Agenzia Entrate

UNICO

Persone Fisiche 2006

Fascicolo 1

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Periodo di imposta 2005

MODELLO GRATUITO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio
QUADRO RA	Redditi dei terreni
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR	Crediti d'imposta
QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RL	Altri redditi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze di natura finanziaria
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2006

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS Novità della disciplina del reddito d'impresa	
QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC	Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
QUADRO RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma1, della L. n. 342/2000
QUADRO RY	Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione e aree fabbricabili
QUADRO RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
QUADRO CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA UFFICI LOCALI

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l'Ufficio dell'Agenzia.
Per evitare inutili attese è possibile prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entratete oppure telefonando al numero **199.126.003** (al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).

ASSISTENZA TELEFONICA

848.800.444

Il Servizio è attivo:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

È possibile ottenere informazioni su:
- adempimenti e novità fiscali;
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
- crediti d'imposta.

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile chiedere di essere richiamati da un operatore in determinate fasce orarie (la prenotazione di richiamata può essere effettuata tramite web o tastiera telefonica).

848.800.333

Si tratta di servizio automatico tramite il quale è possibile ottenere i seguenti servizi (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.):
- richiesta codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia;
- richiesta duplicato del tesserino del codice fiscale;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite IVA degli operatori comunitari (digitando la partita IVA e prefisso telefonico internazionale del paese di residenza dell'operatore);
- informazioni agli intermediari abilitati sui preavvisi telematici e sul Mod. F24 cumulativo.

800.100.645

Numero gratuito dedicato ai contribuenti in attesa di rimborso fiscale al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

320.43.08.444

SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere informazioni fiscali sul telefonino.

www.agenziaentrate.gov.it

Il **SITO INTERNET** dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:
- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- calcolo e versamento delle imposte (mod. F24) e richiesta di accredito dei rimborsi;
- accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:
- modulistica;
- software;
- codici tributo e codici attività;
- scadenze;
- normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).

INDICE **UNICO 2006 Persone fisiche – Fascicolo 1**

		pag.
I.	**ISTRUZIONI GENERALI**	3
1.	La dichiarazione in breve	3
2.	Informazioni preliminari	3
3.	Quali dichiarazioni presentare	4
4.	La presentazione della dichiarazione	5
5.	Quando si presenta	6
6.	Come si eseguono i versamenti	7
7.	Come si esegue la compensazione	8
8.	Come si effettua la rateizzazione	9
II.	**ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**	10
1.	Le novità di quest'anno	10
2.	Esonero dalla dichiarazione dei redditi	10
3.	Altre informazioni	11
4.	Informativa sul trattamento dei dati personali	13
III.	**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006**	14
1.	Compilazione del frontespizio	14
2.	Quadro RA – Redditi dei terreni	18
3.	Quadro RB – Redditi dei fabbricati	21
4.	Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	24
5.	Familiari a carico	28
6.	Quadro RP – Oneri e spese	30
7.	Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	46
8.	Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	54
9.	Quadro CR – Crediti d'imposta	58
10.	Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	62
IV.	**SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**	64
	APPENDICE	69
	ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI	93
	GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	94
	CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE	I-XXIII
	SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF	
	SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	

Entrambe le schede sono da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2006
PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine **dell'Agenzia delle Entrate** su **Internet** (www.agenziaentrate.gov.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444** (centri di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero **199.126.003**, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
- calcolo dei versamenti;
- effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell'IVA;
– dell'IRAP;
– dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

È importante anzitutto sapere che:
1. i contribuenti tenuti per l'anno 2005, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/ 2006 ORDINARIO hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.
   In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2006 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO;
2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO all'interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2006 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2006 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichia-

razione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  - i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);

– **FASCICOLO 2** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

– **FASCICOLO 3** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,**
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA,**
dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2006 ORDINARIO	i quadri del Modello 770/2006 ORDINARIO necessari (quadri S)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:
- Il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2005 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2006 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2006 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2006 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2006 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2006 ORDINARIO e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

- I contribuenti che nel 2005 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2006 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2006 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL39.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2006, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2006 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:
– è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2005 un volume d'affari inferiore o uguale a **euro 10.000**;
– è tenuto per il periodo d'imposta 2005 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
– è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
   In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2006.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 ottobre 2006. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione telematica della dichiarazione tramite intermediario

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico ***Internet***, (Fisco online) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2006 Persone Fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

– **dal 2 maggio 2006** (in quanto il 1° maggio è festivo) **al 31 luglio 2006** se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale**;
– **entro il 31 ottobre 2006** se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 20 giugno 2006** ovvero **entro il 20 luglio 2006.**

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2005 e prima rata di acconto per il 2006) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2006
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2006 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN23. Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN23 risulti pari o superiore a 52 euro.
L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2006.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell'acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell'Appendice "Acconto Irpef – casi particolari".

Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".
Per le modalità di calcolo dell'acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **20 giugno 2006** ovvero entro il **20 luglio 2006.**
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **16 marzo 2006**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2006 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2006.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 20 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che, a decorrere dall'1 gennaio 2006 per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti a saldo delle singole imposte (comprese le addizionali), che non superano ciascuno euro 12,00.

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.
Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativa ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).

Principali codici tributo

4001: Irpef saldo
4033: Irpef acconto prima rata
4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale saldo
3800: Irap saldo
3812: Irap acconto prima rata
3813: Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3817: Addizionale comunale

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2006 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

– in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2006 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2005/2006, in scadenza al 16 febbraio 2006, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006, ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 luglio 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,17	31 luglio	0,17
3^	31 luglio	0,67	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,17	2 ottobre	1,17
5^	2 ottobre	1,67	31 ottobre	1,67
6^	31 ottobre	2,17	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,67		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 17 luglio 2006 (il 16 luglio è festivo) ovvero, entro il 16 agosto 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	17 luglio	0,43	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,93	18 settembre	0,93
4^	18 settembre	1,43	16 ottobre	1,43
5^	16 ottobre	1,93	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,43		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2006

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi Mod.UNICO/2006 presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- l'introduzione della "deduzione per oneri di famiglia" in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia;
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare;
- l'introduzione di una detrazione d'imposta per spese sostenute per la frequenza di asili nido;
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché a favore di enti universitari e di ricerca;
- la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
- la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle finalità indicate nel paragrafo "Destinazione del cinque per mille dell'Irpef".

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:
- redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro **7.500,00**), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro **28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2005 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2006 e/o CUD 2005), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2006 o CUD 2005);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2005 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per le persone decedute nel 2005 o entro il mese di marzo 2006 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal **2 maggio**, poiché il 1° è festivo, al **31 luglio 2006**).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **20 dicembre 2006** per i versamenti e il **31 gennaio 2007** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2005 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2006 e CUD 2005

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2006 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al **CUD 2006** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2005** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2005 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2005.

Correzione nei termini del Mod. 730/2006 e del Mod. UNICO 2006

Modello 730/2006
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il **31 ottobre 2006**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2006 al punto 1.14;
– potete presentare un modello UNICO 2006 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2006
Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla Parte III, capitolo 1).

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2010**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Dati sensibili
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'effettuazione della scelta per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef, effettuata ai sensi del D.P.C.M. del 20 gennaio 2006, è facoltativa, e comporta il conferimento di dati sensibili.
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Archivio Anagrafico – Roma.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta.
La sottoscrizione della dichiarazione vale anche come prestazione del consenso al trattamento dei suddetti dati sensibili eventualmente presenti nella dichiarazione.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2006 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica e al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nell'apposito tesserino al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini" e "Ravvedimento"

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**Modello 770/2006 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2005 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale **IVA** per l'anno 2005 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2005 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione **IVA/2006** relativa all'anno 2005.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale **IVA**. Di conseguenza le caselle **"IVA" e "Quadro VO"** sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:
- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l'esercizio dell'attività di controllo.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dati personali

Luogo e data di nascita

Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2006: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato;
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

ATTENZIONE L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2005, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2005.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2005**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.
Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006".

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:
- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:
- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2005 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e le ritenute subite risulta non superiore a euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".

Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta dovete apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione potete comunque scegliere a chi destinare il cinque per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".

ATTENZIONE Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef .
Per destinare il cinque per mille dell'Irpef a favore di attività sociali svolte dal comune di residenza è sufficiente apporre la sola firma nell'apposito riquadro senza indicare il comune beneficiario. In questo caso, infatti, il cinque per mille dell'Irpef sarà destinato al comune indicato dal contribuente nella sezione "domicilio fiscale alla data del 31/12/2005" presente nel frontespizio del Mod. UNICO 2006.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Dovete sempre fare queste due operazioni:

- barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
- firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla casella "INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO", si precisa che l'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005 può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella "INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

La casella "RICEZIONE AVVISO TELEMATICO" va barrata dall'intermediario che accetta di ricevere l'avviso telematico.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2006, fascicolo 2.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2005 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7 legge n. 448/2001

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/ 2001 (secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2005 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l'apposita sezione X del quadro RM dell'UNICO 2006 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2005, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2005 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - **a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
    - a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    - b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
      1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
      3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
    - b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:
      1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
      3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
    - b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
    - c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **d)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2005 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  - **a)** se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - **b)** se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN22 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non* vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Costruzioni rurali" e "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel corso del 2005 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Come compilare i righi RB1 - RB11

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione"

Per ciascun immobile sono previsti otto tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):

- scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
  Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
  Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2** (vedere istruzioni al rigo RN2).
  La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
  È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
  La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** in uno dei seguenti due casi:
  a) se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
  b) se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo";

– scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
– scrivere **10** se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo".

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Canone di locazione - Casi particolari" e "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
– scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
– scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
– scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).
Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
d) l'importo del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2); se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Comuni ad alta densità abitativa" e "Locazione a soggetti in condizione di disagio abitativo"

e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2), ovvero se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 8 in colonna 2). Tale riduzione del 30 per cento si applica fino al 31/3/2005.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800;

f) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 70 per cento, se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 10 in colonna 2). Tale riduzione del 70 per cento si applica fino al 31/3/2005.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) o del 70 per cento (codice 10 in colonna 2) sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12 - RB14 del Modello);

2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
   a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
   b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2005 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
  Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari".

Come compilare i righi RB12 - RB14 Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento o del 70 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

Colonna 1: indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
Colonna 6: scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
Colonna 7: scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;
Colonna 8: scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.
Colonna 9: scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2006** (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2005**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2005 (prima dell'approvazione del CUD 2006).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto da quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione);
Sezione II: riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base);
Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali è possibile fruire dell'intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 ed il riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  – partecipazioni a collegi e a commissioni.

  Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:
  a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

  Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:

- scrivete **1** se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- scrivete **2** se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- scrivete **3** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.
  Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".
  Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato

l'opzione per il TFR, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).
Tale casella è utile ai fini del calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, che fruisce delle deduzioni dal reddito. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005 (quota imponibile) e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili (quota esente).
È importante sapere che, se nel corso del 2005 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.
Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.
In un rigo esponete l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili (quota imponibile e quota esente), e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell'altro rigo esponete l'importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.
Se siete invece in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 CUD 2005 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 CUD 2005.
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell'altro rigo dovete invece riportare l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete '365' se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
  In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
  Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005.
  Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
  Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
  – alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
  – al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
  Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
  Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
- nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l'intero anno).
  In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 del CUD 2005. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);

a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR

Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.
Colonna 1:

- scrivete **1** se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete **2** se si tratta di redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute

Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2006 o punto 12 del CUD 2005.
L'importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN21, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.
L'importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Si precisa che in presenza di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 7 del CUD 2006 o del punto 14 del CUD 2005.
L'importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 5 del CUD 2006 o del punto 12 del CUD 2005.

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.
Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2005 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
Da quest'anno per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista, in sostituzione delle detrazioni d'imposta, una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, viene applicata la clausola di salvaguardia e, quindi, l'imposta viene determinata in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002 devono essere considerate le vecchie detrazioni d'imposta e non la nuova deduzione per oneri di famiglia.
Il prospetto comunque va compilato sempre con le stesse modalità.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2005 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle deduzioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali deduzioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2005, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di deduzione prevista.

Deduzione per oneri di famiglia

Per la determinazione della deduzione spettante per oneri di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN5.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2005 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella "**C**".
Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2005. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimen-

to o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2005, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2005, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella "**F1**" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "**F**" per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella "**D**" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "*a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine*".
Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2005; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2005, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2005 la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

Ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2004, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2005, indicare '5'.
Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che :

- la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati;
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera **C**. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  – figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  – figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
  In questi casi, scrivere "100", perché la deduzione è prevista per intero;
- dovete scrivere '0' (zero) se non fruite delle deduzioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

Deduzione dal reddito complessivo

Se nel 2005 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può dedurre dal proprio reddito una somma da determinare con le modalità descritte nelle istruzioni al rigo RN5.
Tali deduzioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico potete operare la deduzione al 100%, oppure ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari, potete ripartire la deduzione anche con altri contribuenti.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2005 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– spese per la frequenza di asili nido.
Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici". Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l'esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice "27", il rigo RP25 indicando il codice "5" ed i righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" nonchè i dati per fruire della deduzione per le spese sostenute per l'assistenza personale o del familiare.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2006.

Righi RP1 - RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.
È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del **rigo RP1** col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2005, le spese indicate nelle annotazioni con il codice "1" devono essere aumentate dell'importo della franchigia pari a euro 129,11.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 31, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2002, nel 2003 o nel 2004 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese *non* vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2005 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2006 e/o al punto 38 del CUD 2005 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2006 e/o al punto 39 del CUD 2005.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel nel 2002 e/o nel 2003 e/o nel 2004 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2005, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2002 e nel 2003 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2004, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2005, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2002 o nell'anno 2003 e rigo 48 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2004. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2004 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2002 che nel 2003 o nel 2004 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Nel caso, invece, di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a **euro 2.065,83**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.
L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.
Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **righi RP15, RP16** e **RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 28, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri	28	Spese per la frequenza di asili nido

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

– **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;

– **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
  - ONLUS;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

  Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

  Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;

– **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;

– **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;

– **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

– **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
– **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
  Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
  Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2005, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
  Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
  Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
– **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
– **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
– **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
    Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
– **"25"** Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
  La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
  Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
– **"26"** Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cau-

se di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
– **"27"** Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
– **"28"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3}}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN8 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP19** a **RP25** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2006 e/o del CUD 2005. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2006 e/o del CUD 2005 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2005 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce "Spese sanitarie".

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2006 o al punto 27 del CUD 2005.
L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:
- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l'ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro **1.807,60**.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Se tali liberalità sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate:
- a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
  - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460);
  - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;

- a decorrere dal 15 maggio 2005, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. che individua dette fondazioni e associazioni.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco regionali e nazionali.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2005 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.
La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2005 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione può essere ripartita:
- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell'anno 2002.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2003, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

Se nel corso del 2005 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30

Detrazione del 41%

I **righi RP27, RP28, RP29** e **RP30** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi righi:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  - **"1"** nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
  - **"2"** nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  - **"3"** nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6**, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.
  Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
- nella **colonna 7**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero "10", il numero "7". Il contribuente che avendo un'età non inferiore a 80 anni intende avvalersi della rideterminazione della spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "1" in corrispondenza della casellla relativa alla rateizzazione in tre rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7,.

Se avete compilato la colonna 6,, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8,, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN9** del quadro RN.

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

Detrazione del 36%

I **righi RP31, RP32, RP33** e **RP34** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
  - **"1"** nel caso di spese sostenute dal 2002, al 2005 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  - **"2"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  - **"3"** nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  - **"4"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
    - l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2005;
    - sono stati versati acconti nel corso del 2005 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005;
    - nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato;

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
  "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; La casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 7** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2005. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2005, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2002, che si è scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
  Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
  Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2005 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce "*Spese per prosecuzione lavori – Esempi*".

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2004 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute – importo rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

					Situazioni particolari					
	Anno	Codice fiscale	Vedere Istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2005	6 10	7 1	7	7	8 2.800 ,00

L'importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.800,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 8.400,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002, nel 2003 e nel 2004 (euro 12.000,00 – euro 3.600,00 = euro 8.400,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2005 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 7 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/2005. Se invec è stato utilizzato il modello 730, procedere come segue:

– determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta 2003 dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
– determinare l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione nella precedente dichiarazione:

spesa residua al 2004 = totale spesa – (importo rate fruite fino al 2003 X numero rate fruite fino al 2003)

l'importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua al 2004 come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate: 3	5	10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX			2004	10	2			3.200 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 3.200,00 così determinato:

rate fruite per gli anni d'imposta 2002 e 2003 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00 X 2 = 2.400,00
spesa residua al 2004 = 12.000,00 – 2.400,00 = 9.600,00
rata spettante per il 2005 (col. 8) = 9.600,00 / 3 = 3.200,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2003" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
– determinare il "totale dell'importo delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2003":

totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003 = importo rata fruita fino al 2003 X numero rate fruite fino al 2003

– determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2004:

$$\text{rata fruita nel 2004} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003}}{5}$$

– l'importo da indicare a colonna 8 è pari :

$$\text{rata spettante} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003} - \text{rata fruita nel 2004}}{3}$$

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate: 3	5	10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX		2	2004	10	1			2.560 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.560,00 così determinato:

rate fruite per gli anni d'imposta 2002 e 2003 = 12.000,00/10 = 1.200,00 X 2 = 2.400,00
rata fruita per l'anno d'imposta 2004 = 12.000,00 – 2.400,00 = 9.600,00/5 = 1.920,00
rata spettante per il 2005 (col. 8) = 12.000,00 – 2.400,00 – 1.920,00 = 7.680,00/3 = 2.560,00

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate: 3	5	10	Importo rata
RP31	2002	XXXXXXXXXXXXXXXX		1	2004	10	2			3.200 ,00

a colonna 8 riportare l'importo della rata così come determinato nell'esempio B); si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2005 o 730/2005) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.
Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN10** del quadro RN.

SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2005 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:
- **colonna 1,** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2,** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel **rigo RN11**.
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:
- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN11**.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Altre detrazioni e spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo RP37** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare indicare:
- in **colonna 1**:
  - il **codice 1** per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
  - il **codice 2** per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta;
- in **colonna 2** l'importo della detrazione relativa al codice di colonna 1.Tale detrazione deve essere riportata nel **rigo RN11**;
- in **colonna 3** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di **euro 516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel **rigo RN11**.

Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel **rigo RP38** indicare, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per se e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, non si potrà comunque eccedere complessivamente il limite massimo di euro 1.820,00 da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'ammontare della deduzione spettante non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Per la determinazione della deduzione effettivamente spettante seguire le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN contenute nel capitolo 7.

7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE **TIPO DI REDDITO**		**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)		
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		
	(**Quadro RC - Sez. IV**, rigo RC13) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(**Quadro RE**, rigo RE21 e rigo RE23)		
	(**Quadro RE**, rigo RE22 col. 2 e rigo RE23)		
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF54 e rigo RF55 col. 5)		
	(**Quadro RG**, rigo RG32 e rigo RG33 col. 5)		
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH16 e rigo RH17)		
Plusvalenze di natura finanziaria	(**Quadro RT**, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)		
Altri redditi	(**Quadro RL - Sez. I**, rigo RL3 col. 2 e col. 3)		
	(**Quadro RL - Sez. II-A**, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)		
	(**Quadro RL - Sez. II-B**, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)		
	(**Quadro RL - Sez. III**, rigo RL29 col 1 e rigo RL30 col. 1)		
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD16 e rigo RD17)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM15, col. 1 e col. 2)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN21, colonna 2**)			

Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:
– le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

– dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:
- **colonna 1:** questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF55 col. 1, RF55 col. 2, RG33 col. 1, RG33 col. 2, RH18 col. 1 e RH18 col. 2.
- **colonna 2:** scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Deduzione per l'abitazione principale

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione Casi particolari".
È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)

Rigo RN4: questo rigo è riservato all'indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di reddito e da una "ulteriore deduzione" riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante

La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione".
La "deduzione base" di **euro 3.000** è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:
– **euro 4.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
– **euro 4.000** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
– **euro 1.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE, redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = $\frac{4.500 \text{ X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)}}{365}$

– ulteriore deduzione per redditi di pensione = $\frac{4.000 \text{ X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)}}{365}$

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata = 1.500

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.
Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.
Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.
A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: **7.500,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; **7.000,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); **4.500,00** se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); **3.000,00** se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica} + RN2 + RN3 - RN1 \text{ col. } 2}{26.000}$$

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

– minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
– maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)

Rigo RN5: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico ovvero avete sostenuto spese per gli addetti all'assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP. Da quest'anno la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzione per oneri di famiglia che comprende anche la nuova deduzione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. La deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia

La deduzione teoricamente spettante è costituita dalla somma delle deduzioni previste per:
– coniuge a carico;
– figli e altri familiari a carico;
– spese per gli addetti all'assistenza personale indicate nel rigo RP38.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:
- **euro 3.200,00** per il coniuge;
- **euro 2.900,00** per ciascun figlio. Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, sono stabilite delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:
  – **euro 3.450,00** per ciascun figlio minore di tre anni;
  – **euro 3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
  – **euro 3.200,00** per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore (vedere nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico). In questo caso avete comunque la possibilità di scegliere la deduzione più favorevole tra quella prevista per il figlio (figlio minore di tre anni o portatore di handicap) e quella prevista in mancanza di uno dei genitori;
- **euro 2.900,00** per ogni altro familiare.

L'importo della deduzione deve essere commisurato al numero di mesi riportato nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 5) e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali gli stessi risultano a carico (colonna 7).

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell'anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma dell'importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni e dell'importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni. Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2005 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L'ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio è pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Si ricorda che la deduzione teorica per oneri di famiglia è costituita dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all'assistenza personale (rigo RP38).

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla "*deduzione teorica per oneri di famiglia*" determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente:

$$\frac{78.000 + \text{deduzione teorica per oneri di famiglia} + RN2 + RN3 - RN1 \text{ col. } 2}{78.000}$$

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

– minore o uguale a zero,	la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno,	la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità
– maggiore o uguale a uno,	la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico per l'intero anno, di cui uno nato il 26 giugno 2005, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00 , deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di età inferiore ai tre anni:	3.450,00 X 7/12 X 70%	= 1.408,75
deduzione teorica figlio di età superiore ai tre anni:	2.900,00 X 70%	= 2.030,00
deduzione teorica per oneri di famiglia	(1.408,75 + 2.030,00)	= 3.438,75

$$\text{coefficiente di deducibilità} = \frac{78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 - 28.000,00}{78.000,00} = \frac{54.288,75}{78.000,00} = 0,6960$$

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: 3.438,75 X 0,6960 = 2.393,00

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete in questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN4 – RN5

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN6, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)			Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro	26.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 26.000,00	e fino a euro	33.500,00	33	5.980,00 + 33% parte eccedente	26.000,00
oltre euro 33.500,00	e fino a euro	100.000,00	39	8.455,00 + 39% parte eccedente	33.500,00
oltre euro 100.000,00			43 (39 + 4)	34.390,00 + 43% parte eccedente	100.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL21**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;

- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP.
Se avete compilato il rigo **RP35**, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
- a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2005 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247{,}90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61{,}13 \text{ arrotondata a euro } 61{,}00$$

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato il rigo **RP36** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
- a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
- a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo **RP37**, relative alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN11.
Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo **RP37**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN11.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN11.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN13: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR.
In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righi RN13, RN14 e RN15.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 – RN12 – RN16

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

RN1 col. 2 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l'imposta netta:

RN7 – RN12 – RN16
(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7) – 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN18: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004. Anche per quest'anno, infatti, è prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "*Clausola di salvaguardia*").
Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN17 è quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell'anno d'imposta 2002 che nell'anno d'imposta 2004. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.
In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN17 (normativa in vigore al 31 dicembre 2005) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN è quello indicato nella colonna 7 del rigo RN18 anziché quello del rigo RN17.
Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN19.

Crediti per imposte pagate all'estero

Rigo RN19: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE20 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF55, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG33, col. 3 del quadro RG, e/o del rigo RH20 del quadro RH.

Altri crediti d'imposta

Rigo RN20:

- nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta limitati relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 1; RG33 colonna 1; RF55 colonna 1.
  Si ricorda che l'importo del rigo RN20, colonna 1, non può comunque essere superiore all'importo dell'imposta netta (rigo RN17, ovvero RN18, colonna 7, nel caso di applicazione della "Clausola di salvaguardia");
- nella **colonna 2** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta ordinari relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 2; RG33 colonna 2; RF55 colonna 2;
- nella **colonna 3** indicare i seguenti crediti di imposta:
  - il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
  - il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH18 del quadro RH;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF55 del quadro RF;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG33 del quadro RG;
  - il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS19 ed RS20 del quadro RS compilati (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir);
  - l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
  - i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
  - il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN21: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN21 colonna 2 l'importo presente nella colonna "ritenute" del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".
Nella **colonna 1** del rigo RN21, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN21 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN22: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN23: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN17 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN20 col. 3 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN23 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN18 col. 7 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN20 col. 3 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN23, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN25: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2005.
Se nel 2005 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN25 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 14 del CUD 2006, o al punto 21 del CUD 2005. Potete scrivere nel rigo RN25 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2005 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN25 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN25 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH22 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta di società trasparenti indicate nella colonna 6 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG33 del quadro RG.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN25, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

- nella **colonna 1** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 2** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN27, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2006 o dei punti 18 e 19 del CUD 2005. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2005.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre in tale rigo devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti indicati nella colonna 7 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG33 del quadro RG.

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2006

Rigo RN28: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 35 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 36 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN29 e RN30: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN23 – RN24 – RN25 + RN26 – RN27 col. 2 – RN28 col. 1 + RN28 col. 2

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN29 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN30 (imposta a credito).

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera euro 12,00.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN13, RN14 e RN15 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.
A tal fine operate come segue:

– calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN7 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN12.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN18, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa risultata più favorevole (normativa in vigore nel 2002 o nel 2004). Tali importi sono quelli indicati nella colonna relativa alla normativa risultata più favorevole dei righi RN7 e RN12 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE ;
– se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN16, non dovete compilare questo rigo RN31;
– se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN16, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN13 a RN15 indicare nella relativa colonna del rigo RN31 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN31costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN31 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda	= 4.000
Totale detrazioni (rigo RN12)	= 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN12 (4.000 – 1.000)	= 3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN14)	= 3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN15)	= 500
Totale altre detrazioni (rigo RN16)	= 3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN12 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN16 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN31 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN31.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN31:

Ipotesi 1:	Rigo 31 col. 2 = 600	Rigo 31 col. 3 = 0
Ipotesi 2:	Rigo 31 col. 2 = 100	Rigo 31 col. 3 = 500
Ipotesi 3:	Rigo 31 col. 2 = 300	Rigo 31 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN31 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN15.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2005, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN7) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN12 e RN13, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN19, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN20 col. 1 e col. 2, non supera euro 10,33. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, per l'imposta lorda si deve fare riferimento all'importo indicato nella col. 3 del rigo RN18 e per le detrazioni di cui ai righi RN12 e RN13 ai corrispondenti importi indicati nello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
Per il 2005 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2005. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari al risultato della seguente operazione:

RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN5

Si precisa che anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (determinazione dell'imposta ai fini IRPEF con la normativa risultata più favorevole), nel rigo RV1 deve essere riportato l'importo determinato con la precedente operazione. Infatti, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile ai fini delle addizionali regionali e comunali deve essere comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2005.

Rigo RV2:

- nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni di seguito riportate relative alle suddette regioni; in tal caso è necessario barrare la presente casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento.
- nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo scritto nel rigo RV1 con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Regione Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.

Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Veneto

Con legge regionale 26/11/2004, n. 29, la regione Veneto ha fissato per l'anno 2005 le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell'1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. Si precisa che l'aliquota dell'1,4% prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 420,00.

Inoltre, per l'anno d'imposta 2005 la regione Veneto ha previsto che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'addizionale regionale dovuta sia determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 1,4%, un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale.

Pertanto, qualora l'importo del rigo RV1 sia maggiore o uguale ad euro 29.001,00 ma inferiore o uguale ad euro 29.147,00, l'importo dell'addizionale regionale dovuta deve essere determinato con le seguenti modalità:

A = rigo RV1 x 1,4 / 100
B = 29.147 – rigo RV1
C = B x 0,986
D = A – C

Riportare nella col. 2 rigo RV2 l'importo "D" come sopra calcolato.

Esempio

Rigo RV1 = 29.100 A = 29.100 x 1,4/100 = 407,4 B = 29.147 – 29.100 = 47
C = 47 x 0,986 = 46,34 D = 407,4 – 46,34 = 361,06

Pertanto, nella col. 2 del rigo RV2 dovrà essere riportato l'importo di euro 361,00.

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili

La Regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 22/11/2002 n. 34 prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

– soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2005 non superiore ad euro 32.600,00;
– contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.

Nei predetti casi per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Piemonte

Per la regione Piemonte si precisa che l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.672,82 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.672,82. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.

Regione Umbria

Per la regione Umbria si precisa che l'aliquota dell'1,1 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 26.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 330,00.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2005

REGIONE	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia e Marche)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90%		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	Per qualunque reddito		0,90%		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90%		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90%		
Lombardia	 15.493,71 30.987,41	15.493,71 30.987,41	1,20% 1,30% 1,40%	1,2% sull'intero importo 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	È prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
Marche	 15.500,00 31.000,00	15.500,00 31.000,00	0,90% 1,20% 1,40%	0,90% sull'intero importo 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	Per qualunque reddito		1,20%		
Piemonte	Per redditi fino a euro 10.672,82 Per redditi superiori a euro 10.672,82		0,90% 1,40%	0,90% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.672,82 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.672,82.
Puglia	Per qualunque reddito		0,90%		
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito		0,90%		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	Per redditi fino a euro 26.000,00 Per redditi superiori a euro 26.000,00		0,90% 1,10%	0,90% sull'intero importo 1,10% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00.
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	Per redditi fino a euro 29.000,00 Per redditi superiori a euro 29.000,00		0,90% 1,40%	0,90% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico un familiare disabile) con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 32.600,00 (si rinvia alle istruzioni del rigo RV2). Nel caso di contribuente con un reddito imponibile (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00 si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.

Rigo RV3:

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 9 del CUD 2006 o al punto 16 del CUD 2005;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2005 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
  Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2006 o al punto 22 del CUD 2005.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 37 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 38 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 2 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quella indicata nel quadro RC;
- nella **colonna 2** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2006 o al punto 17 del CUD 2005;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.
  In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2006 o al punto 23 del CUD 2005.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 39 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 40 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 – RV11 colonna 3 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

9. QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.
Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
Sezione IV: riservata agli altri crediti d'imposta.

SEZIONE I
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.
Tale sezione è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d'impresa prodotti all'estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 che dell' ulteriore credito d'imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2005 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.
Può accadere che nel 2005 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2005 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2005 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei **righi** da **CR1** a **CR4** dovete indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'***Elenco dei paesi e territori esteri*** presente alla fine dell'appendice;
- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2005 indicare "2005";
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2005, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
  Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2005 riportare l'importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del mod. 730.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003

I contribuenti che hanno usufruito di un credito d'imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".
Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
  L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
  La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
  Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2004	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004
A	2004	1.000	350	200	150	200
B	2004	2.000	600	600		600

  con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.
  Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2005 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
  Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2005 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";
- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 10 – colonna 9.

Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all'anno 2004 ed il terzo rigo relativo all'anno 2005, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l'anno 2004 ed uno per l'anno 2005).

In particolare nei **righi CR5** e **CR6** dovete indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
- nella **colonna 2,** il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3,** l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4,** l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN19.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2003		10			50	10		10	10
b	2003		20			50	10		15	15
c	2004		20			60	15		20	20
d	2005		30			20			25	25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 – col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2003	25	40	25
2004	20	45	20
2005	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN19 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II
CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il **rigo CR7** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".
Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN33, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2005, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2005;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2005, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  – che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel **rigo CR8** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

SEZIONE III
CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un'attività professionale o d'impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un' assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il **rigo CR9** si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN33, colonna 3, del Mod. UNICO 2005, ovvero nel rigo 47 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2005;
  nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel 2005, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell' istanza di attribuzione del credito d'imposta.
  A partire dall'anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.
  È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.
  Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzio-

nale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24; se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Il **rigo CR10** di questa sezione è riservato all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:
– credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
– credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta
Rigo CR10:
- nella **colonna 1** indicare il **codice 1**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
  Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
  In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
  Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
- nella **colonna 2** indicare il credito maturato nel 2005, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 3** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
Rigo CR10:
- nella **colonna 1** indicare il **codice 2**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
- nella **colonna 2** indicare il credito maturato nel 2005;
- nella **colonna 3** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN30, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;

– al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
– al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
– al **rigo RX6** (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
– al **rigo RX8** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2006 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).
Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ovvero, con riferimento all'IRPEF, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2006 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

SEZIONE II
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2004, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2005, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2005 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato , limitatamente ai righi RX17, RX18, RX19 e RX20 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX13 a RX16.
Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2005, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2005 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2005 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

SEZIONE III
SALDO ANNUALE IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO 2006 Persone fisiche, UNICO 2006 Società di persone, UNICO 2006 Società di capitali e UNICO 2006 Enti non commerciali;
– compilare il modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel
L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2006 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2005, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
– le banche convenzionate;
– le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

a) utilizzare il servizio telematico *Internet;*

b) consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;

c) avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
– predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle En-

trate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– collegarsi al sito WEB del servizio *Fisconline* o Entratel;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
– i principali dati contabili;
– le segnalazioni;
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiara-

zione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".
Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;

– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito http://fisconline.agenziaentrate.it ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica univocamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito http://fisconline.agenziaentrate.it, dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES	Imposta sul reddito delle società
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
Lett.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA	Pubblico registro automobilistico
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O.	Supplemento Ordinario
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF - casi particolari

I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sottoelencati casi, ai fini del calcolo dell'acconto Irpef, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno realizzato minusvalenze su dividendi non tassati.
L'acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2006 deve essere calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-quinquies del D.L. 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Soggetti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale
Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 519, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l' acconto IRPEF deve essere determinato in base all'imposta dovuta per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore
base imponibile derivante dalla programmazione fiscale.

Soggetti tenuti al versamento della "tassa etica"
Ai sensi dell'articolo 1, c.466, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, i soggetti tenuti per il periodo d'imposta 2006 al versamento dell'addizionale alle imposte sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza devono determinare un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del citato comma nel periodo d'imposta 2005.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:
- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  – l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  – l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice **5**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2005 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2005 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L' Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
  È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
  Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.

I compensi percepiti nel 2005, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:

a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 10 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 10, ridotta del 70 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 10 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 70% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 10:
- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di un rigo è indicato il codice 8 e in un altro rigo è indicato il codice 10:
- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:
  - quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
  - quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
  - totale delle altre quote di rendita (quote di rendita relative ai righi nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10);
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:
  - quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
  - quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
  - totale delle altre quote di canone (quote di canone relative ai righi nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10 – ad esempio canone con utilizzo 3 o canone con utilizzo 4).

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

d) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 e il codice 10:
- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;

riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

e) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4: riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), c), d) sopra descritti e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

❑ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

❑ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia.
Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2005 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2005 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2005.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2005.

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo RP21**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

❑ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2005 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2005, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2005.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN31**, **colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari
Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più righi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. I-A, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1
Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2005:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004			
Stato Estero	*Anno di produzione del reddito*	*Reddito prodotto*	*Imposta estera resasi definitiva*
A	2002	1.000	300
B	**2003**	2.000	600
C	**2003**	4.000	(non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/2004) due righi del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo CR1 relativo allo Stato A
– col. 1 (Anno) 2002
– col. 2 (Reddito Estero) 1.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2 relativo allo Stato B
– col. 1 (Anno) 2003
– col. 2 (Reddito Estero) 2.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.
In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.
Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:
– a colonna 2 "2003"
– a colonna 3 "4.000"
– a colonna 4 "1.200"
– a colonna 8 " 600"

Esempio 2
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizzi che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO/2004, il relativo credito già utilizzato.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due righi con i seguenti dati:

Modello UNICO/2004	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta pagata*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Rigo CR1	2002	1000	300	20.000	3.400
Rigo CR2	2003	2000	600	22.000 (rigo RN1 col. 4 UNICO/2004)	3.500 (rigo RN7 col. 4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari
Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del 2005 e nella dichiarazione del precedente anno d'imposta si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2005, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR.
Nel caso in cui lo scorso anno è stato presentato il modello UNICO 2005 il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 9 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.
Invece nel caso in cui lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2005 fare riferimento agli esempi che seguono:

Esempio 1
La situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2005 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005					
			Imposta estera		
Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel 2004	di cui resasi definitiva nel 2005
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righi F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	Stato Estero (col. 1)	Anno di produzione del reddito (col. 2)	Imposta estera (col. 4)
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	Anno	Credito utilizzato
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2005 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A del mod. UNICO/2006, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella precedente dichiarazione relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.

Esempio 2
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000 (rigo 6 mod. 730-3/2005)	3.500 (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.500/20.000) x 3.400 = 255 credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000/20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000 (rigo 6 mod. 730-3/2005)	3.400 (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170 credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000 / 20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione I-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella precedente dichiarazione dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l' imposta resasi definitiva nel 2005 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro CR può non essere compilato.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2005 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN25** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2006 o al punto 21 del CUD 2005.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione
Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Deduzione per la progressività dell'imposizione

• Determinazione della deduzione teorica
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:
– redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005;
– redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2005.
Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2005 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato.
Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

– ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{92}{365} = 1.134,25$

– ulteriore deduzione per pensione = $4.000 \times \frac{273}{365} = 2.991,78$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03

Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:
– redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2005 (90 giorni);
– redditi di lavoro autonomo,
non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

Ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \times \frac{90}{365} = 1.109,59$
Ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500

• Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	= 25.000
Redditi diversi	= 4.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	= 7.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0,2115$$

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:

7.500 X 0,2115 = 1.586

Esempio 2
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	= 30.000
Redditi diversi	= 3.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	= 4.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	= 8.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	= 7.000

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.

❑ Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1
Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2005.

Detrazione spettante per il primo figlio		303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio	336,73 + 61,98 =	398,71
Detrazione spettante per altro familiare		303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (303,68 + 398,71 + 303,68)		**1.006,00**

Esempio 2
Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2005 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2005.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio) 7/12 di 496,60		289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio) 7/12 di 516,46		301,27
3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre) 5/12 di		.....
Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:		
detrazione prevista per il coniuge	5/12 di 496,60	206,92
detrazione prevista per il figlio	5/12 di 516,46	215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a		215,19
4) Detrazione spettante per il secondo figlio		516,46
Totale detrazione da riportare nel rigo RNA dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" è pari a 289,68 arrotondata a		**290,00**
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (301,27 + 215,19 + 516,46)		**1.033,00**

Esempio 3
Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2005 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio 50% di 774,69		387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio 8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95		307,12
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (387,35 + 307,12)		**694,00**

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2006 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:
- **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
- **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Codice di carica	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni
La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

❑ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dallo stesso decreto. Detti termini, prorogati **al 31 marzo 2005** dall'articolo 4, c.2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004), sono stati ulteriormente prorogati al 15 dicembre 2005 dall'art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, **al 31 dicembre 2005** dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) (indicare il codice 4).

5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale e successivamente prorogati al **30 novembre 2005** dal decreto 21 dicembre 2004 (G.U. n.303 del 28 dicembre 2004), per i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto 21 dicembre 2004.

6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 6.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2005 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avevate indicato al rigo RC13 del quadro RC.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - CUD 2006 conguagliato

In presenza di un CUD 2006 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:
- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2006 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2006;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
  – nei righi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2006 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
  – nei righi RC13 e RC14 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

❑ Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

Il decreto legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In particolare, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati.
Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004).

Inoltre, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004).

❑ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2005 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2006 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2006:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche**:
  – se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  – se hanno percepito nel 2005 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  – se nel 2005 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
  – se nel 2005 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
- il **quadro RT del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche**:
  – se nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
  Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2005 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
  – se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il **modulo RW**, se nel 2005 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2006.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2006 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2006, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2006, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2006. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere ***a)***, ***b)***, ***c)*** e ***d)*** dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibi-

li. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2005 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla

detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico.
Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24

CASELLA		IMPORTO
1 Codice		
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico		
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2		
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 28 del CUD 2006)		
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2006)		
6 Contributi versati nel 1999 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi		
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)		
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR		
9 Altri redditi (7 - 8)		
10 Tetto massimo		
11 Deduzione massima		
12 Quota personale massima		
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR		
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR		
15 Limite reddituale complessivo		
16 Quota personale deducibile		
17 Tetto massimo familiare		
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare		
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare		
20 Quota familiare		

- La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
  1 per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
  2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  3 – per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni;
  – per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
  – per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
  4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

  La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

  Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2006 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2006), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari".

- Nella **casella 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2006, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.

- Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
  – le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
  – le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2006 o nel punto 27 del CUD 2005;
  – le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.

- Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2006 o nel punto 26 del CUD 2005 (contributi esclusi dall'imponibile).

- Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2006 o nel punto 28 del CUD 2005 (T.F.R. destinato al fondo).

- Nella **casella 6** riportare l'importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.

- Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.

- Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
  a) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
  – la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
  – la casella di colonna 2 non è compilata;
  b) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
  c) dei redditi indicati nei righi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

• Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

casella 7 – casella 8

• Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
– se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 3 o il codice 4, calcolare :

A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;
– se nella casella 1 è stato indicato il codice 1, calcolare:

A = il maggiore tra euro 5.165 e l'importo della casella 6;

B = A – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

C = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra B e C;
– se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

• Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.

• Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

casella 3 – casella 2

• Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
– Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
– Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
– In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

casella 8 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

• Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.

• Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.

• Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.

• Per la **casella 17** calcolare:

A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

• Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.

• Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione:
casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)

• Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente **il rigo RP24.**
A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.
A colonna 6 riportare quanto indicato nella casella 6.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
• somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
• contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
• indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
• Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
• interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
• interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
• interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
• spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
• erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
• erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
• erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
• erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
• erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
• costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
• erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
• erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6**, **colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6**, **colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

❑ Previdenza complementare – Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2006 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2006 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
   La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

❑ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
- utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici locali**, i quali garantiscono:
  – l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
  – la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
  – la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
  Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento** mediante **prenotazione telefonica** al numero **199-126003** o attraverso il sito dell'Agenzia **(www.agenziaentrate.gov.it)**;
- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
- **Centri di Assistenza Multicanale**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
  Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).
  Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **0039.085.4322.008** (tali numeri sono attivi dal mese di luglio 2005) (il costo è a carico del chiamante).
  È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;
- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate** Il sito **www.agenziaentrate.gov.it**, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell' Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
  – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
  – pagamento on line delle imposte;
  – "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).
  Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
  – "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
  – assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
  – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
  – duplicazione del codice fiscale;
  – controllo delle partite IVA comunitarie;
  – prenotazione di richiamata telefonica (*web call back*).

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
– interventi di bonifica dall'amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.
  Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l'imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno:
– 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla nona rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l'intero importo delle spese sostenute;
– 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

❑ Spese per prosecuzione lavori - Esempi

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1
Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2003 e 2004).

Esempio 3
Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2004) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2005 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  – l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  – l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  – la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  – la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  – l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

  Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico **(rigo RP3);**
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5** e **RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2005, si fa riferimento al D.M. 17/01/2005 pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/01/2005.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ Tabella Codici Regione

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

❑ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"

- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
  – se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale" , riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

- Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
  2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
     a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
     b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
     c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
     – se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
     – se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

❑ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:
– nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	RUANDA	151
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIBANO	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALBANIA	087	CROAZIA	261	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
ALDERNEY C.I.	794	CUBA	020	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DOMINICA	192	LITUANIA	259	SAINTE LUCIA	199
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	LUSSEMBURGO	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACAO	059	SAMOA OCCIDENTALI	131
ANGUILLA	209	EAST TIMOR	287	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ARABIA SAUDITA	005	EL SALVADOR	064	MALAWI	056	SARK C.I.	798
ARGENTINA	006	EMIRATI ARABI UNITI	796	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ARMENIA	266	ERITREA	277	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARUBA	212	ESTONIA	257	MALI	149	SERBIA E MONTENEGRO	288
ASCENSION	227	ETIOPIA	026	MALTA	105	SHARJAH	243
AUSTRALIA	007	FAEROER (ISOLE)	204	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
AUSTRIA	008	FALKLAND (ISOLE)	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
AZERBAIGIAN	268	FIJI	161	MAROCCO	107	SIRIA	065
AZZORRE ISOLE	234	FILIPPINE	027	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVACCHIA	276
BAHAMAS	160	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SLOVENIA	260
BAHRAIN	169	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SOMALIA	066
BANGLADESH	130	FUJJAYRAH	241	MAURITIUS	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.	283
BARBADOS	118	GABON	157	MAYOTTE	226	SPAGNA	067
BARBUDA	795	GAMBIA	164	MELILLA	231	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GEORGIA	267	MESSICO	046	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GERMANIA	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GHANA	112	MIDWAY ISOLE	177	STATI UNITI	069
BERMUDA	207	GIAMAICA	082	MOLDOVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIAPPONE	088	MONGOLIA	110	SURINAM	124
BIELORUSSIA	264	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GRECIA	032	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GRENADA	156	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUADALUPA	214	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUAM ISOLA DI	154	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMBOGIA	135	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMERUN	119	GUERNSEY C.I.	201	NORVEGIA	048	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAKISTAN	036	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	HERM C.I.	797	PALAU	216	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	HONDURAS	035	PANAMA	051	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	HONG KONG	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UNGHERIA	077
CILE	015	IRLANDA	040	PERU'	053	URUGUAY	080
CINA	016	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	VANUATU	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	ISOLE SALOMONE	191	POLONIA	054	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	ISRAELE	182	PORTOGALLO	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	JERSEY C.I.	202	PORTORICO	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VIETNAM	062
COMORE	176	KENYA	116	QATAR	168	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KAIMAH	242	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	KUWAIT	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZAMBIA	058
COREA (REPUBBLICA DI)	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REUNION	247	ZIMBABWE	073

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per l'anno d'imposta 2005 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 349, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) che hanno apportato delle novità tra le quali:
– l'introduzione di una nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito;
– la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia che riducono il reddito complessivo del contribuente;
– l'eliminazione delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata;
– il riferimento alla normativa in vigore al 2004 oltre che alla normativa in vigore al 2002 al fine della verifica della clausola di salvaguardia.

È confermata quindi la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "*Clausola di salvaguardia*"). Si ricorda che tale clausola di salvaguardia non trova applicazione per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi previsti.
Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2005 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:
– alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
– alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 11);
– alle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12);
– alla determinazione dell'imposta (art. 13).

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2005 con l'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004 ovvero in vigore al 31/12/2002.

L'imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2005 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alle normative precedenti (2002 e 2004), può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

Questo schema consente di calcolare l'imposta netta con riferimento sia all'anno 2002 che all'anno 2004 al fine di agevolare il confronto con l'imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2005 ed individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.
Lo schema si compone di due colonne:
– la prima colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002;
– la seconda colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.
Nei successivi paragrafi 2 e 3 sono riportate le istruzioni relative alla compilazione delle colonne riferite all'anno 2002 ed all'anno 2004. Nello schema sono evidenziate:
– con sfondo grigio le caselle per le quali è sufficiente riportare quanto già indicato nel quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2006; per tali importi, infatti, le modalità di determinazione sono le medesime con riferimento alle diverse normative considerate (2002, 2004 e 2005);
– con sfondo bianco le caselle per le quali è necessario determinare il relativo importo con riferimento alla normativa del 2002 (prima colonna) e del 2004 (seconda colonna).
Nel paragrafo 4 sono presenti le indicazioni per individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.
Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN17 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2005.
Per la compilazione dei successivi righi (da RN19 a RN31) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.
Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN17) seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alle precedenti normative" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche 2006.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della prima colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2002.

Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2006.
Per la compilazione dei restanti righi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC1, RNC2, RNC3, RNC4, RNC5, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN6: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 – RN2 – RN3 (righi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN6 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2002

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a euro 10.329,14		18	18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14	e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro 15.493,71	e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro 30.987,41	e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro 69.721,68		45	23.163,10 + 45% parte eccedente	69.721,68

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Rigo RNA: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione
fino a euro 15.494,00		546,18
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	496,60
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 51.646,00	459,42
oltre euro 51.646,00		422,23

È bene ricordare che:
– la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
– nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.
Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

Rigo RNB: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.
Se il reddito complessivo è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.
È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
– con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.
L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:
– detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
– detrazione prevista per figlio disabile;
– detrazione elevata a euro 516,46.
L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).
Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2005 la detrazione spetta per 4 mesi.
Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico contenute nella Parte III, capitolo 5).
Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.

Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

DETRAZIONI PER 1 FIGLIO		
Reddito complessivo	**Detrazione primo figlio**	
fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00	euro 285,08	
DETRAZIONI PER 2 FIGLI		
Reddito complessivo	**Detrazione primo figlio**	**Detrazione figli successivi al primo**
fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00	euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 3 FIGLI		
Reddito complessivo	**Detrazione primo figlio**	**Detrazione figli successivi al primo**
fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00 fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00	euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI		
Reddito complessivo	**Detrazione primo figlio**	**Detrazione figli successivi al primo**
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo	euro 516,46	euro 516,46
Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.		

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo	**Detrazione**
fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00	euro 285,08

Rigo RNC1: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente (rigo RC6 del quadro RC compilato). Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - 2002

Reddito di lavoro dipendente				Detrazione	
		fino a euro	6.197,00	euro	1.146,53
oltre euro	6.197,00	e fino a euro	6.352,00	euro	1.084,56
oltre euro	6.352,00	e fino a euro	6.507,00	euro	1.032,91
oltre euro	6.507,00	e fino a euro	7.747,00	euro	981,27
oltre euro	7.747,00	e fino a euro	7.902,00	euro	903,80
oltre euro	7.902,00	e fino a euro	8.057,00	euro	826,33
oltre euro	8.057,00	e fino a euro	8.212,00	euro	748,86
oltre euro	8.212,00	e fino a euro	8.263,00	euro	686,89
oltre euro	8.263,00	e fino a euro	8.780,00	euro	650,74
oltre euro	8.780,00	e fino a euro	9.296,00	euro	614,58
oltre euro	9.296,00	e fino a euro	9.813,00	euro	578,43
oltre euro	9.813,00	e fino a euro	15.494,00	euro	542,28
oltre euro	15.494,00	e fino a euro	20.658,00	euro	490,63
oltre euro	20.658,00	e fino a euro	25.823,00	euro	438,99
oltre euro	25.823,00	e fino a euro	30.987,00	euro	387,34
oltre euro	30.987,00	e fino a euro	31.142,00	euro	335,70
oltre euro	31.142,00	e fino a euro	36.152,00	euro	284,05
oltre euro	36.152,00	e fino a euro	41.317,00	euro	232,41
oltre euro	41.317,00	e fino a euro	46.481,00	euro	180,76
oltre euro	46.481,00	e fino a euro	46.688,00	euro	129,11
oltre euro	46.688,00	e fino a euro	51.646,00	euro	77,47
oltre euro	51.646,00			euro	51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.
Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere l'importo per 365;
- moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RNC4: dovete compilare questo rigo se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;
2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo				Detrazione	
		fino a euro	4.700,00	euro	155,00
oltre euro	4.700,00	e fino a euro	4.803,00	euro	103,00
oltre euro	4.803,00	e fino a euro	4.958,00	euro	52,00

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Rigo RNC5: dovete compilare questo rigo se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC.
Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o il rigo RNC1 o il rigo RNC6. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro 4.958,00	e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro 5.113,00	e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Rigo RNC7: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNC1, RNC4, RNC5 e RNC6.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11del presente schema.

Rigo RN17: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN7 – RN12 – RN16 (righi dello schema)

Indicare zero se il risultato è negativo.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della seconda colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2004.

Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN4, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2006.
Per la compilazione dei restanti righi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC2, RNC3, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2004. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2005 relativo all'anno 2004.

Rigo RN6: scrivete in questo rigo l'importo del reddito imponibile che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 – RN2 – RN3 – RN4

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2004

REDDITO (per scaglioni)			Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
	fino a	euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00	e fino a	euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a	euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a	euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00			45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Se avete compilato il **rigo RL21**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Righi RNA e RNB: in questi righi devono essere riportati rispettivamente gli importi delle detrazioni spettanti per il coniuge a carico e per i familiari a carico. A tal fine è sufficiente riportare quanto già indicato nella colonna 1 dei righi RNA e RNB di questo schema con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 (le modalita di determinazione delle detrazioni per coniuge e familiari a carico previste per l'anno 2002 sono identiche a quelle previste per il 2004).

Rigo RNC2: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.
L'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.500,00	euro	130,00
oltre euro	29.500,00	e fino a euro	36.500,00	euro	235,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Rigo RNC3: dovete compilare questo rigo se avete redditi di pensione.
Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo se avete avuto redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I – redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro	80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro	126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro	80,00

Rigo RNC7: in questo rigo riportare l'importo delle detrazioni spettanti per redditi di lavoro dipendente o di pensione ovvero di lavoro autonomo (e/o impresa) indicate nei righi RNC2, RNC3 E RNC6.

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole. In questo caso riportare nel rigo RNC7 l'importo della sola detrazione prescelta.

ESEMPIO

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	=	28.000
Redditi di lavoro autonomo	=	4.000
Abitazione principale	=	1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 2)	=	33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	=	32.000
Detrazione per lavoro dipendente	=	235
Detrazione per lavoro autonomo	=	80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RNC7.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo dell'imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 – RN12 – RN16

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

RN1 col. 2 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l'imposta netta:

RN7 – RN12 – RN16
(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7) – 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

4. VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine della verifica della clausola di salvaguardia e pertanto dell'individuazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente si deve fare riferimento all'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore nel 2002, 2004 e 2005.

4.1 Normativa del 2002 più favorevole

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2005), che di quello riportato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

– in **colonna 1**, **2002** (anno);
– in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RN6 del presente schema;
– in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2002 ed indicata alla colonna 1 del rigo RN7 del presente schema;
– in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2002 indicate nelle colonne 1 dei righi RNA e RNB del presente schema;
– in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RNC7 del presente schema;
– in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2002. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

RN8 + RN9 + RN10 + RN11 + RN16 (colonna 1 dei righi dello schema)

– in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2002 ed indicata nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema.

4.2 Normativa del 2004 più favorevole

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2005), che di quello riportato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

– in **colonna 1**, **2004** (anno);
– in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RN6 del presente schema;
– in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2004 ed indicata alla colonna 2 del rigo RN7 del presente schema;
– in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2004 indicate nelle colonne 2 dei righi RNA e RNB del presente schema;
– in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RNC7 del presente schema;
– in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2004. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

RN8 + RN9 + RN10 + RN11 + RN16 (colonna 2 dei righi dello schema)

– in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2004 ed indicata nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema.

4.3 Normativa del 2005 più favorevole

Se invece gli importi dell'imposta netta indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema risultano entrambi maggiori o uguali a quello indicato nel rigo RN17 del quadro RN, il rigo RN18 non va compilato (la clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione).

4.4 Casi particolari nella verifica della clausola di salvaguardia

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN14 e/o il rigo RN15 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN18 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

– l'importo dell'imposta netta indicata nel rigo RN17 del quadro RN è uguale a zero ed è uguale a zero almeno uno degli importi relativi all'imposta netta determinata con riferimento alle precedenti normative (colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema);
– l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN31 colonna 2 e colonna 3), riferito alla normativa precedente per la quale l'imposta netta è pari a zero, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente (2005).

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

		Normativa 2002	Normativa 2004
RN1 col.2	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
RN1 col.1	Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG, RH	,00	,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	,00	,00
RN3	Oneri deducibili	,00	,00
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR)		,00
RN6	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
RN7	IMPOSTA LORDA	,00	,00
RNA	Detrazione per il coniuge a carico	,00	,00
RNB	Detrazione per familiari a carico	,00	,00
RNC1	Detrazione lavoro dipendente e/o pensione	,00	
RNC2	Detrazione lavoro dipendente		,00
RNC3	Detrazione pensione		,00
RNC4	Ulteriore detrazione lav. dip. di durata inferiore all'anno	,00	
RNC5	Ulteriore detrazione pensione	,00	
RNC6	Detrazione lavoro autonomo e/o impresa	,00	,00
RNC7	**Totale detrazione righi RNC**	,00	,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP	,00	,00
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	,00
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	,00	,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	,00	,00
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00
RN17	IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)	,00	,00

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2005

AVVERTENZA A norma dell'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; conseguentemente continuano ad applicarsi le aliquote stabilite per l'anno 2002. Si precisa che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 15 febbraio 2006, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3
A007	ABBASANTA	OR	0*
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0,1
A012	ABETONE	PT	0,2
A013	ABRIOLA	PZ	0*
A014	ACATE	RG	0*
A015	ACCADIA	FG	0,5
A016	ACCEGLIO	CN	0*
A017	ACCETTURA	MT	0,4
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0,2
A023	ACERNO	SA	0,2
A024	ACERRA	NA	0*
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A027	ACI CATENA	CT	0,1
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5
A031	ACQUACANINA	MC	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,4
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5
A043	ACQUARO	VV	0*
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*
A052	ACQUI TERME	AL	0,5
A053	ACRI	CS	0,5
A054	ACUTO	FR	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,5
A056	ADRANO	CT	0,2
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5
A059	ADRIA	RO	0,5
A060	ADRO	BS	0*
A061	AFFI	VR	0,2
A062	AFFILE	RM	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,5
A065	AFRICO	RC	0,4
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A068	AGEROLA	NA	0,4
A069	AGGIUS	SS	0*
A070	AGIRA	EN	0*
A071	AGLIANA	PT	0,2
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4
A074	AGLIE'	TO	0,5
H848	AGLIENTU	SS	0*
A075	AGNA	PD	0,5
A076	AGNADELLO	CR	0*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4
A080	AGNONE	IS	0,1
A082	AGNOSINE	BS	0*
A083	AGORDO	BL	0,4
A084	AGOSTA	RM	0*
A085	AGRA	VA	0*
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4
A089	AGRIGENTO	AG	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,45
A093	AGUGLIARO	VI	0,2
A096	AICURZIO	MI	0*
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*
A098	AIDONE	EN	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5
A105	AIETA	CS	0*
A106	AILANO	CE	0,4
A107	AILOCHE	BI	0,2
A109	AIRASCA	TO	0,3
A110	AIROLA	BN	0,5
A111	AIROLE	IM	0*
A112	AIRUNO	LC	0*
A113	AISONE	CN	0,2
A116	ALA	TN	0,4
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*
A117	ALA DI STURA	TO	0*
A118	ALAGNA	PV	0,2
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0,1
A120	ALANNO	PE	0,5
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4
A122	ALASSIO	SV	0,5
A123	ALATRI	FR	0,5
A124	ALBA	CN	0,3
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,5
A126	ALBAGIARA	OR	0*
A127	ALBAIRATE	MI	0,3
A128	ALBANELLA	SA	0,5
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*
A138	ALBARETO	PR	0,4
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,3
A145	ALBENGA	SV	0,5
A146	ALBERA LIGURE	AL	0*
A149	ALBEROBELLO	BA	0*
A150	ALBERONA	FG	0,4
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4
A154	ALBETTONE	VI	0,1
A155	ALBI	CZ	0,3
A158	ALBIANO	TN	0*
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5
A159	ALBIATE	MI	0,5
A160	ALBIDONA	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5
A162	ALBINEA	RE	0,4
A163	ALBINO	BG	0,4
A164	ALBIOLO	CO	0,1
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,5
A167	ALBIZZATE	VA	0,1
A171	ALBONESE	PV	0*
A172	ALBOSAGGIA	SO	0*
A173	ALBUGNANO	AT	0,2
A175	ALBUZZANO	PV	0,4
A176	ALCAMO	TP	0,2
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5
A178	ALDENO	TN	0*
A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	0*
A180	ALES	OR	0*
A182	ALESSANDRIA	AL	0,5
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*
A184	ALESSANO	LE	0,4
A185	ALEZIO	LE	0*
A186	ALFANO	SA	0*
A187	ALFEDENA	AQ	0*
A188	ALFIANELLO	BS	0*
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A191	ALFONSINE	RA	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,4
A193	ALGUA	BG	0,5
A194	ALI'	ME	0,5
A201	ALI' TERME	ME	0,5
A195	ALIA	PA	0,5
A196	ALIANO	MT	0,2
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0*
A198	ALICE CASTELLO	VC	0*
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4
A200	ALIFE	CE	0*
A202	ALIMENA	PA	0*
A203	ALIMINUSA	PA	0*
A204	ALLAI	OR	0*
A206	ALLEGHE	BL	0,5
A205	ALLEIN	AO	0*
A207	ALLERONA	TR	0,5
A208	ALLISTE	LE	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,4
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,2
A214	ALME'	BG	0,2
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*
A218	ALMESE	TO	0,5
A220	ALONTE	VI	0*
A221	ALPETTE	TO	0,1
A222	ALPIGNANO	TO	0,35
A223	ALSENO	PC	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,5
A225	ALTAMURA	BA	0*
A226	ALTARE	SV	0,5
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0*
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*
A233	ALTIDONA	AP	0,5
A234	ALTILIA	CS	0,5
A235	ALTINO	CH	0,5
A236	ALTISSIMO	VI	0,4
A237	ALTIVOLE	TV	0,2
A238	ALTO	CN	0*
A239	ALTOFONTE	PA	0*
A240	ALTOMONTE	CS	0,5
A241	ALTOPASCIO	LU	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2
A243	ALVIGNANO	CE	0,5
A244	ALVITO	FR	0,5
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2
A251	AMALFI	SA	0,5
A252	AMANDOLA	AP	0,2
A253	AMANTEA	CS	0,2
A254	AMARO	UD	0*
A255	AMARONI	CZ	0,4
A256	AMASENO	FR	0,5
A257	AMATO	CZ	0,2
A258	AMATRICE	RI	0,4
A259	AMBIVERE	BG	0,4
A260	AMBLAR	TN	0*
A261	AMEGLIA	SP	0,4
A262	AMELIA	TR	0,4
A263	AMENDOLARA	CS	0*
A264	AMENO	NO	0*
A265	AMOROSI	BN	0,1
A267	AMPEZZO	UD	0,4
A268	ANACAPRI	NA	0,4
A269	ANAGNI	FR	0,2
A270	ANCARANO	TE	0,2
A271	ANCONA	AN	0,5
A272	ANDALI	CZ	0*
A274	ANDALO	TN	0*
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A275	ANDEZENO	TO	0,4
A278	ANDORA	SV	0*
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A281	ANDRANO	LE	0,5
A282	ANDRATE	TO	0,5
A283	ANDREIS	PN	0*
A284	ANDRETTA	AV	0,5
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	0*
A287	ANELA	SS	0*
A288	ANFO	BS	0*
A290	ANGERA	VA	0,2
A291	ANGHIARI	AR	0*
A292	ANGIARI	VR	0,3
A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A294	ANGRI	SA	0,3
A295	ANGROGNA	TO	0,4
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
A299	ANNICCO	CR	0,2
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A303	ANOIA	RC	0,3
A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A306	ANTERIVO - ALTREI.	BZ	0*
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2
A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,5
A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A321	ANZI	PZ	0,4
A323	ANZIO	RM	0,5
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A326	AOSTA	AO	0*
A327	APECCHIO	PU	0,2
A328	APICE	BN	0*
A329	APIRO	MC	0,5
A330	APOLLOSA	BN	0,4
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO EPPAN AN DER.	BZ	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,5
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A337	APRICA	SO	0,2
A338	APRICALE	IM	0,4
A339	APRICENA	FG	0,5
A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A341	APRILIA	LT	0,4
A343	AQUARA	SA	0,4
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A346	AQUILEIA	UD	0*
A347	AQUILONIA	AV	0*
A348	AQUINO	FR	0*
A350	ARADEO	LE	0,5
A351	ARAGONA	AG	0*
A352	ARAMENGO	AT	0,2
A354	ARBA	PN	0*
A357	ARBOREA	OR	0*
A358	ARBORIO	VC	0,1
A359	ARBUS	CA	0,1
A360	ARCADE	TV	0,2
A363	ARCE	FR	0,1
A365	ARCENE	BG	0,5
A366	ARCEVIA	AN	0,4
A367	ARCHI	CH	0,5
A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A371	ARCISATE	VA	0*
A372	ARCO	TN	0*
A373	ARCOLA	SP	0,4
A374	ARCOLE	VR	0,2
A375	ARCONATE	MI	0,2
A376	ARCORE	MI	0,1
A377	ARCUGNANO	VI	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A379	ARDARA	SS	0*
A380	ARDAULI	OR	0*
M213	ARDEA	RM	0,2
A382	ARDENNO	SO	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4
A385	ARDORE	RC	0,5
A386	ARENA	VV	0*
A387	ARENA PO	PV	0,5
A388	ARENZANO	GE	0,2
A389	ARESE	MI	0,4
A390	AREZZO	AR	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,4
A392	ARGELATO	BO	0,4
A393	ARGENTA	FE	0,4
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0,2
A397	ARGUSTO	CZ	0*
A398	ARI	CH	0,5
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,5
A401	ARICCIA	RM	0*
A402	ARIELLI	CH	0*
A403	ARIENZO	CE	0,5
A405	ARIGNANO	TO	0*
A407	ARITZO	NU	0,2
A409	ARIZZANO	VB	0,1
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,2
A413	ARLUNO	MI	0,2
A414	ARMENO	NO	0,2
A415	ARMENTO	PZ	0*
A418	ARMO	IM	0,5
A419	ARMUNGIA	CA	0*
A424	ARNAD	AO	0*
A421	ARNARA	FR	0,4
A422	ARNASCO	SV	0,5
A425	ARNESANO	LE	0,4
A427	AROLA	VB	0*
A429	ARONA	NO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,4
A431	ARPAIA	BN	0,5
A432	ARPAISE	BN	0,5
A433	ARPINO	FR	0,5
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,4
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,5
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5
A438	ARRE	PD	0,5
A439	ARRONE	TR	0,4
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3
A445	ARSITA	TE	0,1
A446	ARSOLI	RM	0,1
A447	ARTA TERME	UD	0,4
A448	ARTEGNA	UD	0,2
A449	ARTENA	RM	0,4
A451	ARTOGNE	BS	0
A452	ARVIER	AO	0*
A453	ARZACHENA	SS	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4
A454	ARZANA	NU	0*
A455	ARZANO	NA	0,3
A456	ARZENE	PN	0*
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5
A459	ARZIGNANO	VI	0,5
A460	ASCEA	SA	0,4
A461	ASCIANO	SI	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5
A464	ASCREA	RI	0,2
A465	ASIAGO	VI	0,5
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,1
A470	ASOLA	MN	0,2
A471	ASOLO	TV	0,4
A473	ASSAGO	MI	0*
A474	ASSEMINI	CA	0,4
A475	ASSISI	PG	0*
A476	ASSO	CO	0*
A477	ASSOLO	OR	0,5
A478	ASSORO	EN	0*
A479	ASTI	AT	0,4
A480	ASUNI	OR	0*
A481	ATELETA	AQ	0,2
A482	ATELLA	PZ	0,4
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4
A485	ATESSA	CH	0,4
A486	ATINA	FR	0,5
A487	ATRANI	SA	0,5
A488	ATRI	TE	0,4
A489	ATRIPALDA	AV	0,5
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A491	ATTIMIS	UD	0,1
A492	ATZARA	NU	0*
A493	AUDITORE	PU	0,4
A494	AUGUSTA	SR	0*
A495	AULETTA	SA	0,5
A496	AULLA	MS	0,5
A497	AURANO	VB	0*
A499	AURIGO	IM	0,5
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1
A502	AUSONIA	FR	0,5
A503	AUSTIS	NU	0,5
A506	AVEGNO	GE	0,25
A507	AVELENGO - HAFLING.	BZ	0*
A508	AVELLA	AV	0,4
A509	AVELLINO	AV	0,5
A511	AVERARA	BG	0*
A512	AVERSA	CE	0,5
A514	AVETRANA	TA	0,5
A515	AVEZZANO	AQ	0,2
A516	AVIANO	PN	0*
A517	AVIATICO	BG	0,5
A518	AVIGLIANA	TO	0,4
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4
A520	AVIO	TN	0*
A521	AVISE	AO	0*
A522	AVOLA	SR	0*
A523	AVOLASCA	AL	0,2
A094	AYAS	AO	0*
A108	AYMAVILLES	AO	0*
A525	AZEGLIO	TO	0,5
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2
A530	AZZANO DECIMO	PN	0*
A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5
A531	AZZATE	VA	0,5
A532	AZZIO	VA	0,1
A533	AZZONE	BG	0,3
A534	BACENO	VB	0*
A535	BACOLI	NA	0,4
A536	BADALUCCO	IM	0,5
M214	BADESI	SS	0*
A537	BADIA - ABTEI.	BZ	0*
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,4
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,5
A541	BADIA TEDALDA	AR	0*
A542	BADOLATO	CZ	0,5
A544	BAGALADI	RC	0,4
A546	BAGHERIA	PA	0,3
A547	BAGNACAVALLO	RA	0,4
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,5
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,2
A555	BAGNASCO	CN	0,3
A557	BAGNATICA	BG	0*
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0,1
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,4
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,5
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0,1
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0,1
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*
A576	BAGNONE	MS	0,1
A577	BAGNOREGIO	VT	0,4
A578	BAGOLINO	BS	0,4
A579	BAIA E LATINA	CE	0*
A580	BAIANO	AV	0,2
A581	BAIARDO	IM	0,2
A584	BAIRO	TO	0,4
A586	BAISO	RE	0*
A587	BALANGERO	TO	0,5
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,5
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,3
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4
A592	BALESTRATE	PA	0*
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A594	BALLABIO	LC	0,2
A597	BALLAO	CA	0*
A599	BALME	TO	0*
A600	BALMUCCIA	VC	0*
A601	BALOCCO	VC	0*
A603	BALSORANO	AQ	0,2
A604	BALVANO	PZ	0,5
A605	BALZOLA	AL	0,5
A606	BANARI	SS	0*
A607	BANCHETTE	TO	0,4
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4
A612	BANZI	PZ	0*
A613	BAONE	PD	0,5
A614	BARADILI	OR	0*
A615	BARAGIANO	PZ	0,5
A616	BARANELLO	CB	0*
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*
A618	BARANZATE	MI	0,2
A619	BARASSO	VA	0,15
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*
A625	BARBANIA	TO	0,4
A626	BARBARA	AN	0,4
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2
A629	BARBARESCO	CN	0,4
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,4
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*
A634	BARBIANELLO	PV	0*
A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	0*
A637	BARBONA	PD	0,5
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5
A639	BARCHI	PU	0,5
A640	BARCIS	PN	0*
A643	BARD	AO	0*
A645	BARDELLO	VA	0,2
A646	BARDI	PR	0,4
A647	BARDINETO	SV	0*
A650	BARDOLINO	VR	0,2
A651	BARDONECCHIA	TO	0*
A652	BAREGGIO	MI	0,5
A653	BARENGO	NO	0,2
A655	BARESSA	OR	0*
A656	BARETE	AQ	0*
A657	BARGA	LU	0,4
A658	BARGAGLI	GE	0,35
A660	BARGE	CN	0,4
A661	BARGHE	BS	0,4
A662	BARI	BA	0,5
A663	BARI SARDO	NU	0,5
A664	BARIANO	BG	0,5
A665	BARICELLA	BO	0,4
A666	BARILE	PZ	0,5
A667	BARISCIANO	AQ	0*
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A669	BARLETTA	BA	0*
A670	BARNI	CO	0,2
A671	BAROLO	CN	0,5
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5
A674	BARONISSI	SA	0,5
A676	BARRAFRANCA	EN	0*
A677	BARRALI	CA	0,2
A678	BARREA	AQ	0*
A681	BARUMINI	CA	0*
A683	BARZAGO	LC	0,2
A684	BARZANA	BG	0,4
A686	BARZANO'	LC	0*
A687	BARZIO	LC	0*
A689	BASALUZZO	AL	0,3
A690	BASCAPE'	PV	0,4
A691	BASCHI	TR	0,4
A692	BASCIANO	TE	0,5
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*
A696	BASELICE	BN	0,2
A697	BASIANO	MI	0,5
A698	BASICO'	ME	0,5
A699	BASIGLIO	MI	0*
A700	BASILIANO	UD	0,4
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4
A704	BASSANO ROMANO	VT	0,2
A707	BASSIANO	LT	0,5
A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A713	BASTIGLIA	MO	0,1
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A718	BATTUDA	PV	0,1
A719	BAUCINA	PA	0,4
A721	BAULADU	OR	0*
A722	BAUNEI	NU	0*
A725	BAVENO	VB	0,3
A726	BAZZANO	BO	0,2
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A729	BEDIZZOLE	BS	0*
A730	BEDOLLO	TN	0*
A731	BEDONIA	PR	0,4
A732	BEDULITA	BG	0,2
A733	BEE	VB	0,5
A734	BEINASCO	TO	0,333
A735	BEINETTE	CN	0*
A736	BELCASTRO	CZ	0*
A737	BELFIORE	VR	0,2
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,5
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A741	BELGIOIOSO	PV	0,5
A742	BELGIRATE	VB	0,2
A743	BELLA	PZ	0,1
A744	BELLAGIO	CO	0*
A745	BELLANO	LC	0,5
A746	BELLANTE	TE	0,4
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*
A749	BELLEGRA	RM	0*
A750	BELLINO	CN	0*
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5
M294	BELLIZZI	SA	0,2
A755	BELLONA	CE	0,1
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A757	BELLUNO	BL	0,5
A759	BELLUSCO	MI	0,2
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0*
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A766	BELPASSO	CT	0*
A768	BELSITO	CS	0,1
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A770	BELVEGLIO	AT	0,5
A776	BELVI	NU	0*
A777	BEMA	SO	0*
A778	BENE LARIO	CO	0*
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,4
A780	BENESTARE	RC	0,5
A781	BENETUTTI	SS	0*
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,5
A784	BENNA	BI	0,5
A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4
A786	BERBENNO	BG	0,4
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A788	BERCETO	PR	0,4
A789	BERCHIDDA	SS	0*
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*
A792	BEREGUARDO	PV	0,5
A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A794	BERGAMO	BG	0,5
A795	BERGANTINO	RO	0,1
A796	BERGEGGI	SV	0*
A798	BERGOLO	CN	0,5
A799	BERLINGO	BS	0,2
A801	BERNALDA	MT	0,4
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A805	BERNEZZO	CN	0*
A806	BERRA	FE	0,4
A808	BERSONE	TN	0*
A809	BERTINORO	FC	0,2
A810	BERTIOLO	UD	0,3
A811	BERTONICO	LO	0,1
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1
A816	BERZO DEMO	BS	0,3
A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,35
A819	BESANO	VA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A820	BESATE	MI	0,2
A821	BESENELLO	TN	0*
A823	BESENZONE	PC	0,2
A825	BESNATE	VA	0,2
A826	BESOZZO	VA	0,2
A827	BESSUDE	SS	0*
A831	BETTOLA	PC	0,4
A832	BETTONA	PG	0,4
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5
A835	BEVAGNA	PG	0,4
A836	BEVERINO	SP	0,5
A837	BEVILACQUA	VR	0,4
A839	BEZZECCA	TN	0*
A841	BIANCAVILLA	CT	0*
A842	BIANCHI	CS	0,4
A843	BIANCO	RC	0,4
A844	BIANDRATE	NO	0*
A845	BIANDRONNO	VA	0,5
A846	BIANZANO	BG	0,1
A847	BIANZE'	VC	0,4
A848	BIANZONE	SO	0*
A849	BIASSONO	MI	0*
A850	BIBBIANO	RE	0,5
A851	BIBBIENA	AR	0,1
A852	BIBBONA	LI	0*
A853	BIBIANA	TO	0,2
A854	BICCARI	FG	0*
A855	BICINICCO	UD	0,1
A856	BIDONI'	OR	0*
A859	BIELLA	BI	0,5
A861	BIENNO	BS	0*
A863	BIENO	TN	0*
A864	BIENTINA	PI	0*
A866	BIGARELLO	MN	0,2
A870	BINAGO	CO	0,4
A872	BINASCO	MI	0,3
A874	BINETTO	BA	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,5
A877	BIONAZ	AO	0*
A878	BIONE	BS	0,2
A880	BIRORI	NU	0*
A881	BISACCIA	AV	0,4
A882	BISACQUINO	PA	0,5
A883	BISCEGLIE	BA	0,5
A884	BISEGNA	AQ	0*
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,5
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A891	BISUSCHIO	VA	0*
A892	BITETTO	BA	0,4
A893	BITONTO	BA	0,4
A894	BITRITTO	BA	0,5
A895	BITTI	NU	0*
A896	BIVONA	AG	0*
A897	BIVONGI	RC	0,5
A898	BIZZARONE	CO	0,4
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*
A903	BLELLO	BG	0*
A857	BLERA	VT	0,5
A904	BLESSAGNO	CO	0,4
A905	BLEVIO	CO	0,4
M268	BLUFI	PA	0*
A906	BOARA PISANI	PD	0,2
A909	BOBBIO	PC	0,1
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,1
A911	BOCA	NO	0*
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0,1
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4
A916	BOCENAGO	TN	0*
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,38
A922	BOGLIASCO	GE	0,5
A925	BOGNANCO	VB	0*
A929	BOGOGNO	NO	0,4
A930	BOIANO	CB	0,4
A931	BOISSANO	SV	0,2
A932	BOLANO	SP	0,2
A933	BOLBENO	TN	0*
A937	BOLGARE	BG	0*
A940	BOLLATE	MI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,5
A944	BOLOGNA	BO	0,4
A945	BOLOGNANO	PE	0,4
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2
A947	BOLOGNOLA	MC	0*
A948	BOLOTANA	NU	0*
A949	BOLSENA	VT	0,2
A950	BOLTIERE	BG	0,2
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ	0,2
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0*
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*
A955	BOMARZO	VT	0,4
A956	BOMBA	CH	0,5
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5
A958	BOMPIETRO	PA	0*
A959	BOMPORTO	MO	0,1
A960	BONARCADO	OR	0*
A961	BONASSOLA	SP	0*
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5
A964	BONAVIGO	VR	0,5
A965	BONDENO	FE	0,4
A967	BONDO	TN	0*
A968	BONDONE	TN	0*
A970	BONEA	BN	0,5
A971	BONEFRO	CB	0*
A972	BONEMERSE	CR	0,3
A973	BONIFATI	CS	0,5
A975	BONITO	AV	0,5
A976	BONNANARO	SS	0*
A977	BONO	SS	0*
A978	BONORVA	SS	0*
A979	BONVICINO	CN	0*
A981	BORBONA	RI	0,4
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*
A983	BORDANO	UD	0,2
A984	BORDIGHERA	IM	0,2
A986	BORDOLANO	CR	0*
A987	BORE	PR	0,1
A988	BORETTO	RE	0,2
A989	BORGARELLO	PV	0*
A990	BORGARO TORINESE	TO	0*
A991	BORGETTO	PA	0,2
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,4
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,5
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4
B001	BORGHI	FC	0*
B002	BORGIA	CZ	0,2
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,1
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4
B010	BORGO DI TERZO	BG	0*
B026	BORGO PACE	PU	0,5
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0,1
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,4
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,35
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,5
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5
B043	BORGO TICINO	NO	0,5
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,5
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*
A996	BORGO VELINO	RI	0,3
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4
B011	BORGOFORTE	MN	0,5
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0,2
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,25
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B019	BORGOMANERO	NO	0,1
B020	BORGOMARO	IM	0,5
B021	BORGOMASINO	TO	0,4
B024	BORGONE SUSA	TO	0,35
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,5
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0*
B031	BORGORICCO	PD	0,2
B008	BORGOROSE	RI	0,4
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2
B041	BORGOSESIA	VC	0,15
B048	BORMIDA	SV	0,5
B049	BORMIO	SO	0,5
B051	BORNASCO	PV	0,4
B054	BORNO	BS	0,5
B055	BORONEDDU	OR	0*
B056	BORORE	NU	0*
B057	BORRELLO	CH	0*
B058	BORRIANA	BI	0,5
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4
B062	BORTIGALI	NU	0*
B063	BORTIGIADAS	SS	0*
B064	BORUTTA	SS	0*
B067	BORZONASCA	GE	0*
B068	BOSA	NU	0,5
B069	BOSARO	RO	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4
B071	BOSCO MARENGO	AL	0,3
B075	BOSCONERO	TO	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,5
B077	BOSCOTRECASE	NA	0,1
B078	BOSENTINO	TN	0*
B079	BOSIA	CN	0,3
B080	BOSIO	AL	0*
B081	BOSISIO PARINI	LC	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B083	BOSSICO	BG	0,4
B084	BOSSOLASCO	CN	0,5
B085	BOTRICELLO	CZ	0,5
B086	BOTRUGNO	LE	0,5
B088	BOTTANUCO	BG	0*
B091	BOTTICINO	BS	0*
B094	BOTTIDDA	SS	0*
B097	BOVA	RC	0*
B099	BOVA MARINA	RC	0,4
B098	BOVALINO	RC	0,5
B100	BOVEGNO	BS	0*
B101	BOVES	CN	0,4
B102	BOVEZZO	BS	0,2
A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2
B104	BOVINO	FG	0,4
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0,4
B106	BOVOLENTA	PD	0,4
B107	BOVOLONE	VR	0,5
B109	BOZZOLE	AL	0,5
B110	BOZZOLO	MN	0,2
B111	BRA	CN	0,35
B112	BRACCA	BG	0,4
B114	BRACCIANO	RM	0,5
B115	BRACIGLIANO	SA	0,2
B116	BRAIES - PRAGS.	BZ	0*
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,3
B120	BRANDICO	BS	0*
B121	BRANDIZZO	TO	0,5
B123	BRANZI	BG	0*
B124	BRAONE	BS	0*
B126	BREBBIA	VA	0,5
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,4
B131	BREGANO	VA	0,4
B132	BREGANZE	VI	0,3
B134	BREGNANO	CO	0,4
B135	BREGUZZO	TN	0*
B136	BREIA	VC	0,2
B137	BREMBATE	BG	0,4
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5
B140	BREMBILLA	BG	0,4
B141	BREMBIO	LO	0,2
B142	BREME	PV	0,4
B143	BRENDOLA	VI	0,3
B144	BRENNA	CO	0,5
B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	0*
B149	BRENO	BS	0
B150	BRENTA	VA	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,5
B153	BRENTONICO	TN	0*
B154	BRENZONE	VR	0*
B156	BRESCELLO	RE	0,3
B157	BRESCIA	BS	0*
B158	BRESIMO	TN	0*
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
B160	BRESSANONE - BRIXEN.	BZ	0,2
B161	BRESSANVIDO	VI	0,2
B162	BRESSO	MI	0,5
B165	BREZ	TN	0*
B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0*
B167	BRIAGLIA	CN	0*
B169	BRIATICO	VV	0,2
B171	BRICHERASIO	TO	0,35
B172	BRIENNO	CO	0,4
B173	BRIENZA	PZ	0,1
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B176	BRIGA NOVARESE	NO	0*
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,5
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*
B180	BRINDISI	BR	0,5
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1
B182	BRINZIO	VA	0,4
B183	BRIONA	NO	0,4
B184	BRIONE	BS	0,4
B185	BRIONE	TN	0*
B187	BRIOSCO	MI	0,1
B188	BRISIGHELLA	RA	0,5
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5
B192	BRISSOGNE	AO	0*
B193	BRITTOLI	PE	0,5
B194	BRIVIO	LC	0*
B195	BROCCOSTELLA	FR	0,4
B196	BROGLIANO	VI	0,5
B197	BROGNATURO	VV	0,2
B198	BROLO	ME	0*
B200	BRONDELLO	CN	0,4
B201	BRONI	PV	0,3
B202	BRONTE	CT	0*
B203	BRONZOLO - BRANZOLL.	BZ	0,2
B204	BROSSASCO	CN	0,5
B205	BROSSO	TO	0*
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*
B209	BROZOLO	TO	0,2
B212	BRUGHERIO	MI	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,4
B214	BRUGNATO	SP	0*
B215	BRUGNERA	PN	0*
B216	BRUINO	TO	0,2
B217	BRUMANO	BG	0*
B218	BRUNATE	CO	0,1
B219	BRUNELLO	VA	0*
B220	BRUNICO - BRUNECK.	BZ	0*
B221	BRUNO	AT	0,4
B223	BRUSAPORTO	BG	0*
B225	BRUSASCO	TO	0,4
B227	BRUSCIANO	NA	0,5
B228	BRUSIMPIANO	VA	0*
B229	BRUSNENGO	BI	0,3
B230	BRUSSON	AO	0*
B232	BRUZOLO	TO	0,25
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0*
B235	BUBBIANO	MI	0,4
B236	BUBBIO	AT	0,3
B237	BUCCHERI	SR	0*
B238	BUCCHIANICO	CH	0,5
B239	BUCCIANO	BN	0*
B240	BUCCINASCO	MI	0*
B242	BUCCINO	SA	0*
B243	BUCINE	AR	0,1
B246	BUDDUSO'	SS	0*
B247	BUDOIA	PN	0*
B248	BUDONI	NU	0,2
B249	BUDRIO	BO	0,2
B250	BUGGERRU	CA	0,5
B251	BUGGIANO	PT	0,2
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0*
B256	BUGNARA	AQ	0*
B258	BUGUGGIATE	VA	0,5
B259	BUJA	UD	0*
B261	BULCIAGO	LC	0,4
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
B264	BULTEI	SS	0*
B265	BULZI	SS	0*
B266	BUONABITACOLO	SA	0,3
B267	BUONALBERGO	BN	0*
B269	BUONCONVENTO	SI	0,2
B270	BUONVICINO	CS	0,5
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
B274	BURCEI	CA	0,5
B275	BURGIO	AG	0*
B276	BURGOS	SS	0*
B278	BURIASCO	TO	0,2
B279	BUROLO	TO	0,2
B280	BURONZO	VC	0*
B281	BUSACHI	OR	0*
B282	BUSALLA	GE	0,4
B283	BUSANA	RE	0*
B284	BUSANO	TO	0,2
B285	BUSCA	CN	0,4
B286	BUSCATE	MI	0,2
B287	BUSCEMI	SR	0,5
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5
B289	BUSNAGO	MI	0*
B292	BUSSERO	MI	0,2
B293	BUSSETO	PR	0,4
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0,1
B295	BUSSO	CB	0*
B296	BUSSOLENGO	VR	0,5
B297	BUSSOLENO	TO	0,5
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0*
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
B302	BUTERA	CL	0,25
B303	BUTI	PI	0,2
B304	BUTTAPIETRA	VR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,4
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0*
B309	BUTTRIO	UD	0*
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2
B311	CABELLA LIGURE	AL	0*
B313	CABIATE	CO	0,2
B314	CABRAS	OR	0*
B315	CACCAMO	PA	0,5
B319	CACCURI	KR	0*
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0*
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4
B332	CADEO	PC	0,4
B335	CADERZONE	TN	0*
B345	CADONEGHE	PD	0,5
B346	CADORAGO	CO	0,3
B347	CADREZZATE	VA	0,5
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1
B350	CAFASSE	TO	0*
B351	CAGGIANO	SA	0,5
B352	CAGLI	PU	0,4
B354	CAGLIARI	CA	0,5
B355	CAGLIO	CO	0*
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2
B359	CAGNO	CO	0,1
B360	CAGNO'	TN	0*
B361	CAIANELLO	CE	0,5
B362	CAIAZZO	CE	0,3
B364	CAINES - KUENS.	BZ	0*
B365	CAINO	BS	0*
B366	CAIOLO	SO	0,2
B367	CAIRANO	AV	0*
B368	CAIRATE	VA	0*
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,5
B371	CAIVANO	NA	0,4
B374	CALABRITTO	AV	0,4
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,4
B376	CALAMANDRANA	AT	0,3
B377	CALAMONACI	AG	0,2
B378	CALANGIANUS	SS	0,2
B379	CALANNA	RC	0,2
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4
B381	CALASCIBETTA	EN	0*
B382	CALASCIO	AQ	0*
B383	CALASETTA	CA	0,2
B384	CALATABIANO	CT	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,5
B386	CALAVINO	TN	0*
B388	CALCATA	VT	0,5
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*
B390	CALCI	PI	0,5
B391	CALCIANO	MT	0*
B392	CALCINAIA	PI	0,4
B393	CALCINATE	BG	0*
B394	CALCINATO	BS	0,2
B395	CALCIO	BG	0,5
B396	CALCO	LC	0*
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO KALTERN AN DE.	BZ	0*
B398	CALDAROLA	MC	0,2
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0,1
B400	CALDES	TN	0*
B402	CALDIERO	VR	0,4
B403	CALDOGNO	VI	0,3
B404	CALDONAZZO	TN	0*
B405	CALENDASCO	PC	0*
B406	CALENZANO	FI	0*
B408	CALESTANO	PR	0,4
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4
B413	CALIMERA	LE	0,3
B415	CALITRI	AV	0,2
B416	CALIZZANO	SV	0*
B417	CALLABIANA	BI	0,5
B418	CALLIANO	AT	0,2
B419	CALLIANO	TN	0*
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2
B424	CALOPEZZATI	CS	0*
B425	CALOSSO	AT	0,5
B426	CALOVETO	CS	0*
B427	CALTABELLOTTA	AG	0*
B428	CALTAGIRONE	CT	0*
B429	CALTANISSETTA	CL	0*
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4
B432	CALTO	RO	0,2
B433	CALTRANO	VI	0,2
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5
B435	CALUSO	TO	0,5
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2
B439	CALVATONE	CR	0,2
B440	CALVELLO	PZ	0*
B441	CALVENE	VI	0,2
B442	CALVENZANO	BG	0,3
B443	CALVERA	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2
B447	CALVIGNANO	PV	0*
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2
B450	CALVISANO	BS	0,5
B452	CALVIZZANO	NA	0,4
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,5
B455	CAMAIORE	LU	0,2
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4
B457	CAMANDONA	BI	0,5
B460	CAMASTRA	AG	0,4
B461	CAMBIAGO	MI	0*
B462	CAMBIANO	TO	0*
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,5
B467	CAMERANA	CN	0,4
B468	CAMERANO	AN	0,5
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0*
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4
B473	CAMERI	NO	0,2
B474	CAMERINO	MC	0,4
B476	CAMEROTA	SA	0,5
B477	CAMIGLIANO	CE	0,4
B479	CAMINATA	PC	0*
B481	CAMINI	RC	0*
B482	CAMINO	AL	0,5
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0
B484	CAMISANO	CR	0,1
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA	AG	0,5
B489	CAMO	CN	0,5
B490	CAMOGLI	GE	0*
B492	CAMPAGNA	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3
B497	CAMPAGNATICO	GR	0
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0*
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*
B500	CAMPANA	CS	0*
B501	CAMPARADA	MI	0,5
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0,2
B505	CAMPERTOGNO	VC	0,5
B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,4
B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,5
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,2
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0,1
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0,2
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*
B515	CAMPLI	TE	0,4
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*
B529	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD.	BZ	0*
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,4
B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS.	BZ	0*
B519	CAMPOBASSO	CB	0,4
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,5
B522	CAMPOCHIARO	CB	0*
B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4
B525	CAMPODENNO	TN	0*
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4
B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,2
B530	CAMPODOLCINO	SO	0*
B531	CAMPODORO	PD	0,2
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,5
B535	CAMPOFIORITO	PA	0*
B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*
B537	CAMPOFRANCO	CL	0*
B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,2
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,3
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5
B544	CAMPOLIETO	CB	0,2
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0*
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,45
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,5
B550	CAMPOMARINO	CB	0,4
B551	CAMPOMORONE	GE	0,5
B554	CAMPONOGARA	VE	0,5
B555	CAMPORA	SA	0*
B556	CAMPOREALE	PA	0*
B557	CAMPORGIANO	LU	0,5
B559	CAMPOROSSO	IM	0,2
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4
B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0,4
B565	CAMPOSANO	NA	0,5
B566	CAMPOSANTO	MO	0,2
B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*
B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*
B572	CAMUGNANO	BO	0,4
B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*
B573	CANALE	CN	0,4
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5
B576	CANALE MONTERANO	RM	0
B578	CANARO	RO	0,4
B579	CANAZEI	TN	0*
B580	CANCELLARA	PZ	0,1
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,1
B582	CANDA	RO	0,2
B584	CANDELA	FG	0,4
B586	CANDELO	BI	0,5
B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,35
B589	CANDIANA	PD	0,4
B590	CANDIDA	AV	0,5
B591	CANDIDONI	RC	0,5
B592	CANDIOLO	TO	0,3
B593	CANEGRATE	MI	0,1
B594	CANELLI	AT	0,4
B597	CANEPINA	VT	0*
B598	CANEVA	PN	0*
B599	CANEVINO	PV	0,2
B602	CANICATTI'	AG	0,4
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,4
B604	CANINO	VT	0,4
B605	CANISCHIO	TO	0*
B606	CANISTRO	AQ	0,2
B607	CANNA	CS	0*
B608	CANNALONGA	SA	0*
B609	CANNARA	PG	0,2
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,2
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0,4
B615	CANNOBIO	VB	0,2
B616	CANNOLE	LE	0*
B617	CANOLO	RC	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,5
B621	CANOSIO	CN	0
C669	CANOSSA	RE	0,2
B624	CANSANO	AQ	0*
B626	CANTAGALLO	PO	0,5
B627	CANTALICE	RI	0,4
B628	CANTALUPA	TO	0,4
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,4
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5
B633	CANTARANA	AT	0,5
B634	CANTELLO	VA	0,2
B635	CANTERANO	RM	0*
B636	CANTIANO	PU	0,5
B637	CANTOIRA	TO	0,2
B639	CANTU'	CO	0*
B640	CANZANO	TE	0,4
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,5
B643	CAORSO	PC	0
B644	CAPACCIO	SA	0*
B645	CAPACI	PA	0,5
B646	CAPALBIO	GR	0*
B647	CAPANNOLI	PI	0,4
B648	CAPANNORI	LU	0,2
B649	CAPENA	RM	0,5
B650	CAPERGNANICA	CR	0*
B651	CAPESTRANO	AQ	0*
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B655	CAPISTRANO	VV	0,1
B656	CAPISTRELLO	AQ	0,2
B658	CAPITIGNANO	AQ	0*
B660	CAPIZZI	ME	0*
B661	CAPIZZONE	BG	0*
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5
B663	CAPODIMONTE	VT	0,1
B667	CAPODRISE	CE	0,2
B669	CAPOLIVERI	LI	0,4
B670	CAPOLONA	AR	0,5
B671	CAPONAGO	MI	0*
B672	CAPORCIANO	AQ	0*
B674	CAPOSELE	AV	0*
B675	CAPOTERRA	CA	0,4
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B677	CAPPADOCIA	AQ	0*
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0,1
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5
B682	CAPRACOTTA	IS	0*
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,2
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,2
B686	CAPRALBA	CR	0,2
B688	CAPRANICA	VT	0,2
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0*
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B691	CAPRAROLA	VT	0,5
B692	CAPRAUNA	CN	0*
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1
B694	CAPREZZO	VB	0*
B696	CAPRI	NA	0,5
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B697	CAPRIANA	TN	0*
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0*
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,4
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,2
B705	CAPRIE	TO	0,1
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0*
B707	CAPRIGLIO	AT	0,4
B708	CAPRILE	BI	0,4
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,4
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,5
B711	CAPRIOLO	BS	0*
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0,1
B715	CAPUA	CE	0,5
B716	CAPURSO	BA	0*
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0*
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4
B719	CARAGLIO	CN	0,1
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2
B722	CARAMANICO TERME	PE	0,2
B723	CARANO	TN	0*
B724	CARAPELLE	FG	0,5
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*
B726	CARASCO	GE	0*
B727	CARASSAI	AP	0,5
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B730	CARATE URIO	CO	0*
B731	CARAVAGGIO	BG	0,5
B732	CARAVATE	VA	0,2
B733	CARAVINO	TO	0,4
B734	CARAVONICA	IM	0,5
B735	CARBOGNANO	VT	0,4
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2
B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0*
B742	CARBONATE	CO	0*
B743	CARBONE	PZ	0,2
B744	CARBONERA	TV	0,4
B745	CARBONIA	CA	0,2
B748	CARCARE	SV	0,5
B749	CARCERI	PD	0,5
B752	CARCOFORO	VC	0*
B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*
B755	CARDE'	CN	0,5
M285	CARDEDU	NU	0*
B756	CARDETO	RC	0*
B758	CARDINALE	CZ	0*
B759	CARDITO	NA	0,4
B760	CAREGGINE	LU	0*
B762	CAREMA	TO	0,2
B763	CARENNO	LC	0,2
B765	CARENTINO	AL	0*
B766	CARERI	RC	0,2
B767	CARESANA	VC	0,4
B768	CARESANABLOT	VC	0*
B769	CAREZZANO	AL	0*
B771	CARFIZZI	KR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B772	CARGEGHE	SS	0*
B774	CARIATI	CS	0,4
B776	CARIFE	AV	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,5
B778	CARIMATE	CO	0,2
B779	CARINARO	CE	0,4
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B782	CARISIO	VC	0*
B783	CARISOLO	TN	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*
B787	CARLENTINI	SR	0,5
B788	CARLINO	UD	0,2
B789	CARLOFORTE	CA	0,2
B790	CARLOPOLI	CZ	0,1
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4
B792	CARMIANO	LE	0,4
B794	CARMIGNANO	PO	0,2
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*
B796	CARNAGO	VA	0,4
B798	CARNATE	MI	0,5
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4
B802	CAROLEI	CS	0,2
B803	CARONA	BG	0*
B804	CARONIA	ME	0,2
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2
B807	CARONNO VARESINO	VA	0,1
B808	CAROSINO	TA	0,5
B809	CAROVIGNO	BR	0,5
B810	CAROVILLI	IS	0,2
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*
B813	CARPANZANO	CS	0,5
B814	CARPASIO	IM	0*
B816	CARPEGNA	PU	0,4
B817	CARPENEDOLO	BS	0*
B818	CARPENETO	AL	0,4
B819	CARPI	MO	0,2
B820	CARPIANO	MI	0*
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0*
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,5
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4
B829	CARPINO	FG	0,5
B830	CARPINONE	IS	0,1
B832	CARRARA	MS	0,1
B835	CARRE'	VI	0,2
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*
B838	CARRO	SP	0*
B839	CARRODANO	SP	0*
B840	CARROSIO	AL	0*
B841	CARRU'	CN	0*
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,3
B846	CARTOCETO	PU	0,5
B847	CARTOSIO	AL	0*
B848	CARTURA	PD	0*
B850	CARUGATE	MI	0,4
B851	CARUGO	CO	0,2
B853	CARUNCHIO	CH	0*
B854	CARVICO	BG	0,2
B856	CARZANO	TN	0*
B857	CASABONA	KR	0,5
B858	CASACALENDA	CB	0,5
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5
B860	CASAGIOVE	CE	0,2
B870	CASAL CERMELLI	AL	0
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5
B895	CASAL VELINO	SA	0,4
B861	CASALANGUIDA	CH	0*
B862	CASALATTICO	FR	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5
B865	CASALBORDINO	CH	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,4
B867	CASALBORGONE	TO	0,4
B868	CASALBUONO	SA	0*
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,5
B871	CASALCIPRANO	CB	0*
B873	CASALDUNI	BN	0,3
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B875	CASALE LITTA	VA	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,4
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,1
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B886	CASALEONE	VR	0,2
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0*
B892	CASALFIUMANESE	BO	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0*
B894	CASALGRASSO	CN	0,4
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2
B897	CASALINO	NO	0*
B898	CASALMAGGIORE	CR	0
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2
B900	CASALMORANO	CR	0,1
B901	CASALMORO	MN	0,1
B902	CASALNOCETO	AL	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,5
B907	CASALOLDO	MN	0,2
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2
B911	CASALROMANO	MN	0,5
B912	CASALSERUGO	PD	0,5
B916	CASALUCE	CE	0*
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5
B919	CASALVIERI	FR	0,1
B920	CASALVOLONE	NO	0*
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4
B922	CASAMARCIANO	NA	0,2
B923	CASAMASSIMA	BA	0*
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*
B925	CASANDRINO	NA	0,4
B928	CASANOVA ELVO	VC	0*
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,5
B929	CASANOVA LONATI	PV	0*
B932	CASAPE	RM	0*
M260	CASAPESENNA	CE	0*
B933	CASAPINTA	BI	0,3
B934	CASAPROTA	RI	0,1
B935	CASAPULLA	CE	0,1
B936	CASARANO	LE	0*
B937	CASARGO	LC	0*
B938	CASARILE	MI	0,4
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4
B941	CASASCO	AL	0,4
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2
B943	CASATENOVO	LC	0,35
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,5
B947	CASAZZA	BG	0,5
B948	CASCIA	PG	0,2
B949	CASCIAGO	VA	0,5
A559	CASCIANA TERME	PI	0,4
B950	CASCINA	PI	0,4
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5
B954	CASEI GEROLA	PV	0*
B955	CASELETTE	TO	0*
B956	CASELLA	GE	0,3
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,1
B958	CASELLE LURANI	LO	0,1
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,4
B965	CASIER	TV	0,1
B966	CASIGNANA	RC	0,5
B967	CASINA	RE	0,3
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0*
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,2
B978	CASNIGO	BG	0*
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,5
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,5
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5
B985	CASOLI	CH	0,5
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4
B989	CASOREZZO	MI	0,2
B990	CASORIA	NA	0,5
B991	CASORZO	AT	0*
A472	CASPERIA	RI	0,4
B993	CASPOGGIO	SO	0*
B994	CASSACCO	UD	0,2
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,1
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,2
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*
C006	CASSARO	SR	0*
C007	CASSIGLIO	BG	0,4
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*
C022	CASSINASCO	AT	0,5
C027	CASSINE	AL	0,4
C030	CASSINELLE	AL	0,3
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2
C034	CASSINO	FR	0,5
C037	CASSOLA	VI	0*
C038	CASSOLNOVO	PV	0,2
C041	CASTAGNARO	VR	0,4
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5
C046	CASTAGNITO	CN	0,2
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3
C050	CASTANA	PV	0*
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4
C053	CASTEGGIO	PV	0,2
C055	CASTEGNATO	BS	0*
C056	CASTEGNERO	VI	0,2
C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,4
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0*
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,2
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,2
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,5
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0*
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,3
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0*
C208	CASTEL MELLA	BS	0*
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,2
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
C057	CASTELBALDO	PD	0,4
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,4
C060	CASTELBELLINO	AN	0,25
C062	CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS.	BZ	0*
C063	CASTELBIANCO	SV	0,2
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*
C067	CASTELBUONO	PA	0,2
C069	CASTELCIVITA	SA	0,2
C072	CASTELCOVATI	BS	0*
C073	CASTELCUCCO	TV	0,1
C074	CASTELDACCIA	PA	0*
C080	CASTELDELCI	PU	0,4
C081	CASTELDELFINO	CN	0*
C089	CASTELDIDONE	CR	0,4
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,47
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,3
C103	CASTELFONDO	TN	0*
C104	CASTELFORTE	LT	0,2
C105	CASTELFRANCI	AV	0,1
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,4
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,4
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,4
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1
C128	CASTELLALTO	TE	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C133	CASTELLAMONTE	TO	0,1
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
C136	CASTELLANETA	TA	0,5
C137	CASTELLANIA	AL	0*
C139	CASTELLANZA	VA	0,3
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
C141	CASTELLARANO	RE	0,1
C143	CASTELLARO	IM	0,2
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0*
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,4
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
C153	CASTELLEONE	CR	0,3
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
C154	CASTELLERO	AT	0,2
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0*
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,4
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0,2
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0*
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,35
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C169	CASTELLI	TE	0,4
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4
C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,1
C177	CASTELLIRI	FR	0,4
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,4
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,5
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0*
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,2
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5
C205	CASTELMAGNO	CN	0,2
C206	CASTELMARTE	CO	0*
C207	CASTELMASSA	RO	0,5
C197	CASTELMAURO	CB	0,1
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
C210	CASTELMOLA	ME	0,5
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,4
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,1
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C216	CASTELNUOVO	TN	0*
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,2
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,5
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,5
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,2
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4
C246	CASTELPETROSO	IS	0,1
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3
C250	CASTELPOTO	BN	0,4
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,1
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH.	BZ	0*
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*
B968	CASTELSILANO	KR	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0,1
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0,2
B129	CASTELVERDE	CR	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4
C286	CASTELVETRANO	TP	0*
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0*
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2
C292	CASTENASO	BO	0,1
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,2
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0,1
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0,1
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,5
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5
C321	CASTIGNANO	AP	0,5
C322	CASTILENTI	TE	0,5
C323	CASTINO	CN	0*
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,2
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,5
C330	CASTO	BS	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5
C332	CASTREZZATO	BS	0
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*
C337	CASTRO	BG	0,2
M261	CASTRO	LE	0*
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*
C340	CASTROCIELO	FR	0,5
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*
C108	CASTROLIBERO	CS	0,4
C343	CASTRONNO	VA	0,2
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0,1
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0,2
C349	CASTROVILLARI	CS	0*
C351	CATANIA	CT	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,5
C353	CATENANUOVA	EN	0,5
C354	CATIGNANO	PE	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*
C285	CAULONIA	RC	0,3
C359	CAUTANO	BN	0*
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4
C360	CAVA MANARA	PV	0,2
C362	CAVACURTA	LO	0*
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,2
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4
C372	CAVALESE	TN	0*
C374	CAVALLASCA	CO	0,2
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3
C377	CAVALLINO	LE	0,5
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*
C378	CAVALLIRIO	NO	0,2
C380	CAVARENO	TN	0*
C381	CAVARGNA	CO	0*
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,3
C383	CAVARZERE	VE	0,5
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0*
C387	CAVATORE	AL	0,5
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*
C390	CAVE	RM	0,5
C392	CAVEDAGO	TN	0*
C393	CAVEDINE	TN	0*
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5
C396	CAVERNAGO	BG	0,2
C398	CAVEZZO	MO	0,5
C400	CAVIZZANA	TN	0*
C404	CAVOUR	TO	0,4
C405	CAVRIAGO	RE	0*
C406	CAVRIANA	MN	0,4
C407	CAVRIGLIA	AR	0,3
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0,1
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,5
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*
C413	CECCANO	FR	0,4
C414	CECIMA	PV	0,2
C415	CECINA	LI	0,4
C417	CEDEGOLO	BS	0,4
C418	CEDRASCO	SO	0*
C420	CEFALA' DIANA	PA	0*
C421	CEFALU'	PA	0,2
C422	CEGGIA	VE	0,5
C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0,2
C426	CELANO	AQ	0,5
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*
C430	CELICO	CS	0*
C435	CELLA DATI	CR	0,1
C432	CELLA MONTE	AL	0,5
C436	CELLAMARE	BA	0,2
C437	CELLARA	CS	0*
C438	CELLARENGO	AT	0,2
C439	CELLATICA	BS	0*
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,1
C443	CELLE LIGURE	SV	0,5
C442	CELLE SAN VITO	FG	0*
C446	CELLENO	VT	0,2
C447	CELLERE	VT	0,4
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4
C450	CELLIO	VC	0,5
M262	CELLOLE	CE	0*
C452	CEMBRA	TN	0*
C453	CENADI	CZ	0*
C456	CENATE SOPRA	BG	0,4
C457	CENATE SOTTO	BG	0,5
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4
C459	CENE	BG	0*
C461	CENESELLI	RO	0,4
C463	CENGIO	SV	0,5
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*
C466	CENTALLO	CN	0,5
C469	CENTO	FE	0,2
C470	CENTOLA	SA	0,5
C472	CENTRACHE	CZ	0*
C471	CENTURIPE	EN	0,4
C474	CEPAGATTI	PE	0,4
C476	CEPPALONI	BN	0,2
C478	CEPPO MORELLI	VB	0*
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0*
C481	CERANESI	GE	0,5
C483	CERANO	NO	0,4
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0,2
C484	CERANOVA	PV	0,5
C485	CERASO	SA	0,2
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,1
C487	CERCENASCO	TO	0,5
C488	CERCEPICCOLA	CB	0*
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3
C492	CERCHIO	AQ	0,2
C493	CERCINO	SO	0*
C494	CERCIVENTO	UD	0*
C495	CERCOLA	NA	0,4
C496	CERDA	PA	0*
C498	CEREA	VR	0,2
C500	CEREGNANO	RO	0,25
C501	CERENZIA	KR	0*
C497	CERES	TO	0,2
C502	CERESARA	MN	0*
C503	CERESETO	AL	0,5
C504	CERESOLE ALBA	CN	0*
C505	CERESOLE REALE	TO	0*
C506	CERETE	BG	0,4
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C509	CERGNAGO	PV	0*
C510	CERIALE	SV	0*
C511	CERIANA	IM	0,2
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2
C513	CERIGNALE	PC	0,4
C514	CERIGNOLA	FG	0,5
C515	CERISANO	CS	0*
C516	CERMENATE	CO	0,2
A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ	0*
C517	CERMIGNANO	TE	0,5
C520	CERNOBBIO	CO	0,3
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C507	CERRETO GRUE	AL	0
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0,1
C531	CERRINA	AL	0,4
C532	CERRIONE	BI	0,2
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,2
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0*
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C533	CERRO TANARO	AT	0,2
C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C539	CERSOSIMO	PZ	0*
C540	CERTALDO	FI	0,4
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2
C542	CERVA	CZ	0,4
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,2
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C545	CERVARO	FR	0,5
C547	CERVASCA	CN	0*
C548	CERVATTO	VC	0*
C549	CERVENO	BS	0*
C550	CERVERE	CN	0,5
C551	CERVESINA	PV	0,4
C552	CERVETERI	RM	0,4
C553	CERVIA	RA	0,2
C554	CERVICATI	CS	0,5
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*
C557	CERVINARA	AV	0,2
C558	CERVINO	CE	0,2
C559	CERVO	IM	0,5
C560	CERZETO	CS	0*
C561	CESA	CE	0*
C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,4
C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C567	CESARA	VB	0,2
C568	CESARO'	ME	0*
C569	CESATE	MI	0,4
C573	CESENA	FC	0,2
C574	CESENATICO	FC	0,2
C576	CESINALI	AV	0,5
C578	CESIO	IM	0,5
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2
C580	CESSALTO	TV	0,4
C581	CESSANITI	VV	0,1
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C583	CESSOLE	AT	0,2
C584	CETARA	SA	0,5
C585	CETO	BS	0*
C587	CETONA	SI	0,2
C588	CETRARO	CS	0,2
C589	CEVA	CN	0,4
C591	CEVO	BS	0,4
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C595	CHAMBAVE	AO	0*
B491	CHAMOIS	AO	0*
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*
B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C598	CHARVENSOD	AO	0*
C294	CHATILLON	AO	0*
C599	CHERASCO	CN	0,2
C600	CHEREMULE	SS	0*
C604	CHIALAMBERTO	TO	0,1
C605	CHIAMPO	VI	0,5
C606	CHIANCHE	AV	0*
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,1
C609	CHIANNI	PI	0,5
C610	CHIANOCCO	TO	0,5
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C614	CHIARANO	TV	0,5
C615	CHIARAVALLE	AN	0,5
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C618	CHIARI	BS	0*
C619	CHIAROMONTE	PZ	0*
C620	CHIAUCI	IS	0*
C621	CHIAVARI	GE	0*
C623	CHIAVENNA	SO	0,4
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C625	CHIENES - KIENS.	BZ	0*
C627	CHIERI	TO	0,4
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,1
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,2
C632	CHIETI	CH	0,4
C633	CHIEUTI	FG	0,4
C634	CHIEVE	CR	0,35
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4
C638	CHIOGGIA	VE	0*
C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C640	CHIONS	PN	0*
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	0*
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C649	CHIUDUNO	BG	0*
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C651	CHIURO	SO	0,5
C652	CHIUSA - KLAUSEN.	BZ	0*
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,3
C656	CHIUSAFORTE	UD	0*
C657	CHIUSANICO	IM	0,5
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5
C661	CHIUSDINO	SI	0,3
C662	CHIUSI	SI	0,3
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4
C665	CHIVASSO	TO	0,5
M272	CIAMPINO	RM	0,5
C668	CIANCIANA	AG	0*
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C673	CICAGNA	GE	0,5
C674	CICALA	CZ	0,4
C675	CICCIANO	NA	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,5
C678	CICOGNOLO	CR	0,2
C679	CICONIO	TO	0,4
C680	CIGLIANO	VC	0,3
C681	CIGLIE'	CN	0*
C684	CIGOGNOLA	PV	0*
C685	CIGOLE	BS	0*
C686	CILAVEGNA	PV	0,2
C689	CIMADOLMO	TV	0,5
C691	CIMBERGO	BS	0*
C694	CIMEGO	TN	0*
C695	CIMINA'	RC	0,2
C696	CIMINNA	PA	0*
C697	CIMITILE	NA	0,4
C699	CIMOLAIS	PN	0*
C700	CIMONE	TN	0*
C701	CINAGLIO	AT	0*
C702	CINETO ROMANO	RM	0*
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,5
C705	CINIGIANO	GR	0,4
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5
C708	CINISI	PA	0,4
C709	CINO	SO	0*
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C712	CINTE TESINO	TN	0*
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,5
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4
C715	CINZANO	TO	0,5
C716	CIORLANO	CE	0,2
C718	CIPRESSA	IM	0,4
C719	CIRCELLO	BN	0,5
C722	CIRIE'	TO	0,5
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2
C724	CIRIMIDO	CO	0*
C725	CIRO'	KR	0,4
C726	CIRO' MARINA	KR	0*
C727	CIS	TN	0*
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0*
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5
C730	CISERANO	BG	0,4
C732	CISLAGO	VA	0
C733	CISLIANO	MI	0,2
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,5
C738	CISSONE	CN	0*
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5
C741	CISTERNINO	BR	0,5
C742	CITERNA	PG	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5
C743	CITTADELLA	PD	0*
C746	CITTADUCALE	RI	0*
C747	CITTANOVA	RC	0,5
C749	CITTAREALE	RI	0*
C751	CITTIGLIO	VA	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C754	CIVENNA	CO	0*
C755	CIVEZZA	IM	0,5
C756	CIVEZZANO	TN	0*
C757	CIVIASCO	VC	0,1
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0*
C763	CIVITA	CS	0,5
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4
C771	CIVITAQUANA	PE	0,4
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,5
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,2
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0*
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3
C785	CIVO	SO	0*
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*
C790	CLAUT	PN	0*
C791	CLAUZETTO	PN	0*
C792	CLAVESANA	CN	0*
C793	CLAVIERE	TO	0*
C794	CLES	TN	0*
C795	CLETO	CS	0*
C796	CLIVIO	VA	0*
C797	CLOZ	TN	0*
C800	CLUSONE	BG	0,1
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,1
C803	COAZZE	TO	0,2
C804	COAZZOLO	AT	0,4
C806	COCCAGLIO	BS	0,3
C807	COCCONATO	AT	0*
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA	0*
C811	COCULLO	AQ	0*
C812	CODEVIGO	PD	0,13
C813	CODEVILLA	PV	0,1
C814	CODIGORO	FE	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,5
C816	CODOGNO	LO	0,4
C817	CODROIPO	UD	0,1
C818	CODRONGIANOS	SS	0*
C819	COGGIOLA	BI	0,5
C820	COGLIATE	MI	0*
C821	COGNE	AO	0*
C823	COGOLETO	GE	0,5
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0,1
C826	COGORNO	GE	0,5
C829	COLAZZA	NO	0*
C830	COLBORDOLO	PU	0,5
C835	COLERE	BG	0*
C836	COLFELICE	FR	0*
C838	COLI	PC	0,4
C839	COLICO	LC	0,2
C840	COLLAGNA	RE	0*
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4
C844	COLLARMELE	AQ	0,4
C845	COLLAZZONE	PG	0,2
C851	COLLE BRIANZA	LC	0*
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2
C857	COLLE DI TORA	RI	0,5
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3
C846	COLLE SANNITA	BN	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5
C848	COLLE UMBERTO	TV	0,5
C850	COLLEBEATO	BS	0,2
C852	COLLECCHIO	PR	0,2
C853	COLLECORVINO	PE	0,5
C311	COLLEDARA	TE	0,4
C855	COLLEDIMACINE	CH	0,2
C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*
C858	COLLEFERRO	RM	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,5
C860	COLLEGNO	TO	0,4
C862	COLLELONGO	AQ	0,4
C864	COLLEPARDO	FR	0,2
C865	COLLEPASSO	LE	0,4
C866	COLLEPIETRO	AQ	0*
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,2
C869	COLLESALVETTI	LI	0,4
C871	COLLESANO	PA	0,2
C875	COLLETORTO	CB	0*
C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,5
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4
C879	COLLIANO	SA	0*
C882	COLLINAS	CA	0*
C883	COLLIO	BS	0,1
C884	COLLOBIANO	VC	0*
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,2
C886	COLMURANO	MC	0,45
C888	COLOBRARO	MT	0,3
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5
C893	COLOGNE	BS	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,5
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,2
C900	COLONNA	RM	0,5
C901	COLONNELLA	TE	0,2
C902	COLONNO	CO	0,4
C903	COLORINA	SO	0,2
C904	COLORNO	PR	0,2
C905	COLOSIMI	CS	0,2
C908	COLTURANO	MI	0,1
C910	COLZATE	BG	0,5
C911	COMABBIO	VA	0,2
C912	COMACCHIO	FE	0,1
C914	COMANO	MS	0,5
C917	COMAZZO	LO	0,2
C918	COMEGLIANS	UD	0*
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,5
C922	COMERIO	VA	0,2
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4
C926	COMIGNAGO	NO	0*
C927	COMISO	RG	0*
C928	COMITINI	AG	0,5
C929	COMIZIANO	NA	0*
C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2
C931	COMMEZZADURA	TN	0*
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,5
C937	COMUN NUOVO	BG	0,5
C935	COMUNANZA	AP	0,2
C938	CONA	VE	0,4
C941	CONCA CASALE	IS	0,5
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*
C943	CONCAMARISE	VR	0,5
C944	CONCEI	TN	0*
C946	CONCERVIANO	RI	0,5
C948	CONCESIO	BS	0*
C949	CONCO	VI	0,5
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,5
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C953	CONDINO	TN	0*
C954	CONDOFURI	RC	0,4
C955	CONDOVE	TO	0*
C956	CONDRO'	ME	0,5
C957	CONEGLIANO	TV	0,5
C958	CONFIENZA	PV	0*
C959	CONFIGNI	RI	0*
C960	CONFLENTI	CZ	0*
C962	CONIOLO	AL	0,1
C963	CONSELICE	RA	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,5
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4
C969	CONTIGLIANO	RI	0,4
C971	CONTRADA	AV	0,4
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C973	CONTRONE	SA	0*
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C975	CONVERSANO	BA	0,4
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0*
C977	CONZANO	AL	0,5
C978	COPERTINO	LE	0,3
C979	COPIANO	PV	0,2
C980	COPPARO	FE	0,4
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,5
C984	CORBARA	SA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,35
C987	CORBOLA	RO	0,4
C988	CORCHIANO	VT	0,5
C990	CORCIANO	PG	0,2
C991	CORDENONS	PN	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C993	CORDOVADO	PN	0*
C994	COREDO	TN	0*
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,4
C999	CORFINIO	AQ	0*
D003	CORI	LT	0,4
D004	CORIANO	RN	0*
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,5
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*
D007	CORINALDO	AN	0,35
D008	CORIO	TO	0,5
D009	CORLEONE	PA	0*
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*
D013	CORMANO	MI	0,4
D014	CORMONS	GO	0,1
D015	CORNA IMAGNA	BG	0*
D016	CORNALBA	BG	0,4
D017	CORNALE	PV	0,4
D018	CORNAREDO	MI	0,5
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*
B799	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID.	BZ	0*
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,4
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,4
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25
D026	CORNIGLIO	PR	0,5
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*
D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3
D030	CORNUDA	TV	0,5
D037	CORREGGIO	RE	0*
D038	CORREZZANA	MI	0*
D040	CORREZZOLA	PD	0,4
D041	CORRIDO	CO	0*
D042	CORRIDONIA	MC	0,1
D043	CORROPOLI	TE	0,4
D044	CORSANO	LE	0,2
D045	CORSICO	MI	0*
D046	CORSIONE	AT	0*
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO KURTATSCH A.	BZ	0*
D049	CORTALE	CZ	0*
D050	CORTANDONE	AT	0,2
D051	CORTANZE	AT	0*
D052	CORTAZZONE	AT	0*
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,2
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2
D058	CORTE FRANCA	BS	0*
D068	CORTE PALASIO	LO	0*
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0
D062	CORTEMILIA	CN	0,3
D064	CORTENO GOLGI	BS	0*
D065	CORTENOVA	LC	0*
D066	CORTENUOVA	BG	0*
D067	CORTEOLONA	PV	0*
D072	CORTIGLIONE	AT	0,5
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0*
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO KURTINIG AN D.	BZ	0*
D076	CORTINO	TE	0,2
D077	CORTONA	AR	0,4
D078	CORVARA	PE	0,5
D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA.	BZ	0*
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4
D082	CORZANO	BS	0*
D085	COSEANO	UD	0*
D086	COSENZA	CS	0,5
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5
D089	COSOLETO	RC	0,4
D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,2
D094	COSSATO	BI	0,5
D095	COSSERIA	SV	0,5
D096	COSSIGNANO	AP	0,5
D099	COSSOGNO	VB	0*
D100	COSSOINE	SS	0*
D101	COSSOMBRATO	AT	0*
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,5
D112	COSTA MASNAGA	LC	0*
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*
D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35
D107	COSTABISSARA	VI	0,2
D108	COSTACCIARO	PG	0,29
D113	COSTANZANA	VC	0,1
D114	COSTARAINERA	IM	0,5
D111	COSTASERINA	BG	0,4
D118	COSTERMANO	VR	0,4
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0,4
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0
D121	COTIGNOLA	RA	0,4
D123	COTRONEI	KR	0*
D124	COTTANELLO	RI	0*
D012	COURMAYEUR	AO	0*
D126	COVO	BG	0,4
D127	COZZO	PV	0,4
D128	CRACO	MT	0*
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1
D132	CRAVAGLIANA	VC	0*
D133	CRAVANZANA	CN	0,1
D134	CRAVEGGIA	VB	0*
D136	CREAZZO	VI	0,2
D137	CRECCHIO	CH	0,4
D139	CREDARO	BG	0,2
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,4
D144	CREMENAGA	VA	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D145	CREMENO	LC	0*
D147	CREMIA	CO	0*
D149	CREMOLINO	AL	0,5
D150	CREMONA	CR	0,15
D151	CREMOSANO	CR	0,2
D154	CRESCENTINO	VC	0,25
D156	CRESPADORO	VI	0,5
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0,1
D158	CRESPELLANO	BO	0*
D159	CRESPIATICA	LO	0,4
D160	CRESPINA	PI	0,4
D161	CRESPINO	RO	0,4
D162	CRESSA	NO	0,5
D165	CREVACUORE	BI	0,4
D166	CREVALCORE	BO	0,4
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,5
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D175	CROCEFIESCHI	GE	0*
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4
D177	CRODO	VB	0*
D179	CROGNALETO	TE	0,2
D180	CROPALATI	CS	0*
D181	CROPANI	CZ	0,1
D182	CROSA	BI	0,5
D184	CROSIA	CS	0,1
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,1
D122	CROTONE	KR	0,4
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0*
D187	CROVA	VC	0*
D188	CROVIANA	TN	0*
D189	CRUCOLI	KR	0*
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0,1
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4
D196	CUCCIAGO	CO	0*
D197	CUCEGLIO	TO	0,4
D198	CUGGIONO	MI	0,5
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*
D200	CUGLIERI	OR	0*
D201	CUGNOLI	PE	0,5
D202	CUMIANA	TO	0,32
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0*
D204	CUNARDO	VA	0*
D205	CUNEO	CN	0,4
D206	CUNEVO	TN	0*
D207	CUNICO	AT	0,2
D208	CUORGNE'	TO	0,35
D209	CUPELLO	CH	0,5
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,5
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,5
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5
D214	CURCURIS	OR	0*
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5
D218	CURINGA	CZ	0,4
D219	CURINO	BI	0,4
D221	CURNO	BG	0,2
D222	CURON VENOSTA GRAUN IN VINSCHGAU.	BZ	0*
D223	CURSI	LE	0,2
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0*
D226	CURTAROLO	PD	0,5
D227	CURTATONE	MN	0*
D228	CURTI	CE	0,4
D229	CUSAGO	MI	0,25
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,5
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,5
D232	CUSINO	CO	0,2
D233	CUSIO	BG	0*
D234	CUSTONACI	TP	0,2
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2
D236	CUTRO	KR	0,5
D237	CUTROFIANO	LE	0*
D238	CUVEGLIO	VA	0,5
D239	CUVIO	VA	0,2
D243	DAIANO	TN	0*
D244	DAIRAGO	MI	0,2
D245	DALMINE	BG	0*
D246	DAMBEL	TN	0*
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,2
D248	DAONE	TN	0*
D250	DARE'	TN	0*
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5
D253	DASA'	VV	0*
D255	DAVAGNA	GE	0,5
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,5
D258	DAZIO	SO	0*
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4
D261	DECOLLATURA	CZ	0*
D264	DEGO	SV	0,2
D265	DEIVA MARINA	SP	0*
D266	DELEBIO	SO	0*
D267	DELIA	CL	0,5
D268	DELIANUOVA	RC	0,5
D269	DELICETO	FG	0,2
D270	DELLO	BS	0,2
D271	DEMONTE	CN	0,2
D272	DENICE	AL	0,2
D273	DENNO	TN	0*
D277	DERNICE	AL	0*
D278	DEROVERE	CR	0,2
D279	DERUTA	PG	0,5
D280	DERVIO	LC	0,2
D281	DESANA	VC	0*
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4
D286	DESIO	MI	0,4
D287	DESULO	NU	0*
D289	DIAMANTE	CS	0,5
D293	DIANO ARENTINO	IM	0*
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,3
D297	DIANO MARINA	IM	0,5
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5
D299	DICOMANO	FI	0,5
D300	DIGNANO	UD	0,2
D302	DIMARO	TN	0*
D303	DINAMI	VV	0*
D304	DIPIGNANO	CS	0,5
D305	DISO	LE	0,2
D309	DIVIGNANO	NO	0,5
D310	DIZZASCO	CO	0,2
D311	DOBBIACO - TOBLACH.	BZ	0*
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*
D314	DOGLIANI	CN	0,2
D315	DOGLIOLA	CH	0,5
D316	DOGNA	UD	0*
D317	DOLCE'	VR	0,2
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2
D319	DOLCEDO	IM	0,4
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0*
D323	DOLIANOVA	CA	0,4
D325	DOLO	VE	0,5
D327	DOLZAGO	LC	0,2
D328	DOMANICO	CS	0,2
D329	DOMASO	CO	0,2
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,5
D331	DOMICELLA	AV	0*
D332	DOMODOSSOLA	VB	0,1
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0*
D334	DOMUSNOVAS	CA	0*
D336	DON	TN	0*
D339	DONATO	BI	0,5
D341	DONGO	CO	0,5
D338	DONNAS	AO	0*
D344	DONORI	CA	0,2
D345	DORGALI	NU	0*
D346	DORIO	LC	0,2
D347	DORMELLETTO	NO	0*
D348	DORNO	PV	0,2
D349	DORSINO	TN	0*
D350	DORZANO	BI	0,5
D351	DOSOLO	MN	0,2
D352	DOSSENA	BG	0,4
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0*
D356	DOUES	AO	0*
D357	DOVADOLA	FC	0,2
D358	DOVERA	CR	0*
D360	DOZZA	BO	0,2
D361	DRAGONI	CE	0*
D364	DRAPIA	VV	0,1
D365	DRENA	TN	0*
D366	DRENCHIA	UD	0*
D367	DRESANO	MI	0,2
D369	DREZZO	CO	0*
D370	DRIZZONA	CR	0*
D371	DRO	TN	0*
D372	DRONERO	CN	0,3
D373	DRUENTO	TO	0,3
D374	DRUOGNO	VB	0*
D376	DUALCHI	NU	0*
D377	DUBINO	SO	0,2
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D379	DUEVILLE	VI	0,4
D380	DUGENTA	BN	0,2
D383	DUINO-AURISINA	TS	0*
D384	DUMENZA	VA	0,5
D385	DUNO	VA	0*
D386	DURAZZANO	BN	0,4
C772	DURONIA	CB	0,1
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,4
D390	EBOLI	SA	0,1
D391	EDOLO	BS	0*
D392	EGNA - NEUMARKT.	BZ	0*
D394	ELICE	PE	0,2
D395	ELINI	NU	0*
D398	ELLO	LC	0,4
D399	ELMAS	CA	0,4
D401	ELVA	CN	0,3
D402	EMARESE	AO	0*
D403	EMPOLI	FI	0,2
D406	ENDINE GAIANO	BG	0,2
D407	ENEGO	VI	0,2
D408	ENEMONZO	UD	0*
C342	ENNA	EN	0,1
D410	ENTRACQUE	CN	0*
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D412	ENVIE	CN	0*
D414	EPISCOPIA	PZ	0*
D415	ERACLEA	VE	0,5
D416	ERBA	CO	0,2
D419	ERBE'	VR	0,5
D420	ERBEZZO	VR	0,5
D421	ERBUSCO	BS	0
D422	ERCHIE	BR	0,5
H243	ERCOLANO	NA	0*
D423	ERICE	TP	0,3
D424	ERLI	SV	0,4
D426	ERTO E CASSO	PN	0*
M292	ERULA	SS	0*
D428	ERVE	LC	0,5
D429	ESANATOGLIA	MC	0,5
D430	ESCALAPLANO	NU	0*
D431	ESCOLCA	NU	0*
D434	ESINE	BS	0,2
D436	ESINO LARIO	LC	0,4
D440	ESPERIA	FR	0,2
D441	ESPORLATU	SS	0*
D442	ESTE	PD	0,2
D443	ESTERZILI	NU	0*
D444	ETROUBLES	AO	0*
D445	EUPILIO	CO	0,2
D433	EXILLES	TO	0*
D447	FABBRICA CURONE	AL	0*
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4
D450	FABBRICO	RE	0,35
D451	FABRIANO	AN	0,4
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D453	FABRIZIA	VV	0,2
D454	FABRO	TR	0,5
D455	FAEDIS	UD	0,2
D457	FAEDO	TN	0*
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5
D458	FAENZA	RA	0,2
D459	FAETO	FG	0*
D461	FAGAGNA	UD	0,2
D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2
D463	FAGGIANO	TA	0,2
D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5
D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*
D469	FAICCHIO	BN	0,5
D470	FALCADE	BL	0,4
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3
D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,5
D474	FALCONE	ME	0,4
D475	FALERIA	VT	0,5
D476	FALERNA	CZ	0,4
D477	FALERONE	AP	0,5
D480	FALLO	CH	0,2
D481	FALMENTA	VB	0,2
D482	FALOPPIO	CO	0,2
D483	FALVATERRA	FR	0,45
D484	FALZES - PFALZEN.	BZ	0*
D486	FANANO	MO	0,2
D487	FANNA	PN	0*
D488	FANO	PU	0,5
D489	FANO ADRIANO	TE	0,5
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3
D493	FARA IN SABINA	RI	0,2
D492	FARA NOVARESE	NO	0,2
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0,2
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,5
D496	FARA VICENTINO	VI	0,5
D497	FARDELLA	PZ	0,1
D499	FARIGLIANO	CN	0,3
D501	FARINDOLA	PE	0,2
D502	FARINI	PC	0,5
D503	FARNESE	VT	0*
D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*
D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0*
D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,1
D508	FASANO	BR	0*
D509	FASCIA	GE	0,5
D510	FAUGLIA	PI	0,4
D511	FAULE	CN	0,4
D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5
D514	FAVARA	AG	0*
D516	FAVER	TN	0*
D518	FAVIGNANA	TP	0*
D520	FAVRIA	TO	0,4
D523	FEISOGLIO	CN	0*
D524	FELETTO	TO	0,4
D526	FELINO	PR	0,4
D527	FELITTO	SA	0*
D528	FELIZZANO	AL	0*
D529	FELONICA	MN	0,4
D530	FELTRE	BL	0,3
D531	FENEGRO'	CO	0*
D532	FENESTRELLE	TO	0,5
D537	FENIS	AO	0*
D538	FERENTILLO	TR	0,4
D539	FERENTINO	FR	0,4
D540	FERLA	SR	0,5
D541	FERMIGNANO	PU	0,5
D542	FERMO	AP	0,5
D543	FERNO	VA	0,2
D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0,2
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5
D547	FERRANDINA	MT	0,2
D548	FERRARA	FE	0,2
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4
D550	FERRAZZANO	CB	0,1
D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*
D554	FERRERE	AT	0*
D555	FERRIERE	PC	0*
D557	FERRUZZANO	RC	0,5
D560	FIAMIGNANO	RI	0,4
D562	FIANO	TO	0*
D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D564	FIASTRA	MC	0,4
D565	FIAVE'	TN	0*
D567	FICARAZZI	PA	0,4
D568	FICAROLO	RO	0,5
D569	FICARRA	ME	0,3
D570	FICULLE	TR	0,2
B034	FIDENZA	PR	0,3
D571	FIE' ALLO SCILIAR - VOLS AM SCHLERN.	BZ	0*
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*
D573	FIEROZZO	TN	0*
D574	FIESCO	CR	0,4
D575	FIESOLE	FI	0,5
D576	FIESSE	BS	0*
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,5
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D586	FILACCIANO	RM	0*
D587	FILADELFIA	VV	0*
D588	FILAGO	BG	0,15
D589	FILANDARI	VV	0,2
D590	FILATTIERA	MS	0,2
D591	FILETTINO	FR	0,2
D592	FILETTO	CH	0,5
D593	FILIANO	PZ	0,3
D594	FILIGHERA	PV	0,2
D595	FILIGNANO	IS	0*
D596	FILOGASO	VV	0*
D597	FILOTTRANO	AN	0,5
D599	FINALE EMILIA	MO	0,1
D600	FINALE LIGURE	SV	0,3
D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5
D607	FIORANO MODENESE	MO	0*
D609	FIORDIMONTE	MC	0*
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3
D612	FIRENZE	FI	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D613	FIRENZUOLA	FI	0,2
D614	FIRMO	CS	0,4
D615	FISCIANO	SA	0,4
A310	FIUGGI	FR	0,2
D617	FIUMALBO	MO	0*
D619	FIUMARA	RC	0,4
D621	FIUME VENETO	PN	0*
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3
D627	FIUMICELLO	UD	0*
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0,2
D629	FIVIZZANO	MS	0,5
D630	FLAIBANO	UD	0,2
D631	FLAVON	TN	0*
D634	FLERO	BS	0*
D635	FLORESTA	ME	0,3
D636	FLORIDIA	SR	0*
D637	FLORINAS	SS	0*
D638	FLUMERI	AV	0,3
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2
D640	FLUSSIO	NU	0*
D641	FOBELLO	VC	0,4
D643	FOGGIA	FG	0,5
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0*
D646	FOGLIZZO	TO	0,4
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5
D651	FOLGARIA	TN	0
D652	FOLIGNANO	AP	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3
D654	FOLLINA	TV	0,2
D655	FOLLO	SP	0,1
D656	FOLLONICA	GR	0,5
D660	FOMBIO	LO	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI	LT	0,4
D663	FONDO	TN	0*
D665	FONNI	NU	0,5
D666	FONTAINEMORE	AO	0*
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,1
D671	FONTANAROSA	AV	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,5
D673	FONTANELLATO	PR	0,2
D674	FONTANELLE	TV	0,5
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4
D678	FONTANILE	AT	0,4
D679	FONTANIVA	PD	0*
D680	FONTE	TV	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0,1
D683	FONTEGRECA	CE	0,5
D684	FONTENO	BG	0,4
D685	FONTEVIVO	PR	0*
D686	FONZASO	BL	0,4
D688	FOPPOLO	BG	0,4
D689	FORANO	RI	0,5
D691	FORCE	AP	0,4
D693	FORCHIA	BN	0,2
D694	FORCOLA	SO	0*
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4
D696	FORENZA	PZ	0,5
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2
D701	FORINO	AV	0,4
D702	FORIO	NA	0,4
D704	FORLI'	FC	0,4
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0*
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,2
D706	FORMAZZA	VB	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4
D708	FORMIA	LT	0,2
D709	FORMICOLA	CE	0,2
D710	FORMIGARA	CR	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D712	FORMIGLIANA	VC	0*
D713	FORMIGNANA	FE	0,2
D714	FORNACE	TN	0*
D715	FORNELLI	IS	0,5
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,2
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2
D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN.	BZ	0*
D732	FORTUNAGO	PV	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5
D735	FOSDINOVO	MS	0,4
D736	FOSSA	AQ	0*
D738	FOSSACESIA	CH	0,4
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5
D737	FOSSALTO	CB	0,1
D742	FOSSANO	CN	0,45
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,5
D748	FOSSO'	VE	0,5
D749	FOSSOMBRONE	PU	0,2
D750	FOZA	VI	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0,1
D559	FRACONALTO	AL	0,5
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5
D757	FRAINE	CH	0*
D758	FRAMURA	SP	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,3
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,2
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5
D767	FRANCICA	VV	0,5
D768	FRANCOFONTE	SR	0,5
D769	FRANCOLISE	CE	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,5
D771	FRASCAROLO	PV	0*
D773	FRASCATI	RM	0,2
D774	FRASCINETO	CS	0*
D775	FRASSILONGO	TN	0*
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,4
D780	FRASSINETO PO	AL	0,5
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D782	FRASSINO	CN	0*
D783	FRASSINORO	MO	0,4
D785	FRASSO SABINO	RI	0*
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5
D788	FRATTA POLESINE	RO	0,1
D787	FRATTA TODINA	PG	0,4
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3
D790	FRATTAMINORE	NA	0,5
D791	FRATTE ROSA	PU	0,5
D793	FRAZZANO'	ME	0,5
D794	FREGONA	TV	0*
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5
D797	FRESONARA	AL	0,5
D798	FRIGENTO	AV	0,2
D799	FRIGNANO	CE	0,4
D802	FRINCO	AT	0,2
D803	FRISA	CH	0,4
D804	FRISANCO	PN	0*
D805	FRONT	TO	0,3
D807	FRONTINO	PU	0,5
D808	FRONTONE	PU	0,5
D810	FROSINONE	FR	0,5
D811	FROSOLONE	IS	0*
D812	FROSSASCO	TO	0,1
D813	FRUGAROLO	AL	0,5
D814	FUBINE	AL	0,4
D815	FUCECCHIO	FI	0,3
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*
D818	FUMANE	VR	0,4
D819	FUMONE	FR	0*
D821	FUNES - VILLNOSS.	BZ	0*
D823	FURCI	CH	0,2
D824	FURCI SICULO	ME	0,5
D825	FURNARI	ME	0,5
D826	FURORE	SA	0,5
D827	FURTEI	CA	0*
D828	FUSCALDO	CS	0,4
D829	FUSIGNANO	RA	0,4
D830	FUSINE	SO	0,5
D832	FUTANI	SA	0,2
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4
D835	GABIANO	AL	0,5
D836	GABICCE MARE	PU	0,5
D839	GABY	AO	0*
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2
D842	GADONI	NU	0,2
D843	GAETA	LT	0,4
D844	GAGGI	ME	0,5
D845	GAGGIANO	MI	0,5
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,4
D848	GAGLIANICO	BI	0,5
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*
D852	GAGLIATO	CZ	0*
D853	GAGLIOLE	MC	0,1
D854	GAIARINE	TV	0,5
D855	GAIBA	RO	0,5
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5
D859	GAIRO	NU	0,5
D860	GAIS - GAIS.	BZ	0*
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5
D862	GALATINA	LE	0,375
D863	GALATONE	LE	0,2
D864	GALATRO	RC	0,5
D865	GALBIATE	LC	0,4
D867	GALEATA	FC	0,4
D868	GALGAGNANO	LO	0,4
D869	GALLARATE	VA	0,3
D870	GALLESE	VT	0,2
D872	GALLIATE	NO	0,5
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5
D873	GALLIAVOLA	PV	0,2
D874	GALLICANO	LU	0,1
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,5
D876	GALLICCHIO	PZ	0,2
D878	GALLIERA	BO	0,2
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2
D881	GALLINARO	FR	0*
D882	GALLIO	VI	0,4
D883	GALLIPOLI	LE	0,4
D884	GALLO MATESE	CE	0,5
D885	GALLODORO	ME	0,5
D886	GALLUCCIO	CE	0,4
D888	GALTELLI	NU	0*
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2
D890	GAMALERO	AL	0*
D891	GAMBARA	BS	0*
D892	GAMBARANA	PV	0*
D894	GAMBASCA	CN	0,2
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3
D896	GAMBATESA	CB	0,5
D897	GAMBELLARA	VI	0*
D898	GAMBERALE	CH	0*
D899	GAMBETTOLA	FC	0,2
D901	GAMBOLO'	PV	0,5
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5
D903	GANDELLINO	BG	0,5
D905	GANDINO	BG	0,1
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D907	GANGI	PA	0*
D909	GARAGUSO	MT	0,5
D910	GARBAGNA	AL	0,4
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*
D915	GARDA	VR	0,1
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D920	GARESSIO	CN	0,2
D921	GARGALLO	NO	0,1
D923	GARGAZZONE - GARGAZON.	BZ	0*
D924	GARGNANO	BS	0*
D925	GARLASCO	PV	0,4
D926	GARLATE	LC	0,2
D927	GARLENDA	SV	0,2
D928	GARNIGA TERME	TN	0*
D930	GARZENO	CO	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,4
D932	GASPERINA	CZ	0,5
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5
D934	GATTATICO	RE	0,2
D935	GATTEO	FC	0*
D937	GATTICO	NO	0,1
D938	GATTINARA	VC	0,4
D940	GAVARDO	BS	0,5
D941	GAVAZZANA	AL	0,2
D942	GAVELLO	RO	0,1
D943	GAVERINA TERME	BG	0*
D944	GAVI	AL	0,5
D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D946	GAVIRATE	VA	0,4
D947	GAVOI	NU	0,2
D948	GAVORRANO	GR	0,4
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,4
D952	GAZZANIGA	BG	0*
D956	GAZZO PADOVANO	PD	0*
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D958	GAZZOLA	PC	0,2
D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D960	GELA	CL	0,5
D961	GEMMANO	RN	0*
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,4
D965	GENGA	AN	0,2
D966	GENIVOLTA	CR	0,2
D967	GENOLA	CN	0,2
D968	GENONI	NU	0*
D969	GENOVA	GE	0,47
D970	GENURI	CA	0*
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
D973	GENZONE	PV	0*
D974	GERA LARIO	CO	0*
D975	GERACE	RC	0*
D977	GERACI SICULO	PA	0*
D978	GERANO	RM	0,5
D980	GERENZAGO	PV	0*
D981	GERENZANO	VA	0*
D982	GERGEI	NU	0*
D983	GERMAGNANO	TO	0,5
D984	GERMAGNO	VB	0,1
D986	GERMASINO	CO	0,2
D987	GERMIGNAGA	VA	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,5
D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D991	GEROSA	BG	0,2
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D994	GESICO	CA	0*
D995	GESSATE	MI	0*
D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D997	GESTURI	CA	0*
D998	GESUALDO	AV	0,2
D999	GHEDI	BS	0*
E001	GHEMME	NO	0,375
E003	GHIFFA	VB	0*
E004	GHILARZA	OR	0*
E006	GHISALBA	BG	0,2
E007	GHISLARENGO	VC	0,1
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,1
E009	GIAGLIONE	TO	0,5
E010	GIANICO	BS	0,4
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
E013	GIARDINELLO	PA	0,5
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5
E015	GIAROLE	AL	0,5
E016	GIARRATANA	RG	0,5
E017	GIARRE	CT	0,45
E019	GIAVE	SS	0*
E020	GIAVENO	TO	0,5
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0
E022	GIBA	CA	0*
E023	GIBELLINA	TP	0,5
E024	GIFFLENGA	BI	0,3
E025	GIFFONE	RC	0*
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,5
E028	GIGNESE	VB	0*
E029	GIGNOD	AO	0*
E030	GILDONE	CB	0*
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
E033	GINESTRA	PZ	0,5
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E036	GINOSA	TA	0,2
E037	GIOI	SA	0,4
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5
E041	GIOIA TAURO	RC	0*
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0,2
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
E045	GIOVE	TR	0,4
E047	GIOVINAZZO	BA	0,5
E048	GIOVO	TN	0*
E049	GIRASOLE	NU	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5
E051	GIRONICO	CO	0,1
E052	GISSI	CH	0,5
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,4
E058	GIULIANOVA	TE	0,5
E059	GIUNCUGNANO	LU	0,5
E060	GIUNGANO	SA	0,2
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2
E062	GIUSSAGO	PV	0,2
E063	GIUSSANO	MI	0*
E064	GIUSTENICE	SV	0,15
E065	GIUSTINO	TN	0*
E066	GIUSVALLA	SV	0,1
E067	GIVOLETTO	TO	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E069	GLORENZA - GLURNS.	BZ	0*
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4
E072	GODIASCO	PV	0,1
E074	GODRANO	PA	0,5
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
E081	GOLFERENZO	PV	0*
M274	GOLFO ARANCI	SS	0*
E082	GOMBITO	CR	0,5
E083	GONARS	UD	0,5
E084	GONI	CA	0*
E086	GONNESA	CA	0,5
E087	GONNOSCODINA	OR	0*
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4
D585	GONNOSNO'	OR	0*
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*
E089	GONZAGA	MN	0,5
E090	GORDONA	SO	0*
E091	GORGA	RM	0,5
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5
E093	GORGOGLIONE	MT	0
E094	GORGONZOLA	MI	0,2
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2
E098	GORIZIA	GO	0,1
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*
E102	GORLA MINORE	VA	0,2
E100	GORLAGO	BG	0,4
E103	GORLE	BG	0,1
E104	GORNATE-OLONA	VA	0,2
E106	GORNO	BG	0,3
E107	GORO	FE	0,2
E109	GORRETO	GE	0,5
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E113	GOSALDO	BL	0,4
E114	GOSSOLENGO	PC	0,1
E115	GOTTASECCA	CN	0,4
E116	GOTTOLENGO	BS	0*
E118	GOVONE	CN	0,3
E120	GOZZANO	NO	0,4
E122	GRADARA	PU	0,5
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0*
E125	GRADO	GO	0*
E126	GRADOLI	VT	0,2
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,5
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5
E130	GRAGLIA	BI	0,5
E131	GRAGNANO	NA	0,2
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2
E133	GRAMMICHELE	CT	0*
E134	GRANA	AT	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,4
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3
E138	GRANCONA	VI	0,2
E139	GRANDATE	CO	0*
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,2
E142	GRANITI	ME	0,2
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,5
E145	GRANTORTO	PD	0*
E146	GRANZE	PD	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2
E148	GRASSOBBIO	BG	0*
E149	GRATTERI	PA	0,5
E150	GRAUNO	TN	0*
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4
E154	GRAVERE	TO	0,2
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4
E158	GRAZZANISE	CE	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*
E160	GRECCIO	RI	0,2
E161	GRECI	AV	0,2
E163	GREGGIO	VC	0*
E164	GREMIASCO	AL	0*
E165	GRESSAN	AO	0*
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5
E170	GREZZAGO	MI	0,5
E171	GREZZANA	VR	0,4
E172	GRIANTE	CO	0,2
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E178	GRIGNO	TN	0*
E179	GRIMACCO	UD	0*
E180	GRIMALDI	CS	0,5
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,2
E185	GRISOLIA	CS	0*
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,3
E188	GROGNARDO	AL	0,2
E189	GROMO	BG	0
E191	GRONDONA	AL	0,5
E192	GRONE	BG	0*
E193	GRONTARDO	CR	0,2
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0,3
E196	GROPPARELLO	PC	0*
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2
E200	GROSIO	SO	0,2
E201	GROSOTTO	SO	0,2
E202	GROSSETO	GR	0,2
E203	GROSSO	TO	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,4
E205	GROTTAGLIE	TA	0,5
E206	GROTTAMINARDA	AV	0,1
E207	GROTTAMMARE	AP	0,5
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,5
E209	GROTTE	AG	0
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,5
E212	GROTTERIA	RC	0,5
E213	GROTTOLE	MT	0,3
E214	GROTTOLELLA	AV	0,4
E215	GRUARO	VE	0,5
E216	GRUGLIASCO	TO	0,1
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2
E222	GRUMES	TN	0*
E223	GRUMO APPULA	BA	0,2
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,5
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,2
E227	GUAGNANO	LE	0,5
E228	GUALDO	MC	0,5
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5
E230	GUALDO TADINO	PG	0,2
E232	GUALTIERI	RE	0,2
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3
E235	GUANZATE	CO	0*
E236	GUARCINO	FR	0,4
E240	GUARDA VENETA	RO	0,5
E237	GUARDABOSONE	VC	0*
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,5
E241	GUARDEA	TR	0,4
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,5
E244	GUARDIALFIERA	CB	0,2
E248	GUARDIAREGIA	CB	0*
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2
E251	GUARENE	CN	0,3
E252	GUASILA	CA	0,2
E253	GUASTALLA	RE	0,1
E255	GUAZZORA	AL	0*
E256	GUBBIO	PG	0,4
E258	GUDO VISCONTI	MI	0*
E259	GUGLIONESI	CB	0,5
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,4
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*
E264	GUIGLIA	MO	0*
E266	GUILMI	CH	0,2
E269	GURRO	VB	0*
E270	GUSPINI	CA	0,5
E271	GUSSAGO	BS	0,2
E272	GUSSOLA	CR	0,4
E273	HONE	AO	0*
E280	IDRO	BS	0,1
E281	IGLESIAS	CA	0,2
E282	IGLIANO	CN	0*
E283	ILBONO	NU	0*
E284	ILLASI	VR	0,5
E285	ILLORAI	SS	0*
E287	IMBERSAGO	LC	0,3
E288	IMER	TN	0*
E289	IMOLA	BO	0,2
E290	IMPERIA	IM	0,5
E291	IMPRUNETA	FI	0,5
E292	INARZO	VA	0,3
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,5
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,3
E297	INCUDINE	BS	0*
E299	INDUNO OLONA	VA	0*
E301	INGRIA	TO	0,5
E304	INTRAGNA	VB	0*
E305	INTROBIO	LC	0,5
E306	INTROD	AO	0*
E307	INTRODACQUA	AQ	0*
E308	INTROZZO	LC	0,4
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,5
E313	INVERUNO	MI	0*
E314	INVORIO	NO	0*
E317	INZAGO	MI	0,2
E321	IONADI	VV	0,5
E323	IRGOLI	NU	0*
E325	IRMA	BS	0*
E326	IRSINA	MT	0*
E327	ISASCA	CN	0,5
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5
E329	ISCHIA	NA	0,5
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2
E332	ISCHITELLA	FG	0,5
E333	ISEO	BS	0,4
E334	ISERA	TN	0*
E335	ISERNIA	IS	0,5
E336	ISILI	NU	0,4
E337	ISNELLO	PA	0,2
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,5
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,5
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*
E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0*
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0*
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0*
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2
E345	ISOLABELLA	TO	0*
E346	ISOLABONA	IM	0*
E363	ISOLE TREMITI	FG	0*
E364	ISORELLA	BS	0,15
E365	ISPANI	SA	0,2
E366	ISPICA	RG	0,5
E367	ISPRA	VA	0,4
E368	ISSIGLIO	TO	0,5
E369	ISSIME	AO	0*
E370	ISSO	BG	0*
E371	ISSOGNE	AO	0*
E373	ISTRANA	TV	0,2
E374	ITALA	ME	0,5
E375	ITRI	LT	0,4
E376	ITTIREDDU	SS	0,3
E377	ITTIRI	SS	0*
E378	IVANO FRACENA	TN	0*
E379	IVREA	TO	0,5
E380	IZANO	CR	0,2
E274	JACURSO	CZ	0,4
E381	JELSI	CB	0*
E382	JENNE	RM	0,2
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5
E387	JERZU	NU	0*
E388	JESI	AN	0,3
C388	JESOLO	VE	0,3
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,5
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*
E391	JOVENCAN	AO	0*
E394	LA CASSA	TO	0*
E423	LA LOGGIA	TO	0,45
E425	LA MADDALENA	SS	0,2
A308	LA MAGDELEINE	AO	0*
E430	LA MORRA	CN	0,5
E458	LA SALLE	AO	0*
E463	LA SPEZIA	SP	0,1
E470	LA THUILE	AO	0*
E491	LA VALLE - WENGEN.	BZ	0*
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E392	LABICO	RM	0,4
E393	LABRO	RI	0,4
E395	LACCHIARELLA	MI	0,5
E396	LACCO AMENO	NA	0*
E397	LACEDONIA	AV	0,4
E398	LACES - LATSCH.	BZ	0*
E400	LACONI	NU	0*
M212	LADISPOLI	RM	0,3
E401	LAERRU	SS	0*
E402	LAGANADI	RC	0*
E403	LAGHI	VI	0*
E405	LAGLIO	CO	0,5
E406	LAGNASCO	CN	0,1
E407	LAGO	CS	0,4
E409	LAGONEGRO	PZ	0,5
E410	LAGOSANTO	FE	0,2
E412	LAGUNDO - ALGUND.	BZ	0*
E414	LAIGUEGLIA	SV	0*
E415	LAINATE	MI	0,2
E416	LAINO	CO	0,5
E417	LAINO BORGO	CS	0,4
E419	LAINO CASTELLO	CS	0*
E420	LAION - LAJEN.	BZ	0*
E421	LAIVES - LEIFERS.	BZ	0,2
E413	LAJATICO	PI	0,1
E422	LALLIO	BG	0*
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,4
E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,4
M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5
E432	LAMPORECCHIO	PT	0,4
E433	LAMPORO	VC	0,2
E434	LANA - LANA.	BZ	0*
E435	LANCIANO	CH	0,4
E436	LANDIONA	NO	0,4
E437	LANDRIANO	PV	0,4
E438	LANGHIRANO	PR	0,5
E439	LANGOSCO	PV	0,2
E441	LANUSEI	NU	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,3
E443	LANZADA	SO	0,1
E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4
E445	LANZO TORINESE	TO	0,5
E447	LAPEDONA	AP	0,5
E448	LAPIO	AV	0*
E450	LAPPANO	CS	0,2
A345	L'AQUILA	AQ	0,4
E451	LARCIANO	PT	0,5
E452	LARDARO	TN	0*
E454	LARDIRAGO	PV	0,4
E455	LARI	PI	0,4
M207	LARIANO	RM	0,3
E456	LARINO	CB	0,2
E464	LAS PLASSAS	CA	0*
E457	LASA - LAAS.	BZ	0*
E459	LASCARI	PA	0,5
E461	LASINO	TN	0*
E462	LASNIGO	CO	0,4
E465	LASTEBASSE	VI	0*
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,4
E467	LATERA	VT	0,4
E468	LATERINA	AR	0,5
E469	LATERZA	TA	0,2
E471	LATIANO	BR	0,4
E472	LATINA	LT	0,4
E473	LATISANA	UD	0,3
E474	LATRONICO	PZ	0,4
E475	LATTARICO	CS	0,2
E476	LAUCO	UD	0*
E480	LAUREANA CILENTO	SA	0*
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5
E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	0*
E482	LAURENZANA	PZ	0*
E483	LAURIA	PZ	0,5
E484	LAURIANO	TO	0,5
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,5
E487	LAURO	AV	0,5
E488	LAVAGNA	GE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E489	LAVAGNO	VR	0,4
E492	LAVARONE	TN	0*
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,2
E497	LAVENONE	BS	0,5
E498	LAVIANO	SA	0*
E500	LAVIS	TN	0*
E502	LAZISE	VR	0*
E504	LAZZATE	MI	0*
E506	LECCE	LE	0*
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*
E507	LECCO	LC	0*
E509	LEFFE	BG	0*
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,3
E514	LEGNANO	MI	0*
E515	LEGNARO	PD	0,2
E517	LEI	NU	0*
E518	LEINI	TO	0,2
E519	LEIVI	GE	0,5
E520	LEMIE	TO	0,3
E522	LENDINARA	RO	0,5
E523	LENI	ME	0,4
E524	LENNA	BG	0*
E525	LENNO	CO	0,3
E526	LENO	BS	0*
E527	LENOLA	LT	0,2
E528	LENTA	VC	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3
E531	LENTELLA	CH	0,5
C562	LENTIAI	BL	0,4
E532	LENTINI	SR	0,35
E535	LEONESSA	RI	0*
E536	LEONFORTE	EN	0,5
E537	LEPORANO	TA	0,4
E538	LEQUILE	LE	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*
E542	LERICI	SP	0,1
E543	LERMA	AL	0,2
E544	LESA	NO	0*
E546	LESEGNO	CN	0,3
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2
E549	LESINA	FG	0,2
E550	LESMO	MI	0*
E551	LESSOLO	TO	0,2
E552	LESSONA	BI	0,4
E553	LESTIZZA	UD	0,5
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,5
E557	LETTERE	NA	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3
E559	LETTOPALENA	CH	0,4
E560	LEVANTO	SP	0,2
E562	LEVATE	BG	0,4
E563	LEVERANO	LE	0*
E564	LEVICE	CN	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0*
E566	LEVONE	TO	0,3
E569	LEZZENO	CO	0*
E570	LIBERI	CE	0,5
E571	LIBRIZZI	ME	0,5
E573	LICATA	AG	0*
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2
E576	LICENZA	RM	0*
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*
E581	LIERNA	LC	0,4
E583	LIGNANA	VC	0*
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0*
E585	LIGONCHIO	RE	0,4
E586	LIGOSULLO	UD	0*
E587	LILLIANES	AO	0*
E588	LIMANA	BL	0,3
E589	LIMATOLA	BN	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,4
E591	LIMBIATE	MI	0,3
E592	LIMENA	PD	0,4
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,3
E594	LIMINA	ME	0,5
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0*
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*
E599	LIMOSANO	CB	0*
E600	LINAROLO	PV	0,4
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*
E605	LIONI	AV	0,2
E606	LIPARI	ME	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2
E608	LIRIO	PV	0,2
E610	LISCATE	MI	0*
E611	LISCIA	CH	0,5
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0*
E615	LISIO	CN	0,4
E617	LISSONE	MI	0,1
E620	LIVERI	NA	0,4
E621	LIVIGNO	SO	0*
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0*
E623	LIVO	CO	0*
E624	LIVO	TN	0*
E625	LIVORNO	LI	0,4
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,3
E629	LIZZANELLO	LE	0,4
E630	LIZZANO	TA	0,5
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,4
E632	LOANO	SV	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E635	LOCANA	TO	0,4
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4
E640	LOCATELLO	BG	0,2
E644	LOCERI	NU	0*
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,5
E646	LOCULI	NU	0,2
E647	LODE'	NU	0*
E648	LODI	LO	0,4
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4
E649	LODINE	NU	0*
E652	LODRINO	BS	0,2
E654	LOGRATO	BS	0*
E655	LOIANO	BO	0,4
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5
E656	LOMAGNA	LC	0,4
E658	LOMASO	TN	0*
E659	LOMAZZO	CO	0,2
E660	LOMBARDORE	TO	0,5
E661	LOMBRIASCO	TO	0*
E662	LOMELLO	PV	0,2
E664	LONA LASES	TN	0*
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2
E667	LONATO	BS	0,2
E668	LONDA	FI	0,4
E669	LONGANO	IS	0,2
E671	LONGARE	VI	0,4
E672	LONGARONE	BL	0*
E673	LONGHENA	BS	0*
E674	LONGI	ME	0*
E675	LONGIANO	FC	0*
E677	LONGOBARDI	CS	0*
E678	LONGOBUCCO	CS	0*
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,2
E682	LONIGO	VI	0,5
E683	LORANZE'	TO	0,5
E684	LOREGGIA	PD	0,2
E685	LOREGLIA	VB	0*
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4
E688	LORENZANA	PI	0,4
E689	LOREO	RO	0,5
E690	LORETO	AN	0,2
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5
E692	LORIA	TV	0,1
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5
E694	LORO PICENO	MC	0,4
E695	LORSICA	GE	0,4
E698	LOSINE	BS	0*
E700	LOTZORAI	NU	0*
E704	LOVERE	BG	0,4
E705	LOVERO	SO	0*
E706	LOZIO	BS	0,2
E707	LOZZA	VA	0,4
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5
E711	LOZZOLO	VC	0,4
E712	LU	AL	0,5
E713	LUBRIANO	VT	0,2
E715	LUCCA	LU	0,5
E714	LUCCA SICULA	AG	0*
E716	LUCERA	FG	0,4
E718	LUCIGNANO	AR	0,5
E719	LUCINASCO	IM	0,5
E722	LUCITO	CB	0*
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*
E724	LUCOLI	AQ	0*
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3
E727	LUGNACCO	TO	0,5
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2
E730	LUGO	RA	0,4
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5
E734	LUINO	VA	0,3
E735	LUISAGO	CO	0,1
E736	LULA	NU	0*
E737	LUMARZO	GE	0,5
E738	LUMEZZANE	BS	0*
E742	LUNAMATRONA	CA	0,5
E743	LUNANO	PU	0,5
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4
E745	LUNGRO	CS	0,5
E746	LUOGOSANO	AV	0*
E747	LUOGOSANTO	SS	0*
E748	LUPARA	CB	0,4
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4
E750	LURAGO MARINONE	CO	0*
E751	LURANO	BG	0,4
E752	LURAS	SS	0*
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2
E757	LUSERNA	TN	0*
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,3
E759	LUSERNETTA	TO	0,2
E760	LUSEVERA	UD	0,2
E761	LUSIA	RO	0,5
E762	LUSIANA	VI	0,2
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2
E764	LUSON - LUSEN.	BZ	0*
E767	LUSTRA	SA	0*
E769	LUVINATE	VA	0,2
E770	LUZZANA	BG	0,2
E772	LUZZARA	RE	0,3
E773	LUZZI	CS	0,4
E775	MACCAGNO	VA	0
E777	MACCASTORNA	LO	0,2
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E782	MACELLO	TO	0
E783	MACERATA	MC	0,4
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5
E786	MACHERIO	MI	0
E787	MACLODIO	BS	0
E788	MACOMER	NU	0,2
E789	MACRA	CN	0,5
E790	MACUGNAGA	VB	0,5
E791	MADDALONI	CE	0,5
E342	MADESIMO	SO	0
E793	MADIGNANO	CR	0,1
E794	MADONE	BG	0,5
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E798	MAENZA	LT	0,5
E799	MAFALDA	CB	0*
E800	MAGASA	BS	0,2
E801	MAGENTA	MI	0,5
E803	MAGGIORA	NO	0
E804	MAGHERNO	PV	0*
E805	MAGIONE	PG	0,5
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0,2
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,5
E816	MAGLIOLO	SV	0
E817	MAGLIONE	TO	0,3
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E819	MAGNAGO	MI	0,3
E821	MAGNANO	BI	0,2
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*
E825	MAGOMADAS	NU	0*
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DE.	BZ	0*
E830	MAGREGLIO	CO	0
E834	MAIDA	CZ	0,2
E835	MAIERA'	CS	0,5
E836	MAIERATO	VV	0,2
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E838	MAIOLO	PU	0,5
E839	MAIORI	SA	0,4
E840	MAIRAGO	LO	0,4
E841	MAIRANO	BS	0,2
E842	MAISSANA	SP	0*
E833	MAJANO	UD	0,2
E843	MALAGNINO	CR	0,2
E844	MALALBERGO	BO	0,3
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*
E848	MALCESINE	VR	0*
E850	MALE'	TN	0*
E851	MALEGNO	BS	0*
E852	MALEO	LO	0,4
E853	MALESCO	VB	0*
E854	MALETTO	CT	0*
E855	MALFA	ME	0,3
E856	MALGESSO	VA	0,4
E858	MALGRATE	LC	0*
E859	MALITO	CS	0,5
E860	MALLARE	SV	0,5
E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ	0*
E863	MALNATE	VA	0*
E864	MALO	VI	0,5
E865	MALONNO	BS	0,2
E866	MALOSCO	TN	0*
E868	MALTIGNANO	AP	0,5
E869	MALVAGNA	ME	0,5
E870	MALVICINO	AL	0*
E872	MALVITO	CS	0,2
E873	MAMMOLA	RC	0,5
E874	MAMOIADA	NU	0*
E875	MANCIANO	GR	0,2
E876	MANDANICI	ME	0,3
E877	MANDAS	CA	0,3
E878	MANDATORICCIO	CS	0*
B632	MANDELA	RM	0*
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*
E882	MANDURIA	TA	0,5
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*
E884	MANERBIO	BS	0,1
E885	MANFREDONIA	FG	0,5
E887	MANGO	CN	0,5
E888	MANGONE	CS	0,2
M283	MANIACE	CT	0,2
E889	MANIAGO	PN	0
E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E892	MANOPPELLO	PE	0,2
E893	MANSUE'	TV	0,5
E894	MANTA	CN	0,5
E896	MANTELLO	SO	0,1
E897	MANTOVA	MN	0,4
E899	MANZANO	UD	0*
E900	MANZIANA	RM	0,5
E901	MAPELLO	BG	0,5
E902	MARA	SS	0*
E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E904	MARANELLO	MO	0,2
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E908	MARANO EQUO	RM	0*
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,5
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,4
E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E917	MARANZANA	AT	0,4
E919	MARATEA	PZ	0,5
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,2
E922	MARCARIA	MN	0,5
E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E924	MARCELLINA	RM	0,3
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E927	MARCETELLI	RI	0*
E928	MARCHENO	BS	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E930	MARCIANA	LI	0*
E931	MARCIANA MARINA	LI	0,2
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,5
E938	MAREBBE - ENNEBERG.	BZ	0*
E939	MARENE	CN	0,2
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0,1
E941	MARENTINO	TO	0,1
E944	MARETTO	AT	0,2
E945	MARGARITA	CN	0*
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5
E947	MARGNO	LC	0*
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*
E953	MARIANOPOLI	CL	0
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4
E955	MARIGLIANO	NA	0,2
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4
E957	MARINEO	PA	0*
E958	MARINO	RM	0,4
E959	MARLENGO - MARLING.	BZ	0*
E960	MARLIANA	PT	0,5
E961	MARMENTINO	BS	0*
E962	MARMIROLO	MN	0,2
E963	MARMORA	CN	0,3
E965	MARNATE	VA	0,4
E967	MARONE	BS	0,5
E968	MAROPATI	RC	0,4
E970	MAROSTICA	VI	0,2
E971	MARRADI	FI	0,5
E972	MARRUBIU	OR	0,2
E973	MARSAGLIA	CN	0*
E974	MARSALA	TP	0,1
E975	MARSCIANO	PG	0,5
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4
E980	MARTELLAGO	VE	0,3
E981	MARTELLO - MARTELL.	BZ	0*
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,2
E984	MARTIGNANO	LE	0,4
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,4
E987	MARTINENGO	BG	0,5
E988	MARTINIANA PO	CN	0*
E989	MARTINSICURO	TE	0,5
E990	MARTIRANO	CZ	0*
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4
E992	MARTIS	SS	0*
E993	MARTONE	RC	0*
E994	MARUDO	LO	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,5
B689	MARZABOTTO	BO	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2
F001	MARZI	CS	0,2
F002	MARZIO	VA	0,5
M270	MASAINAS	CA	0*
F003	MASATE	MI	0,35
F004	MASCALI	CT	0,3
F005	MASCALUCIA	CT	0,5
F006	MASCHITO	PZ	0,4
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,3
F010	MASERA	VB	0*
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,4
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4
F013	MASI	PD	0,4
F016	MASI TORELLO	FE	0,4
F015	MASIO	AL	0,4
F017	MASLIANICO	CO	0*
F019	MASON VICENTINO	VI	0,1
F020	MASONE	GE	0,5
F023	MASSA	MS	0,35
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,3
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,5
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,4
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0*
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4
F024	MASSA MARTANA	PG	0,2
F027	MASSAFRA	TA	0,4
F028	MASSALENGO	LO	0,5
F033	MASSANZAGO	PD	0,4
F035	MASSAROSA	LU	0,4
F037	MASSAZZA	BI	0,4
F041	MASSELLO	TO	0,1
F042	MASSERANO	BI	0,4
F044	MASSIGNANO	AP	0,5
F045	MASSIMENO	TN	0*
F046	MASSIMINO	SV	0,5
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*
F048	MASSIOLA	VB	0*
F050	MASULLAS	OR	0,5
F051	MATELICA	MC	0,5
F052	MATERA	MT	0,3
F053	MATHI	TO	0,3
F054	MATINO	LE	0*
F055	MATRICE	CB	0*
F058	MATTIE	TO	0,2
F059	MATTINATA	FG	0,4
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,2
F063	MAZZANO	BS	0*
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,2
F065	MAZZARINO	CL	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4
M271	MAZZARRONE	CT	0,5
F067	MAZZE'	TO	0,5
F068	MAZZIN	TN	0*
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,4
F073	MEANA SARDO	NU	0*
F078	MEDA	MI	0,1
F080	MEDE	PV	0,4
F081	MEDEA	GO	0*
F082	MEDESANO	PR	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,3
F085	MEDOLAGO	BG	0*
F086	MEDOLE	MN	0*
F087	MEDOLLA	MO	0,4
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5
F089	MEDUNO	PN	0*
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*
F093	MEINA	NO	0*
F094	MEL	BL	0,2
F095	MELARA	RO	0*
F096	MELAZZO	AL	0,3
F097	MELDOLA	FC	0,2
F098	MELE	GE	0,25
F100	MELEGNANO	MI	0,3
F101	MELENDUGNO	LE	0,4
F102	MELETI	LO	0,2
F104	MELFI	PZ	0,2
F105	MELICUCCA'	RC	0*
F106	MELICUCCO	RC	0,4
F107	MELILLI	SR	0*
F108	MELISSA	KR	0,1
F109	MELISSANO	LE	0,4
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,1
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F110	MELITO IRPINO	AV	0,4
F113	MELIZZANO	BN	0,5
F114	MELLE	CN	0*
F115	MELLO	SO	0*
F117	MELPIGNANO	LE	0*
F118	MELTINA - MOLTEN.	BZ	0*
F119	MELZO	MI	0,2
F120	MENAGGIO	CO	0,5
F121	MENAROLA	SO	0*
F122	MENCONICO	PV	0,2
F123	MENDATICA	IM	0*
F125	MENDICINO	CS	0,4
F126	MENFI	AG	0,1
F127	MENTANA	RM	0*
F130	MEOLO	VE	0,5
F131	MERANA	AL	0,2
F132	MERANO - MERAN.	BZ	0*
F133	MERATE	LC	0,1
F134	MERCALLO	VA	0,2
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,5
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5
F140	MERCENASCO	TO	0,5
F141	MERCOGLIANO	AV	0,1
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,1
F145	MERGO	AN	0,4
F146	MERGOZZO	VB	0*
F147	MERI'	ME	0,4
F148	MERLARA	PD	0,5
F149	MERLINO	LO	0,4
F151	MERONE	CO	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,5
F153	MESE	SO	0,2
F154	MESENZANA	VA	0*
F155	MESERO	MI	0,2
F156	MESOLA	FE	0,2
F157	MESORACA	KR	0,1
F158	MESSINA	ME	0,5
F161	MESTRINO	PD	0,2
F162	META	NA	0,5
F164	MEUGLIANO	TO	0,5
F165	MEZZAGO	MI	0,4
F168	MEZZANA	TN	0*
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,45
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4
F173	MEZZANEGO	GE	0,2
F174	MEZZANI	PR	0,2
F175	MEZZANINO	PV	0,2
F176	MEZZANO	TN	0*
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F182	MEZZENILE	TO	0,2
F183	MEZZOCORONA	TN	0*
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5
F186	MEZZOLDO	BG	0*
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*
F188	MEZZOMERICO	NO	0,4
F189	MIAGLIANO	BI	0,5
F190	MIANE	TV	0,4
F191	MIASINO	NO	0,1
F192	MIAZZINA	VB	0*
F193	MICIGLIANO	RI	0,5
F194	MIGGIANO	LE	0,1
F196	MIGLIANICO	CH	0*
F198	MIGLIARINO	FE	0,5
F199	MIGLIARO	FE	0,4
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,5
F202	MIGNANEGO	GE	0,5
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4
F205	MILANO	MI	0*
F206	MILAZZO	ME	0,4
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,5
F208	MILIS	OR	0*
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5
F213	MILLESIMO	SV	0,5
F214	MILO	CT	0*
F216	MILZANO	BS	0*
F217	MINEO	CT	0*
F218	MINERBE	VR	0,4
F219	MINERBIO	BO	0,4
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,1
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5
F223	MINORI	SA	0,4
F224	MINTURNO	LT	0,2
F225	MINUCCIANO	LU	0,4
F226	MIOGLIA	SV	0,4
F229	MIRA	VE	0,4
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0*
F235	MIRABELLO	FE	0,3
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,2
F239	MIRANDA	IS	0*
F240	MIRANDOLA	MO	0,3
F241	MIRANO	VE	0,4
F242	MIRTO	ME	0,5
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4
F246	MISILMERI	PA	0*
F247	MISINTO	MI	0*
F248	MISSAGLIA	LC	0
F249	MISSANELLO	PZ	0*
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
F251	MISTRETTA	ME	0,1
F254	MOASCA	AT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,5
F257	MODENA	MO	0,2
F258	MODICA	RG	0*
F259	MODIGLIANA	FC	0,1
F261	MODOLO	NU	0*
F262	MODUGNO	BA	0*
F263	MOENA	TN	0*
F265	MOGGIO	LC	0,1
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*
F267	MOGLIA	MN	0*
F268	MOGLIANO	MC	0,5
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5
F270	MOGORELLA	OR	0,4
F272	MOGORO	OR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,5
F275	MOIMACCO	UD	0*
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F279	MOIOLA	CN	0,2
F280	MOLA DI BARI	BA	0,4
F281	MOLARE	AL	0,2
F283	MOLAZZANA	LU	0,4
F284	MOLFETTA	BA	0,3
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*
F287	MOLINARA	BN	0*
F288	MOLINELLA	BO	0,2
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,1
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F297	MOLLIA	VC	0,1
F301	MOLOCHIO	RC	0,2
F304	MOLTENO	LC	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,4
F306	MOLVENA	VI	0,2
F307	MOLVENO	TN	0*
F308	MOMBALDONE	AT	0,5
F309	MOMBARCARO	CN	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,5
F311	MOMBARUZZO	AT	0,4
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F316	MOMBERCELLI	AT	0,4
F317	MOMO	NO	0,2
F318	MOMPANTERO	TO	0,5
F319	MOMPEO	RI	0,5
F320	MOMPERONE	AL	0*
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F323	MONALE	AT	0*
F324	MONASTERACE	RC	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0*
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,4
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,5
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4
F333	MONASTIR	CA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,46
F336	MONCALVO	AT	0,5
D553	MONCENISIO	TO	0*
F337	MONCESTINO	AL	0,5
F338	MONCHIERO	CN	0*
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F341	MONCLASSICO	TN	0*
F342	MONCRIVELLO	VC	0*
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F346	MONDAINO	RN	0,5
F347	MONDAVIO	PU	0,5
F348	MONDOLFO	PU	0,5
F351	MONDOVI'	CN	0,2
F352	MONDRAGONE	CE	0*
F354	MONEGLIA	GE	0,2
F355	MONESIGLIO	CN	0,5
F356	MONFALCONE	GO	0,1
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F360	MONFUMO	TV	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,3
F363	MONGHIDORO	BO	0,4
F364	MONGIANA	VV	0*
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0*
F369	MONGRANDO	BI	0,5
F370	MONGRASSANO	CS	0*
F371	MONGUELFO - WELSBERG.	BZ	0*
F372	MONGUZZO	CO	0,2
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*
F374	MONLEALE	AL	0,1
F375	MONNO	BS	0*
F376	MONOPOLI	BA	0,4
F377	MONREALE	PA	0*
F378	MONRUPINO	TS	0*
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,5
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F381	MONSANO	AN	0,2
F382	MONSELICE	PD	0,2
F383	MONSERRATO	CA	0,3
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5
F385	MONTA'	CN	0,2
F386	MONTABONE	AT	0,4
F387	MONTACUTO	AL	0,4
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F391	MONTAGANO	CB	0,4
F392	MONTAGNA - MONTAN.	BZ	0,3
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2
F396	MONTAGNE	TN	0*
F397	MONTAGUTO	AV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F398	MONTAIONE	FI	0,2
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,4
F403	MONTALDEO	AL	0,3
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5
F410	MONTALE	PT	0,3
F411	MONTALENGHE	TO	0,4
F414	MONTALLEGRO	AG	0*
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,5
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,5
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*
F424	MONTANERA	CN	0,2
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0*
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*
F428	MONTAPPONE	AP	0,5
F429	MONTAQUILA	IS	0,5
F430	MONTASOLA	RI	0*
F432	MONTAURO	CZ	0,5
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,5
F460	MONTE CAVALLO	MC	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,4
F476	MONTE COLOMBO	RN	0*
F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2
F486	MONTE DI MALO	VI	0,4
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0*
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,5
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	0,5
F532	MONTE ISOLA	BS	0,4
F561	MONTE MARENZO	LC	0,5
F589	MONTE PORZIO	PU	0,5
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,3
F599	MONTE RINALDO	AP	0,3
F600	MONTE ROBERTO	AN	0,2
F603	MONTE ROMANO	VT	0,1
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0*
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,5
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,4
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0,2
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,4
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,2
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,5
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,5
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0,1
F653	MONTE URANO	AP	0,4
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,5
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0,1
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,4
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0,2
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0*
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0*
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,5
F445	MONTEBRUNO	GE	0,5
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,2
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0,2
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	0*
F452	MONTECARLO	LU	0,2
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2
F454	MONTECASSIANO	MC	0,4
F455	MONTECASTELLO	AL	0,3
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,4
A561	MONTECATINI TERME	PT	0,2
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0,2
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,5
F462	MONTECCHIO	TR	0,5
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0,1
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,5
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0*
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0,3
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,3
F474	MONTECICCARDO	PU	0,5
F475	MONTECILFONE	CB	0,5
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,5
F478	MONTECOPIOLO	PU	0,2
F479	MONTECORICE	SA	0,1
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,4
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,2
F482	MONTECOSARO	MC	0,4
F483	MONTECRESTESE	VB	0*
F484	MONTECRETO	MO	0,1
F487	MONTEDINOVE	AP	0,5
F489	MONTEDORO	CL	0,4
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F492	MONTEFALCO	PG	0,5
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0,1
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2
F496	MONTEFANO	MC	0,5
F497	MONTEFELCINO	PU	0,4
F498	MONTEFERRANTE	CH	0
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4
F500	MONTEFINO	TE	0,5
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,4
F503	MONTEFIORINO	MO	0*
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,4
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,5
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5
F512	MONTEFUSCO	AV	0*
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,3
F514	MONTEGALDA	VI	0*
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F518	MONTEGIOCO	AL	0*
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,5
F522	MONTEGRANARO	AP	0,5
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,35
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,2
F531	MONTEIASI	TA	0,5
F533	MONTELABBATE	PU	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F535	MONTELAPIANO	CH	0*
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,5
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0*
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,4
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,3
F544	MONTELEPRE	PA	0,3
F545	MONTELIBRETTI	RM	0,2
F546	MONTELLA	AV	0,4
F547	MONTELLO	BG	0*
F548	MONTELONGO	CB	0*
F549	MONTELPARO	AP	0,4
F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0,1
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4
F552	MONTELUPONE	MC	0,4
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU	0,5
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*
F559	MONTEMARANO	AV	0,2
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,5
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F563	MONTEMESOLA	TA	0,1
F564	MONTEMEZZO	CO	0*
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0*
F566	MONTEMILETTO	AV	0,4
F568	MONTEMILONE	PZ	0,5
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,4
F572	MONTEMURLO	PO	0,4
F573	MONTEMURRO	PZ	0*
F574	MONTENARS	UD	0*
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5
F579	MONTENERO SABINO	RI	0*
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2
F582	MONTEODORISIO	CH	0,4
F586	MONTEPAONE	CZ	0,5
F587	MONTEPARANO	TA	0,2
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,5
F593	MONTERADO	AN	0*
F594	MONTERCHI	AR	0,2
F595	MONTEREALE	AQ	0*
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0*
F597	MONTERENZIO	BO	0,4
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4
F601	MONTERODUNI	IS	0,2
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,5
F606	MONTEROSI	VT	0,1
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4
F611	MONTEROTONDO	RM	0,5
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0,1
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,2
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5
F638	MONTESCANO	PV	0*
F639	MONTESCHENO	VB	0*
F640	MONTESCUDAIO	PI	0*
F641	MONTESCUDO	RN	0*
F642	MONTESE	MO	0,2
F644	MONTESEGALE	PV	0,2
F646	MONTESILVANO	PE	0,4
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,4
F651	MONTEU DA PO	TO	0,4
F654	MONTEU ROERO	CN	0,5
F655	MONTEVAGO	AG	0,5
F656	MONTEVARCHI	AR	0,5
F657	MONTEVECCHIA	LC	0,1
F659	MONTEVEGLIO	BO	0,2
F660	MONTEVERDE	AV	0,2
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*
F662	MONTEVIALE	VI	0,2
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,4
F667	MONTI	SS	0,5
F668	MONTIANO	FC	0,2
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0,1
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,3
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0,2
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,4
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0,2
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,4
F471	MONTICHIARI	BS	0*
F676	MONTICIANO	SI	0,4
F677	MONTIERI	GR	0*
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*
F679	MONTIGNOSO	MS	0*
F680	MONTIRONE	BS	0,4
F367	MONTJOVET	AO	0*
F681	MONTODINE	CR	0*
F682	MONTOGGIO	GE	0,3
F685	MONTONE	PG	0,4
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0,1
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,5
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,2
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,5
F698	MONTRESTA	NU	0*
F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2
F703	MONVALLE	VA	0,4
F704	MONZA	MI	0,5
F705	MONZAMBANO	MN	0,5
F706	MONZUNO	BO	0,2
F708	MORANO CALABRO	CS	0*
F707	MORANO SUL PO	AL	0,5
F709	MORANSENGO	AT	0*
F710	MORARO	GO	0,1
F711	MORAZZONE	VA	0,4
F712	MORBEGNO	SO	0,5
F713	MORBELLO	AL	0*
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0
F717	MORCONE	BN	0*
F718	MORDANO	BO	0,2
F720	MORENGO	BG	0,5
F721	MORES	SS	0*
F722	MORESCO	AP	0,4
F723	MORETTA	CN	0,4
F724	MORFASSO	PC	0,5
F725	MORGANO	TV	0,2
F726	MORGEX	AO	0*
F727	MORGONGIORI	OR	0*
F728	MORI	TN	0*
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,3
F730	MORICONE	RM	0,4
F731	MORIGERATI	SA	0,2
D033	MORIMONDO	MI	0*
F732	MORINO	AQ	0,4
F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*
F734	MORLUPO	RM	0,4
F735	MORMANNO	CS	0,2
F736	MORNAGO	VA	0,3
F737	MORNESE	AL	0,4
F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F740	MOROLO	FR	0,4
F743	MOROZZO	CN	0
F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0*
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,5
F747	MORRO D'ORO	TE	0,5
F746	MORRO REATINO	RI	0,5
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*
F749	MORROVALLE	MC	0,4
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
F751	MORSASCO	AL	0*
F754	MORTARA	PV	0*
F756	MORTEGLIANO	UD	0,5
F758	MORTERONE	LC	0*
F760	MORUZZO	UD	0,4
F761	MOSCAZZANO	CR	0*
F762	MOSCHIANO	AV	0,5
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,5
F765	MOSCUFO	PE	0,4
F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BZ	0*
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,4
M304	MOSSO	BI	0
F771	MOTTA BALUFFI	CR	0*
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*
F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,4
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,4
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,3
F776	MOTTALCIATA	BI	0,4
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F784	MOTTOLA	TA	0,5
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5
F786	MOZZANICA	BG	0,5
F788	MOZZATE	CO	0,3
F789	MOZZECANE	VR	0,4
F791	MOZZO	BG	0,2
F793	MUCCIA	MC	0,2
F795	MUGGIA	TS	0
F797	MUGGIO'	MI	0,2
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,5
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,3
F802	MULAZZO	MS	0,2
F806	MURA	BS	0*
F808	MURAVERA	CA	0,1
F809	MURAZZANO	CN	0,5
F811	MURELLO	CN	0,45
F813	MURIALDO	SV	0,5
F814	MURISENGO	AL	0,2
F815	MURLO	SI	0,4
F816	MURO LECCESE	LE	0,5
F817	MURO LUCANO	PZ	0,4
F818	MUROS	SS	0*
F820	MUSCOLINE	BS	0*
F822	MUSEI	CA	0,1
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5
F828	MUSSO	CO	0,2
F829	MUSSOLENTE	VI	0*
F830	MUSSOMELI	CL	0*
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2
F833	MUZZANO	BI	0,4
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*
F836	NALLES - NALS.	BZ	0*
F837	NANNO	TN	0*
F838	NANTO	VI	0,3
F839	NAPOLI	NA	0,5
F840	NARBOLIA	OR	0*
F841	NARCAO	CA	0,2
F842	NARDO'	LE	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F843	NARDODIPACE	VV	0*
F844	NARNI	TR	0,4
F845	NARO	AG	0*
F846	NARZOLE	CN	0,3
F847	NASINO	SV	0,5
F848	NASO	ME	0,5
F849	NATURNO - NATURNS.	BZ	0*
F851	NAVE	BS	0,1
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*
F852	NAVELLI	AQ	0*
F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS.	BZ	0
F857	NAZZANO	RM	0*
F858	NE	GE	0*
F859	NEBBIUNO	NO	0*
F861	NEGRAR	VR	0,5
F862	NEIRONE	GE	0,5
F863	NEIVE	CN	0,4
F864	NEMBRO	BG	0
F865	NEMI	RM	0,5
F866	NEMOLI	PZ	0,4
F867	NEONELI	OR	0*
F868	NEPI	VT	0,2
F870	NERETO	TE	0,2
F871	NEROLA	RM	0,5
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*
F874	NERVIANO	MI	0,4
F876	NESPOLO	RI	0,5
F877	NESSO	CO	0,2
F878	NETRO	BI	0,5
F880	NETTUNO	RM	0,1
F881	NEVIANO	LE	0,2
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,4
F883	NEVIGLIE	CN	0*
F884	NIARDO	BS	0
F885	NIBBIANO	PC	0,3
F886	NIBBIOLA	NO	0*
F887	NIBIONNO	LC	0,4
F889	NICHELINO	TO	0,5
F890	NICOLOSI	CT	0,5
F891	NICORVO	PV	0,4
F892	NICOSIA	EN	0
F893	NICOTERA	VV	0,5
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4
F898	NIMIS	UD	0*
F899	NISCEMI	CL	0*
F900	NISSORIA	EN	0*
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5
F904	NOALE	VE	0,3
F906	NOASCA	TO	0*
F907	NOCARA	CS	0*
F908	NOCCIANO	PE	0,3
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,4
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2
F914	NOCETO	PR	0,2
F915	NOCI	BA	0,2
F916	NOCIGLIA	LE	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0*
F918	NOGARA	VR	0,5
F920	NOGAREDO	TN	0*
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5
F923	NOICATTARO	BA	0*
F924	NOLA	NA	0,2
F925	NOLE	TO	0,4
F926	NOLI	SV	0,5
F927	NOMAGLIO	TO	0,2
F929	NOMI	TN	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,4
F931	NONE	TO	0*
F932	NONIO	VB	0*
F933	NORAGUGUME	NU	0*
F934	NORBELLO	OR	0*
F935	NORCIA	PG	0,2
F937	NORMA	LT	0,5
F939	NOSATE	MI	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,5
F943	NOTO	SR	0,4
F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ	0*
F944	NOVA MILANESE	MI	0,1
F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN.	BZ	0
A942	NOVA SIRI	MT	0*
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*
F948	NOVALESA	TO	0,1
F952	NOVARA	NO	0,5
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4
F957	NOVE	VI	0,4
F958	NOVEDRATE	CO	0*
F960	NOVELLARA	RE	0,2
F961	NOVELLO	CN	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,1
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5
F967	NOVI VELIA	SA	0,5
F968	NOVIGLIO	MI	0,4
F970	NOVOLI	LE	0,4
F972	NUCETTO	CN	0,5
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*
F976	NULE	SS	0*
F977	NULVI	SS	0*
F978	NUMANA	AN	0,5
F979	NUORO	NU	0,4
F980	NURACHI	OR	0*
F981	NURAGUS	NU	0*
F982	NURALLAO	NU	0,4
F983	NURAMINIS	CA	0*
F985	NURECI	OR	0*
F986	NURRI	NU	0,3
F987	NUS	AO	0*
F988	NUSCO	AV	0,5
F989	NUVOLENTO	BS	0*
F990	NUVOLERA	BS	0*
F991	NUXIS	CA	0*
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5
F995	OCCIMIANO	AL	0,5
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5
F999	ODERZO	TV	0,2
G001	ODOLO	BS	0*
G002	OFENA	AQ	0*
G003	OFFAGNA	AN	0,2
G004	OFFANENGO	CR	0,4
G005	OFFIDA	AP	0,5
G006	OFFLAGA	BS	0,4
G007	OGGEBBIO	VB	0*
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*
G009	OGGIONO	LC	0,3
G010	OGLIANICO	TO	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,4
G015	OLBIA	SS	0,5
G016	OLCENENGO	VC	0*
G018	OLDENICO	VC	0,4
G019	OLEGGIO	NO	0,4
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,3
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,1
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4
G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4
G030	OLGINATE	LC	0,2
G031	OLIENA	NU	0*
G032	OLIVA GESSI	PV	0,3
G034	OLIVADI	CZ	0*
G036	OLIVERI	ME	0,5
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G040	OLIVETO LARIO	LC	0*
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*
G042	OLIVOLA	AL	0,2
G043	OLLASTRA	OR	0,2
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G045	OLLOMONT	AO	0*
G046	OLMEDO	SS	0*
G047	OLMENETA	CR	0,5
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*
G048	OLMO GENTILE	AT	0*
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0*
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*
G058	OLZAI	NU	0*
G061	OME	BS	0*
G062	OMEGNA	VB	0,2
G063	OMIGNANO	SA	0,4
G064	ONANI	NU	0*
G065	ONANO	VT	0,4
G066	ONCINO	CN	0*
G068	ONETA	BG	0,3
G070	ONIFAI	NU	0*
G071	ONIFERI	NU	0*
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*
G075	ONORE	BG	0*
G076	ONZO	SV	0,5
G078	OPERA	MI	0,4
G079	OPI	AQ	0*
G080	OPPEANO	VR	0,2
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4
G083	ORA - AUER.	BZ	0,2
G084	ORANI	NU	0*
G086	ORATINO	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,3
G088	ORBETELLO	GR	0,2
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,5
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5
D522	ORCO FEGLINO	SV	0,2
M266	ORDONA	FG	0,5
G093	ORERO	GE	0,5
G095	ORGIANO	VI	0,2
G097	ORGOSOLO	NU	0*
G098	ORIA	BR	0,4
G102	ORICOLA	AQ	0,2
G103	ORIGGIO	VA	0,5
G105	ORINO	VA	0,1
G108	ORIO AL SERIO	BG	0*
G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2
G107	ORIO LITTA	LO	0,2
G110	ORIOLO	CS	0*
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,2
G113	ORISTANO	OR	0,4
G114	ORMEA	CN	0,2
G115	ORMELLE	TV	0,5
G116	ORNAGO	MI	0,4
G117	ORNAVASSO	VB	0,2
G118	ORNICA	BG	0*
G119	OROSEI	NU	0,4
G120	OROTELLI	NU	0*
G121	ORRIA	SA	0,2
G122	ORROLI	NU	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,5
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2
G126	ORSENIGO	CO	0*
G128	ORSOGNA	CH	0,5
G129	ORSOMARSO	CS	0,4
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4
G133	ORTACESUS	CA	0*
G135	ORTE	VT	0,1
G136	ORTELLE	LE	0,5
G137	ORTEZZANO	AP	0,3
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2
G140	ORTISEI - ST ULRICH.	BZ	0*
G141	ORTONA	CH	0,5
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0,2
G143	ORTONOVO	SP	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,3
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4
G146	ORTUERI	NU	0,4
G147	ORUNE	NU	0*
G148	ORVIETO	TR	0,5
B595	ORVINIO	RI	0,3
G149	ORZINUOVI	BS	0,5
G150	ORZIVECCHI	BS	0,5
G151	OSASCO	TO	0,2
G152	OSASIO	TO	0,5
G153	OSCHIRI	SS	0*
G154	OSIDDA	NU	0*
G155	OSIGLIA	SV	0,5
G156	OSILO	SS	0,4
G157	OSIMO	AN	0,4
G158	OSINI	NU	0*
G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
E529	OSMATE	VA	0,2
G161	OSNAGO	LC	0*
G163	OSOPPO	UD	0*
G164	OSPEDALETTI	IM	0,2
G168	OSPEDALETTO	TN	0*
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
G170	OSPITALETTO	BS	0*
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5
G173	OSSANA	TN	0*
G178	OSSI	SS	0*
G179	OSSIMO	BS	0,4
G181	OSSONA	MI	0,4
G182	OSSUCCIO	CO	0,4
G183	OSTANA	CN	0,2
G184	OSTELLATO	FE	0,4
G185	OSTIANO	CR	0,2
G186	OSTIGLIA	MN	0,2
F401	OSTRA	AN	0,4
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
G187	OSTUNI	BR	0,2
G188	OTRANTO	LE	0*
G189	OTRICOLI	TR	0,5
G191	OTTANA	NU	0*
G192	OTTATI	SA	0*
G190	OTTAVIANO	NA	0*
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G194	OTTOBIANO	PV	0*
G195	OTTONE	PC	0,2
G196	OULX	TO	0*
G197	OVADA	AL	0,5
G198	OVARO	UD	0*
G199	OVIGLIO	AL	0,4
G200	OVINDOLI	AQ	0*
G201	OVODDA	NU	0*
G012	OYACE	AO	0*
G202	OZEGNA	TO	0,4
G203	OZIERI	SS	0,5
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,4
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
G206	OZZERO	MI	0,3
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
G208	PACECO	TP	0,4
G210	PACENTRO	AQ	0*
G211	PACHINO	SR	0,5
G212	PACIANO	PG	0,5
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0*
G214	PADERGNONE	TN	0*
G215	PADERNA	AL	0*
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0*
G224	PADOVA	PD	0,4
G225	PADRIA	SS	0*
M301	PADRU	SS	0*
G226	PADULA	SA	0,2
G227	PADULI	BN	0*
G228	PAESANA	CN	0,5
G229	PAESE	TV	0,2
G230	PAGANI	SA	0,4
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
G233	PAGAZZANO	BG	0,5
G234	PAGLIARA	ME	0,5
G237	PAGLIETA	CH	0,5
G238	PAGNACCO	UD	0,2
G240	PAGNO	CN	0*
G241	PAGNONA	LC	0*
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
G248	PAITONE	BS	0,1
G249	PALADINA	BG	0,3
G250	PALAGANO	MO	0,2
G251	PALAGIANELLO	TA	0,5
G252	PALAGIANO	TA	0*
G253	PALAGONIA	CT	0*
G254	PALAIA	PI	0,3
G255	PALANZANO	PR	0,4
G257	PALATA	CB	0,5
G258	PALAU	SS	0*
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,5
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,1
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0*
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,5
G271	PALENA	CH	0,4
G272	PALERMITI	CZ	0*
G273	PALERMO	PA	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,5
G275	PALESTRO	PV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G276	PALIANO	FR	0,5
G277	PALIZZI	RC	0,2
G278	PALLAGORIO	KR	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*
G281	PALLARE	SV	0,5
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,2
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0*
G284	PALMANOVA	UD	0*
G285	PALMARIGGI	LE	0*
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*
G288	PALMI	RC	0,5
G289	PALMIANO	AP	0,2
G290	PALMOLI	CH	0*
G291	PALO DEL COLLE	BA	0*
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,2
G294	PALOMBARO	CH	0,1
G292	PALOMONTE	SA	0,2
G295	PALOSCO	BG	0,2
G297	PALU'	VR	0*
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0*
G298	PALUDI	CS	0*
G300	PALUZZA	UD	0*
G302	PAMPARATO	CN	0*
G303	PANCALIERI	TO	0,5
G304	PANCARANA	PV	0*
G305	PANCHIA'	TN	0*
G306	PANDINO	CR	0*
G307	PANETTIERI	CS	0*
G308	PANICALE	PG	0,5
G311	PANNARANO	BN	0,4
G312	PANNI	FG	0,4
G315	PANTELLERIA	TP	0
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2
G317	PAOLA	CS	0,5
G318	PAOLISI	BN	0,5
G320	PAPASIDERO	CS	0,4
G323	PAPOZZE	RO	0,5
G324	PARABIAGO	MI	0,2
G325	PARABITA	LE	0,4
G327	PARATICO	BS	0*
G328	PARCINES - PARTSCHINS.	BZ	0*
G329	PARE'	CO	0*
G330	PARELLA	TO	0,4
G331	PARENTI	CS	0,2
G333	PARETE	CE	0*
G334	PARETO	AL	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G336	PARLASCO	LC	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0*
G340	PAROLISE	AV	0,5
G342	PARONA	PV	0*
G344	PARRANO	TR	0,2
G346	PARRE	BG	0,3
G347	PARTANNA	TP	0,5
G348	PARTINICO	PA	0*
G349	PARUZZARO	NO	0*
G350	PARZANICA	BG	0,2
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0,4
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4
G354	PASPARDO	BS	0*
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,4
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5
G361	PASSIRANO	BS	0,2
G362	PASTENA	FR	0,3
G364	PASTORANO	CE	0,2
G365	PASTRENGO	VR	0,5
G367	PASTURANA	AL	0,2
G368	PASTURO	LC	0,4
M269	PATERNO	PZ	0,2
G371	PATERNO'	CT	0*
G372	PATERNO CALABRO	CS	0,1
G370	PATERNOPOLI	AV	0,5
G374	PATRICA	FR	0,4
G376	PATTADA	SS	0*
G377	PATTI	ME	0,2
G378	PATU'	LE	0,2
G379	PAU	OR	0*
G381	PAULARO	UD	0*
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*
G384	PAULILATINO	OR	0*
G385	PAULLO	MI	0,4
G386	PAUPISI	BN	0*
G387	PAVAROLO	TO	0,2
G388	PAVIA	PV	0,4
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,2
G394	PAZZANO	RC	0,4
G395	PECCIOLI	PI	0*
G396	PECCO	TO	0,2
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2
G399	PECORARA	PC	0,2
G400	PEDACE	CS	0*
G402	PEDARA	CT	0,3
G403	PEDASO	AP	0,3
G404	PEDAVENA	BL	0,5
G406	PEDEMONTE	VI	0*
G408	PEDEROBBA	TV	0,4
G410	PEDESINA	SO	0*
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4
G412	PEDRENGO	BG	0,3
G415	PEGLIO	CO	0*
G416	PEGLIO	PU	0,5
G417	PEGOGNAGA	MN	0,5
G418	PEIA	BG	0,2
G419	PEJO	TN	0*
G420	PELAGO	FI	0,4
G421	PELLA	NO	0*
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5
G426	PELLEZZANO	SA	0,4
G427	PELLIO INTELVI	CO	0,1
G428	PELLIZZANO	TN	0*
G429	PELUGO	TN	0*
G430	PENANGO	AT	0,4
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,3
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4
G433	PENNABILLI	PU	0,5
G434	PENNADOMO	CH	0,5
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*
G438	PENNE	PE	0,4
G439	PENTONE	CZ	0,1
G441	PERANO	CH	0,1
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3
G443	PERCA - PERCHA.	BZ	0*
G444	PERCILE	RM	0*
G445	PERDASDEFOGU	NU	0*
G446	PERDAXIUS	CA	0*
G447	PERDIFUMO	SA	0*
G448	PEREGO	LC	0,2
G449	PERETO	AQ	0*
G450	PERFUGAS	SS	0*
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,4
G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*
G453	PERGOLA	PU	0,5
G454	PERINALDO	IM	0,2
G455	PERITO	SA	0,4
G456	PERLEDO	LC	0*
G457	PERLETTO	CN	0,2
G458	PERLO	CN	0,5
G459	PERLOZ	AO	0*
G461	PERNUMIA	PD	0,4
C013	PERO	MI	0,5
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5
G465	PERRERO	TO	0,4
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2
G471	PERTENGO	VC	0*
G474	PERTICA ALTA	BS	0*
G475	PERTICA BASSA	BS	0,4
G476	PERTOSA	SA	0,2
G477	PERTUSIO	TO	0,5
G478	PERUGIA	PG	0,1
G479	PESARO	PU	0,3
G480	PESCAGLIA	LU	0,5
G481	PESCANTINA	VR	0,4
G482	PESCARA	PE	0*
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,2
G484	PESCASSEROLI	AQ	0,2
G485	PESCATE	LC	0,5
G486	PESCHE	IS	0,2
G487	PESCHICI	FG	0,5
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0
G491	PESCIA	PT	0,2
G492	PESCINA	AQ	0,4
G494	PESCO SANNITA	BN	0,2
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5
G497	PESCOPENNATARO	IS	0,1
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4
G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2
G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,5
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G505	PESSINETTO	TO	0*
G506	PETACCIATO	CB	0,2
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*
G509	PETINA	SA	0*
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*
G514	PETRIANO	PU	0,5
G515	PETRIOLO	MC	0,4
G516	PETRITOLI	AP	0,5
G517	PETRIZZI	CZ	0,4
G518	PETRONA'	CZ	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,5
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4
G520	PETTENASCO	NO	0,5
G521	PETTINENGO	BI	0,4
G522	PETTINEO	ME	0*
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0*
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2
G526	PEVERAGNO	CN	0,4
G528	PEZZANA	VC	0,4
G529	PEZZAZE	BS	0,4
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5
G535	PIACENZA	PC	0,1
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45
G536	PIADENA	CR	0*
G537	PIAGGE	PU	0,5
G538	PIAGGINE	SA	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5
G552	PIAN DI SCO	AR	0,5
G542	PIANA CRIXIA	SV	0,4
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0*
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,3
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4
G549	PIANCOGNO	BS	0,3
G551	PIANDIMELETO	PU	0,5
G553	PIANE CRATI	CS	0,1
G555	PIANELLA	PE	0,4
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,4
G558	PIANENGO	CR	0,4
G559	PIANEZZA	TO	0,1
G560	PIANEZZE	VI	0,4
G561	PIANFEI	CN	0*
G564	PIANICO	BG	0,3
G565	PIANIGA	VE	0,4
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3
D546	PIANOPOLI	CZ	0,4
G570	PIANORO	BO	0,3
G571	PIANSANO	VT	0*
G572	PIANTEDO	SO	0*
G574	PIARIO	BG	0*
G575	PIASCO	CN	0,4
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,5
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,5
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0*
G583	PIAZZATORRE	BG	0*
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5
G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G589	PICCIANO	PE	0,4
G590	PICERNO	PZ	0,5
G591	PICINISCO	FR	0,5
G592	PICO	FR	0,1
G593	PIEA	AT	0*
G594	PIEDICAVALLO	BI	0,3
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,5
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5
G600	PIEDIMULERA	VB	0*
G601	PIEGARO	PG	0,5
G602	PIENZA	SI	0,2
G603	PIERANICA	CR	0*
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2
G605	PIETRA LIGURE	SV	0,1
G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,2
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,5
G607	PIETRABRUNA	IM	0,5
G608	PIETRACAMELA	TE	0*
G609	PIETRACATELLA	CB	0*
G610	PIETRACUPA	CB	0*
G611	PIETRADEFUSI	AV	0,1
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4
G615	PIETRAFITTA	CS	0,2
G616	PIETRAGALLA	PZ	0,1
G618	PIETRALUNGA	PG	0,2
G620	PIETRAMELARA	CE	0,1
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5
G621	PIETRANICO	PE	0,5
G622	PIETRAPAOLA	CS	0*
G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,5
G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,5
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4
G628	PIETRASANTA	LU	0,4
G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2
G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,2
G631	PIETRELCINA	BN	0*
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,4
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0,1
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G641	PIEVE DI BONO	TN	0*
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,5
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,2
G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,25
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*
G656	PIEVE TESINO	TN	0*
G657	PIEVE TORINA	MC	0,2
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,5
G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1
G659	PIGLIO	FR	0,5
G660	PIGNA	IM	0,5
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4
G663	PIGNOLA	PZ	0,5
G664	PIGNONE	SP	0,1
G665	PIGRA	CO	0,4
G666	PILA	VC	0*
G669	PIMENTEL	CA	0*
G670	PIMONTE	NA	0,4
G671	PINAROLO PO	PV	0*
G672	PINASCA	TO	0,4
G673	PINCARA	RO	0,5
G674	PINEROLO	TO	0,3
F831	PINETO	TE	0,3
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*
G678	PINO TORINESE	TO	0*
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2
G681	PINZOLO	TN	0*
G682	PIOBBICO	PU	0,2
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5
G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2
G685	PIODE	VC	0,3
G686	PIOLTELLO	MI	0,2
G687	PIOMBINO	LI	0,5
G688	PIOMBINO DESE	PD	0*
G690	PIORACO	MC	0,2
G691	PIOSSASCO	TO	0,3
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,4
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,2
G695	PIOVERA	AL	0*
G696	PIOZZANO	PC	0,5
G697	PIOZZO	CN	0,2
G699	PIRAINO	ME	0,5
G702	PISA	PI	0,2
G703	PISANO	NO	0*
G705	PISCINA	TO	0,4
M291	PISCINAS	CA	0*
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G710	PISOGNE	BS	0,4
G704	PISONIANO	RM	0,5
G712	PISTICCI	MT	0,5
G713	PISTOIA	PT	0,5
G715	PITEGLIO	PT	0,4
G716	PITIGLIANO	GR	0,4
G717	PIUBEGA	MN	0,2
G718	PIURO	SO	0*
G719	PIVERONE	TO	0,5
G720	PIZZALE	PV	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,2
G722	PIZZO	VV	0,35
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2
G726	PIZZOLI	AQ	0*
G727	PIZZONE	IS	0*
G728	PIZZONI	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,5
G733	PLATACI	CS	0,5
G734	PLATANIA	CZ	0*
G735	PLATI'	RC	0*
G299	PLAUS - PLAUS.	BZ	0*
G737	PLESIO	CO	0,5
G740	PLOAGHE	SS	0,4
G741	PLODIO	SV	0,5
G742	POCAPAGLIA	CN	0,2
G743	POCENIA	UD	0*
G746	PODENZANA	MS	0,5
G747	PODENZANO	PC	0,1
G749	POFI	FR	0,45
G751	POGGIARDO	LE	0,5
G752	POGGIBONSI	SI	0,4
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5
G755	POGGIO BERNI	RN	0*
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,5
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0*
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2
G758	POGGIODOMO	PG	0*
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,5
G762	POGGIOMARINO	NA	0,1
G767	POGGIOREALE	TP	0,4
G769	POGGIORSINI	BA	0,4
G431	POGGIRIDENTI	SO	0,1
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4
G774	POGNANO	BG	0,4
G775	POGNO	NO	0,3
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*
G777	POIRINO	TO	0,5
G779	POLAVENO	BS	0*
G780	POLCENIGO	PN	0*
G782	POLESELLA	RO	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,4
G785	POLIA	VV	0*
G786	POLICORO	MT	0,5
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4
G789	POLINAGO	MO	0,4
G790	POLINO	TR	0*
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G793	POLLA	SA	0,5
G794	POLLEIN	AO	0*
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0*
F567	POLLENZA	MC	0,5
G796	POLLICA	SA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,5
G798	POLLONE	BI	0,5
G799	POLLUTRI	CH	0,5
G800	POLONGHERA	CN	0,5
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*
G802	POLVERARA	PD	0,4
G803	POLVERIGI	AN	0,4
G804	POMARANCE	PI	0,2
G805	POMARETTO	TO	0,4
G806	POMARICO	MT	0,4
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,5
G808	POMAROLO	TN	0*
G809	POMBIA	NO	0,5
G811	POMEZIA	RM	0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5
G813	POMPEI	NA	0,2
G814	POMPEIANA	IM	0,4
G815	POMPIANO	BS	0,2
G816	POMPONESCO	MN	0*
G817	POMPU	OR	0*
G818	PONCARALE	BS	0*
G820	PONDERANO	BI	0,5
G821	PONNA	CO	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,3
G823	PONSO	PD	0,2
G826	PONT CANAVESE	TO	0,2
G825	PONTASSIEVE	FI	0,5
G545	PONTBOSET	AO	0*
G827	PONTE	BN	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,5
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5
G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK.	BZ	0*
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4
G831	PONTEBBA	UD	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,2
G837	PONTECHIANALE	CN	0*
G838	PONTECORVO	FR	0,5
G839	PONTECURONE	AL	0,3
G840	PONTEDASSIO	IM	0,5
G843	PONTEDERA	PI	0,4
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5
G849	PONTELATONE	CE	0*
G850	PONTELONGO	PD	0,5
G852	PONTENURE	PC	0,4
G853	PONTERANICA	BG	0,2
G858	PONTESTURA	AL	0,5
G859	PONTEVICO	BS	0*
G860	PONTEY	AO	0*
G861	PONTI	AL	0,5
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*
G864	PONTIDA	BG	0,4
G865	PONTINIA	LT	0,2
G866	PONTINVREA	SV	0,5
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*
G869	PONTOGLIO	BS	0,2
G870	PONTREMOLI	MS	0,5
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*
G871	PONZA	LT	0*
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5
G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2
G875	PONZANO VENETO	TV	0,1
G877	PONZONE	AL	0*
G878	POPOLI	PE	0,2
G879	POPPI	AR	0,4
G881	PORANO	TR	0,5
G882	PORCARI	LU	0,2
G886	PORCIA	PN	0,1
G888	PORDENONE	PN	0,2
G889	PORLEZZA	CO	0,4
G890	PORNASSIO	IM	0,2
G891	PORPETTO	UD	0,2
A558	PORRETTA TERME	BO	0,5
G894	PORTACOMARO	AT	0,4
G895	PORTALBERA	PV	0,3
G900	PORTE	TO	0,5
G902	PORTICI	NA	0*
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,4
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0,2
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,4
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,4
G906	PORTO CERESIO	VA	0,2
M263	PORTO CESAREO	LE	0*
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0*
G919	PORTO RECANATI	MC	0,4
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,5
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0*
G923	PORTO TOLLE	RO	0,2
G924	PORTO TORRES	SS	0*
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
G926	PORTO VIRO	RO	0,5
G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3
G910	PORTOCANNONE	CB	0,1
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5
G913	PORTOFINO	GE	0*
G914	PORTOGRUARO	VE	0,4
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,5
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2
G922	PORTOSCUSO	CA	0*
G925	PORTOVENERE	SP	0*
G927	PORTULA	BI	0,3
G929	POSADA	NU	0*
G931	POSINA	VI	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G934	POSTA	RI	0,2
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5
G936	POSTAL - BURGSTALL.	BZ	0*
G937	POSTALESIO	SO	0,2
G939	POSTIGLIONE	SA	0,5
G940	POSTUA	VC	0*
G942	POTENZA	PZ	0,5
F632	POTENZA PICENA	MC	0,1
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,3
G944	POVEGLIANO	TV	0,4
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4
G947	POVIGLIO	RE	0,2
G949	POVOLETTO	UD	0,1
G950	POZZA DI FASSA	TN	0*
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,1
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3
G953	POZZALLO	RG	0,4
G954	POZZILLI	IS	0*
G955	POZZO D'ADDA	MI	0,5
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,4
G959	POZZOLENGO	BS	0*
G957	POZZOLEONE	VI	0,1
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*
G963	POZZONOVO	PD	0,3
G964	POZZUOLI	NA	0,5
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2
G968	PRADALUNGA	BG	0,2
G969	PRADAMANO	UD	0*
G970	PRADLEVES	CN	0,5
G973	PRAGELATO	TO	0*
G975	PRAIA A MARE	CS	0,5
G976	PRAIANO	SA	0,5
G977	PRALBOINO	BS	0*
G978	PRALI	TO	0,3
G979	PRALORMO	TO	0*
G980	PRALUNGO	BI	0,5
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G985	PRAROLO	VC	0,4
G986	PRAROSTINO	TO	0,2
G987	PRASCO	AL	0,2
G988	PRASCORSANO	TO	0*
G989	PRASO	TN	0*
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0*
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2
G991	PRATA SANNITA	CE	0*
G995	PRATELLA	CE	0
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2
G999	PRATO	PO	0,3
H004	PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILFSERJOCH.	BZ	0*
H002	PRATO CARNICO	UD	0*
H001	PRATO SESIA	NO	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H006	PRATOLA SERRA	AV	0*
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
H010	PRAVISDOMINI	PN	0*
G974	PRAY	BI	0,5
H011	PRAZZO	CN	0*
H014	PRECENICCO	UD	0,2
H015	PRECI	PG	0*
H017	PREDAPPIO	FC	0,35
H018	PREDAZZO	TN	0*
H019	PREDOI - PRETTAU.	BZ	0*
H020	PREDORE	BG	0*
H021	PREDOSA	AL	0*
H022	PREGANZIOL	TV	0,4
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4
H027	PRELA'	IM	0*
H028	PREMANA	LC	0,1
H029	PREMARIACCO	UD	0*
H030	PREMENO	VB	0,5
H033	PREMIA	VB	0*
H034	PREMILCUORE	FC	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,3
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5
H038	PREONE	UD	0*
H039	PREORE	TN	0*
H040	PREPOTTO	UD	0,2
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	0*
H043	PRESEGLIE	BS	0,2
H045	PRESENZANO	CE	0*
H046	PRESEZZO	BG	0,2
H047	PRESICCE	LE	0,1
H048	PRESSANA	VR	0,4
H050	PRESTINE	BS	0,4
H052	PRETORO	CH	0,2
H055	PREVALLE	BS	0*
H056	PREZZA	AQ	0*
H057	PREZZO	TN	0*
H059	PRIERO	CN	0,3
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0*
H063	PRIMALUNA	LC	0,4
H068	PRIOCCA	CN	0,5
H069	PRIOLA	CN	0,1
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*
G698	PRIVERNO	LT	0,4
H070	PRIZZI	PA	0*
H071	PROCENO	VT	0,5
H072	PROCIDA	NA	0,5
H073	PROPATA	GE	0*
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H076	PROSSEDI	LT	0,5
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
H081	PROVES - PROVEIS.	BZ	0*
H083	PROVVIDENTI	CB	0*
H085	PRUNETTO	CN	0,35
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	0*
H087	PUGLIANELLO	BN	0,2
H088	PULA	CA	0,4
H089	PULFERO	UD	0,1
H090	PULSANO	TA	0,4
H091	PUMENENGO	BG	0,4
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,3
H094	PUSIANO	CO	0,3
H095	PUTIFIGARI	SS	0*
H096	PUTIGNANO	BA	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,4
H098	QUADRI	CH	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
H101	QUALIANO	NA	0*
H102	QUARANTI	AT	0,4
H103	QUAREGNA	BI	0,5
H104	QUARGNENTO	AL	0,5
H106	QUARNA SOPRA	VB	0*
H107	QUARNA SOTTO	VB	0*
H108	QUARONA	VC	0,4
H109	QUARRATA	PT	0,5
H110	QUART	AO	0*
H114	QUARTO	NA	0,4
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5
H119	QUARTUCCIU	CA	0,2
H120	QUASSOLO	TO	0,2
H121	QUATTORDIO	AL	0,4
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,4
H124	QUERO	BL	0,4
H126	QUILIANO	SV	0,38
H127	QUINCINETTO	TO	0,5
H128	QUINDICI	AV	0,2
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
H130	QUINTANO	CR	0*
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	0,2
H143	QUISTELLO	MN	0,2
H145	QUITTENGO	BI	0,2
H146	RABBI	TN	0*
H147	RACALE	LE	0,1
H148	RACALMUTO	AG	0*
H150	RACCONIGI	CN	0,5
H151	RACCUJA	ME	0*
H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ	0*
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,5
H154	RADDUSA	CT	0*
H156	RADICOFANI	SI	0,4
H157	RADICONDOLI	SI	0,4
H159	RAFFADALI	AG	0,2
M287	RAGALNA	CT	0*
H161	RAGOGNA	UD	0,2
H162	RAGOLI	TN	0*
H163	RAGUSA	RG	0,1
H166	RAIANO	AQ	0,2
H168	RAMACCA	CT	0*
G654	RAMISETO	RE	0*
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,4
H174	RANCO	VA	0*
H175	RANDAZZO	CT	0,1
H176	RANICA	BG	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H177	RANZANICO	BG	0,4
H180	RANZO	IM	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0,2
H183	RAPALLO	GE	0*
H184	RAPINO	CH	0,4
H185	RAPOLANO TERME	SI	0*
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H187	RAPONE	PZ	0*
H188	RASSA	VC	0,3
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ.	BZ	0*
H192	RASURA	SO	0*
H194	RAVANUSA	AG	0*
H195	RAVARINO	MO	0,1
H196	RAVASCLETTO	UD	0*
H198	RAVELLO	SA	0,3
H199	RAVENNA	RA	0,2
H200	RAVEO	UD	0,35
H202	RAVISCANINA	CE	0,2
H203	RE	VB	0*
H204	REA	PV	0*
H205	REALMONTE	AG	0,2
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,3
H207	REANO	TO	0*
H210	RECALE	CE	0,2
H211	RECANATI	MC	0,4
H212	RECCO	GE	0,3
H213	RECETTO	NO	0,1
H214	RECOARO TERME	VI	0,5
H216	REDAVALLE	PV	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*
H219	REFRANCORE	AT	0,2
H220	REFRONTOLO	TV	0,4
H221	REGALBUTO	EN	0*
H222	REGGELLO	FI	0,5
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2
H225	REGGIOLO	RE	0,2
H227	REINO	BN	0*
H228	REITANO	ME	0,5
H229	REMANZACCO	UD	0,2
H230	REMEDELLO	BS	0,1
H233	RENATE	MI	0,2
H235	RENDE	CS	0,5
H236	RENON - RITTEN.	BZ	0*
H238	RESANA	TV	0,4
H240	RESCALDINA	MI	0,1
H242	RESIA	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5
H246	RETORBIDO	PV	0,4
H247	REVELLO	CN	0*
H248	REVERE	MN	0,4
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2
H253	REVINE LAGO	TV	0,1
H254	REVO'	TN	0*
H255	REZZAGO	CO	0,2
H256	REZZATO	BS	0*
H257	REZZO	IM	0,5
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*
H264	RHO	MI	0,38
H265	RIACE	RC	0*
H266	RIALTO	SV	0,5
H267	RIANO	RM	0,4
H268	RIARDO	CE	0,5
H269	RIBERA	AG	0*
H270	RIBORDONE	TO	0*
H271	RICADI	VV	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*
H273	RICCIA	CB	0,1
H274	RICCIONE	RN	0*
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,4
H276	RICENGO	CR	0,1
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H280	RIESE PIO X	TV	0*
H281	RIESI	CL	0*
H282	RIETI	RI	0,5
H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ	0*
H285	RIFREDDO	CN	0*
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5
H289	RIGOLATO	UD	0*
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*
H292	RIMASCO	VC	0*
H293	RIMELLA	VC	0*
H294	RIMINI	RN	0*
H299	RIO DI PUSTERIA - MUHLBACH.	BZ	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*
H298	RIO SALICETO	RE	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0*
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2
H302	RIOLO TERME	RA	0,5
H303	RIOLUNATO	MO	0*
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5
H311	RIPABOTTONI	CB	0*
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*
H319	RIPARBELLA	PI	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5
H322	RIPE	AN	0,4
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,5
H324	RIPI	FR	0,5
H325	RIPOSTO	CT	0,4
H326	RITTANA	CN	0,4
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*
H328	RIVA LIGURE	IM	0,4
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,5
H333	RIVALBA	TO	0,2
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,35
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,5
H336	RIVANAZZANO	PV	0,2
H338	RIVARA	TO	0*
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,4
H344	RIVAROSSA	TO	0,5
H346	RIVE	VC	0,4
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2
H348	RIVELLO	PZ	0,3
H350	RIVERGARO	PC	0,2
H352	RIVIGNANO	UD	0,1
H353	RIVISONDOLI	AQ	0*
H354	RIVODUTRI	RI	0,4
H355	RIVOLI	TO	0,2
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*
H359	RIZZICONI	RC	0,5
H360	RO	FE	0,4
H361	ROANA	VI	0,1
H362	ROASCHIA	CN	0*
H363	ROASCIO	CN	0*
H365	ROASIO	VC	0,4
H366	ROATTO	AT	0,4
H367	ROBASSOMERO	TO	0*
G223	ROBBIATE	LC	0,4
H369	ROBBIO	PV	0,4
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0,1
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0*
H376	ROBELLA	AT	0,2
H377	ROBILANTE	CN	0,4
H378	ROBURENT	CN	0,1
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0,1
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,2
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,1
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0*
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*
H403	ROCCA DI NETO	KR	0*
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,2
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,4
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5
H429	ROCCA PIA	AQ	0*
H379	ROCCA PIETORE	BL	0,1
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,1
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,5
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2
H384	ROCCABIANCA	PR	0,4
H385	ROCCABRUNA	CN	0,4
H389	ROCCACASALE	AQ	0,1
H393	ROCCADARCE	FR	0*
H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,5
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,5
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0*
H413	ROCCAGORGA	LT	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1
H422	ROCCAMENA	PA	0,5
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1
H425	ROCCAMORICE	PE	0,4
H426	ROCCANOVA	PZ	0*
H427	ROCCANTICA	RI	0,5
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2
H433	ROCCARAINOLA	NA	0*
H434	ROCCARASO	AQ	0*
H436	ROCCAROMANA	CE	0,4
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5
H443	ROCCASECCA	FR	0,4
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5
H445	ROCCASICURA	IS	0,3
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,2
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*
H449	ROCCASTRADA	GR	0,5
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5
H451	ROCCAVERANO	AT	0,2
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,5
H453	ROCCAVIONE	CN	0*
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0*
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,2
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0*
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0*
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0*
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0*
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0,4
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H470	RODANO	MI	0*
H472	RODDI	CN	0,4
H473	RODDINO	CN	0,3
H474	RODELLO	CN	0,4
H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	0*
H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2
H478	RODERO	CO	0*
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H479	RODI' MILICI	ME	0,2
H481	RODIGO	MN	0,5
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2
H485	ROFRANO	SA	0,5
H486	ROGENO	LC	0,5
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H491	ROGNANO	PV	0*
H492	ROGNO	BG	0*
H493	ROGOLO	SO	0*
H494	ROIATE	RM	0*
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0*
H497	ROISAN	AO	0*
H498	ROLETTO	TO	0,1
H500	ROLO	RE	0,2
H501	ROMA	RM	0,2
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H505	ROMAGNESE	PV	0,4
H506	ROMALLO	TN	0*
H507	ROMANA	SS	0*
H508	ROMANENGO	CR	0,2
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,1
H516	ROMBIOLO	VV	0,5
H517	ROMENO	TN	0*
H518	ROMENTINO	NO	0,1
H519	ROMETTA	ME	0,5
H521	RONAGO	CO	0,2
H522	RONCA'	VR	0,4
H523	RONCADE	TV	0,5
H525	RONCADELLE	BS	0*
H527	RONCARO	PV	0,1
H528	RONCEGNO	TN	0*
H529	RONCELLO	MI	0,2
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H533	RONCHIS	UD	0*
H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0*
H535	RONCOBELLO	BG	0*
H541	RONCOFERRARO	MN	0,5
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H544	RONCOLA	BG	0*
H545	RONCONE	TN	0*
H546	RONDANINA	GE	0,5
H547	RONDISSONE	TO	0,5
H549	RONSECCO	VC	0*
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*
H552	RONZONE	TN	0*
H553	ROPPOLO	BI	0,4
H554	RORA'	TO	0*
H556	ROSA'	VI	0*
H558	ROSARNO	RC	0,1
H559	ROSASCO	PV	0*
H560	ROSATE	MI	0,4
H561	ROSAZZA	BI	0*
H562	ROSCIANO	PE	0,4
H564	ROSCIGNO	SA	0,4
H565	ROSE	CS	0,1
H566	ROSELLO	CH	0*
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,25
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,5
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,4
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0*
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H573	ROSOLINA	RO	0,2
H574	ROSOLINI	SR	0*
H575	ROSORA	AN	0,2
H577	ROSSA	VC	0,5
H578	ROSSANA	CN	0,45
H579	ROSSANO	CS	0*
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H581	ROSSIGLIONE	GE	0*
H583	ROSTA	TO	0*
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H585	ROTA GRECA	CS	0,1
H588	ROTELLA	AP	0,4
H589	ROTELLO	CB	0*
H590	ROTONDA	PZ	0*
H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H592	ROTONDI	AV	0,2
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H594	ROTZO	VI	0,4
H555	ROURE	TO	0,3
H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H364	ROVASENDA	VC	0,4
H598	ROVATO	BS	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H602	ROVELLO PORRO	CO	0,1
H604	ROVERBELLA	MN	0,2
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,4
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0,1
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0
H612	ROVERETO	TN	0*
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0,2
H618	ROVIANO	RM	0*
H620	ROVIGO	RO	0,475
H621	ROVITO	CS	0,5
H622	ROVOLON	PD	0*
H623	ROZZANO	MI	0,4
H625	RUBANO	PD	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H627	RUBIANA	TO	0,3
H628	RUBIERA	RE	0,1
H629	RUDA	UD	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,5
H631	RUEGLIO	TO	0,3
H632	RUFFANO	LE	0,2
H633	RUFFIA	CN	0,2
H634	RUFFRE'	TN	0*
H635	RUFINA	FI	0,4
F271	RUINAS	OR	0*
H637	RUINO	PV	0*
H639	RUMO	TN	0*
H641	RUOTI	PZ	0*
H642	RUSSI	RA	0,3
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3
H644	RUTINO	SA	0,4
H165	RUVIANO	CE	0*
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0*
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,5
H647	SABAUDIA	LT	0,4
H648	SABBIA	VC	0*
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,5
H652	SABBIONETA	MN	0,2
H654	SACCO	SA	0*
H655	SACCOLONGO	PD	0,4
H657	SACILE	PN	0*
H658	SACROFANO	RM	0,5
H659	SADALI	NU	0,4
H661	SAGAMA	NU	0*
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5
H665	SAGRADO	GO	0,1
H666	SAGRON MIS	TN	0*
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0*
H670	SAINT-DENIS	AO	0*
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0*
H673	SAINT-OYEN	AO	0*
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0*
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,4
H679	SALA COMACINA	CO	0*
H683	SALA CONSILINA	SA	0,5
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,4
H687	SALANDRA	MT	0,4
H688	SALAPARUTA	TP	0,5
H689	SALARA	RO	0,4
H690	SALASCO	VC	0*
H691	SALASSA	TO	0*
H684	SALBERTRAND	TO	0*
F810	SALCEDO	VI	0,5
H693	SALCITO	CB	0,4
H694	SALE	AL	0*
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5
H699	SALE MARASINO	BS	0,4
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,3
H700	SALEMI	TP	0*
H686	SALENTO	SA	0,4
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*
H703	SALERNO	SA	0,4
H705	SALETTO	PD	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,5
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4
H710	SALICETO	CN	0,5
H713	SALISANO	RI	0,1
H714	SALIZZOLE	VR	0,4
H715	SALLE	PE	0*
H716	SALMOUR	CN	0,1
H717	SALO'	BS	0*
H719	SALORNO - SALURN.	BZ	0*
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,3
H721	SALTARA	PU	0,5
H723	SALTRIO	VA	0*
H724	SALUDECIO	RN	0,5
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H726	SALUSSOLA	BI	0*
H727	SALUZZO	CN	0,2
H729	SALVE	LE	0,2
H731	SALVIROLA	CR	0*
H732	SALVITELLE	SA	0*
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3
H733	SALZA IRPINA	AV	0,25
H735	SALZANO	VE	0,3
H736	SAMARATE	VA	0,2
H738	SAMASSI	CA	0,5
H739	SAMATZAI	CA	0*
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,5
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,5
H745	SAMBUCI	RM	0,5
H746	SAMBUCO	CN	0,2
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4
H013	SAMO	RC	0,4
H752	SAMOLACO	SO	0*
H753	SAMONE	TO	0,3
H754	SAMONE	TN	0*
H755	SAMPEYRE	CN	0*
H756	SAMUGHEO	OR	0*
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H765	SAN BASILE	CS	0,4
H766	SAN BASILIO	CA	0*
H767	SAN BASSANO	CR	0,2
H768	SAN BELLINO	RO	0,5
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,4
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,2
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0,1
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4
H782	SAN BIASE	CB	0*
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,4
H784	SAN BUONO	CH	0,5
H785	SAN CALOGERO	VV	0,5
H786	SAN CANDIDO - INNICHEN.	BZ	0*
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0*
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5
M264	SAN CASSIANO	LE	0,5
H792	SAN CATALDO	CL	0,4
M295	SAN CESAREO	RM	0,5
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0,1
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,4
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0*
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,5
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,2
H805	SAN CONO	CT	0,4
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4
H809	SAN COSTANZO	PU	0,5
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0*
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*
H820	SAN DIDERO	TO	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,5
H822	SAN DONACI	BR	0,4
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,2
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*
H831	SAN FELE	PZ	0,2
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,4
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,5
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2
H841	SAN FILI	CS	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5
H843	SAN FIOR	TV	0,5
H844	SAN FIORANO	LO	0,1
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3
H850	SAN FRATELLO	ME	0,5
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,4
H857	SAN GEMINI	TR	0,4
H858	SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN.	BZ	0*
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,2
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,3
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,2
H873	SAN GILLIO	TO	0*
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0*
H876	SAN GINESIO	MC	0,2
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0,2
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,4
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0*
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,4
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,5
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,4
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,4
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,4
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,4
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,5
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0*
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,3
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0*
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,5
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,12
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,4
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0,2
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0,1
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,5
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0*
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,4
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3
H937	SAN GODENZO	FI	0,5
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0*
H949	SAN LEO	PU	0,5
H951	SAN LEONARDO	UD	0,1
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA ST LEONHARD IN PAS.	BZ	0*
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H955	SAN LORENZELLO	BN	0*
H959	SAN LORENZO	RC	0,4
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,2
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,5
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN.	BZ	0*
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0*
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,2
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0,1
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0*
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,5
H970	SAN LUCA	RC	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,5
H973	SAN LUPO	BN	0*
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5
H978	SAN MARCELLINO	CE	0,2
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,4
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,5
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,2
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0*
H988	SAN MARTINO IN BADIA ST MARTIN IN THURN.	BZ	0*
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	0*
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0,1
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,5
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,3
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,5
I023	SAN MASSIMO	CB	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,25
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,3
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0,1
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0,2
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0,1
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
I046	SAN MINIATO	PI	0,4
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I049	SAN NAZZARO	BN	0*
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,4
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,5
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,4
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*
I065	SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ.	BZ	0*
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
G407	SAN PAOLO	BS	0*
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,5
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,3
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,5
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,5
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0*
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0,1
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,5
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,5
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,4
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0*
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0*
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0*
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0,4
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,2
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0*
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0*
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0,1
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5
I122	SAN POLO MATESE	CB	0*
I126	SAN PONSO	TO	0*
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,4
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,4
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,4
I131	SAN PRISCO	CE	0*
I132	SAN PROCOPIO	RC	0*
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*
I136	SAN QUIRINO	PN	0*
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0,2
I138	SAN REMO	IM	0*
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0*
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,5
I143	SAN RUFO	SA	0*
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,4
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*
I148	SAN SALVO	CH	0,5
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,4
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,5
I162	SAN SIRO	CO	0*
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,4
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,5
I166	SAN SPERATE	CA	0,5
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3
I328	SAN TEODORO	ME	0*
I329	SAN TEODORO	NU	0*
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0,1
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,4
I381	SAN VENANZO	TR	0,5
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4
I391	SAN VITALIANO	NA	0,5
I402	SAN VITO	CA	0*
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,5
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,5
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0*
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0*
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0,1
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,5
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H757	SANARICA	LE	0,4
H821	SANDIGLIANO	BI	0,4
H829	SANDRIGO	VI	0,2
H851	SANFRE'	CN	0,2
H852	SANFRONT	CN	0,3
H855	SANGANO	TO	0,2
H872	SANGIANO	VA	0,5
H877	SANGINETO	CS	0*
H944	SANGUINETTO	VR	0,2
H974	SANLURI	CA	0,3
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,3
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,4
I059	SANNICOLA	LE	0,1
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,25
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0,4
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0*
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0,4
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0*
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0*
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,4
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA ST CHRISTINA IN G.	BZ	0*
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0*
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0,2
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0*
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0*
I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*
I187	SANTA FIORA	GR	0,5
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,5
I205	SANTA GIUSTA	OR	0*
I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2
I217	SANTA LUCE	PI	0,5
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,5
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0*
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0,1
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0*
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0,1
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0*
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	0,1
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,2
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,1
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4
I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0*
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,4
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,2
I253	SANTA MARINA	SA	0*
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4
I255	SANTA MARINELLA	RM	0*
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5
I310	SANTA SOFIA	FC	0,3
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0,2
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,5
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,5
I314	SANTA VERENINA	CT	0,4
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,5
I182	SANTADI	CA	0*
I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,3
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0*
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,4
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,5
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,4
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0,2
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,5
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,45
I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,4
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,1
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*
I216	SANT'ALFIO	CT	0,5
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0,1
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0,1
I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,2
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,2
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,4
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,5
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,2
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,5
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0*
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,4
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,5
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,5
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,4
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0*
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,4
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,4
I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2
I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2
I326	SANTE MARIE	AQ	0*
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35
I319	SANT'ELENA	PD	0,5
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,2
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,35
I327	SANTENA	TO	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0*
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	0,2
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,4
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0*
I337	SANTHIA'	VC	0,5
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,2
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	0,3
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	0,2
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,5
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,5
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,5
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,5
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0*
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,4
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0*
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,5
I346	SANT'OLCESE	GE	0,5
I260	SANTOMENNA	SA	0*
I348	SANT'OMERO	TE	0,2
I349	SANT'OMOBONO TERME	BG	0*
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0,1
I351	SANTOPADRE	FR	0*
I352	SANT'ORESTE	RM	0,2
I353	SANTORSO	VI	0,1
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0*
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*
I375	SANT'URBANO	PD	0*
I410	SANZA	SA	0*
I411	SANZENO	TN	0*
I418	SAONARA	PD	0,2
I420	SAPONARA	ME	0,5
I421	SAPPADA	BL	0,2
I422	SAPRI	SA	0*
I423	SARACENA	CS	0,4
I424	SARACINESCO	RM	0*
I425	SARCEDO	VI	0,1
I426	SARCONI	PZ	0,2
I428	SARDARA	CA	0,2
I429	SARDIGLIANO	AL	0,5
I430	SAREGO	VI	0,3
I431	SARENTINO - SARNTAL.	BZ	0,5
I432	SAREZZANO	AL	0,4
I433	SAREZZO	BS	0*
I434	SARMATO	PC	0,3
I435	SARMEDE	TV	0,5
I436	SARNANO	MC	0,5
I437	SARNICO	BG	0,4
I438	SARNO	SA	0,4
I439	SARNONICO	TN	0*
I441	SARONNO	VA	0,16
I442	SARRE	AO	0*
I443	SARROCH	CA	0*
I444	SARSINA	FC	0,39
I445	SARTEANO	SI	0,3
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,5
I448	SARULE	NU	0,1
I449	SARZANA	SP	0,4
I451	SASSANO	SA	0,2
I452	SASSARI	SS	0*
I453	SASSELLO	SV	0,2
I454	SASSETTA	LI	0,5
I455	SASSINORO	BN	0,1
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
G972	SASSO MARCONI	BO	0,1
I459	SASSOCORVARO	PU	0,5
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4
I461	SASSOFERRATO	AN	0,5
I462	SASSUOLO	MO	0,1
I463	SATRIANO	CZ	0,1
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0,3
I464	SAURIS	UD	0*
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*
I466	SAUZE D'OULX	TO	0*
I467	SAVA	TA	0,5
I468	SAVELLI	KR	0*
I469	SAVIANO	NA	0,4
I470	SAVIGLIANO	CN	0,5
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,2
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2
I474	SAVIGNO	BO	0,4
I475	SAVIGNONE	GE	0*
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4
I477	SAVOCA	ME	0,5
I478	SAVOGNA	UD	0,2
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4
I480	SAVONA	SV	0,33
I482	SCAFA	PE	0,5
I483	SCAFATI	SA	0,4
I484	SCAGNELLO	CN	0,1
I486	SCALA	SA	0,3
I485	SCALA COELI	CS	0*
I487	SCALDASOLE	PV	0*
I489	SCALEA	CS	0,4
I490	SCALENGHE	TO	0,2
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,5
I493	SCAMPITELLA	AV	0,2
I494	SCANDALE	KR	0*
I496	SCANDIANO	RE	0,2
B962	SCANDICCI	FI	0,4
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0,2
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,3
I501	SCANNO	AQ	0*
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*
I504	SCANSANO	GR	0,2
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0*
I507	SCAPOLI	IS	0,1
I510	SCARLINO	GR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I511	SCARMAGNO	TO	0,2
I512	SCARNAFIGI	CN	0*
I514	SCARPERIA	FI	0,5
I519	SCENA - SCHONNA.	BZ	0*
I520	SCERNI	CH	0,5
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3
I523	SCHEGGINO	PG	0*
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*
I527	SCHIAVON	VI	0*
I529	SCHIGNANO	CO	0,2
I530	SCHILPARIO	BG	0,4
I531	SCHIO	VI	0,5
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I533	SCIACCA	AG	0,2
I534	SCIARA	PA	0*
I535	SCICLI	RG	0,4
I536	SCIDO	RC	0*
D290	SCIGLIANO	CS	0,5
I537	SCILLA	RC	0,2
I538	SCILLATO	PA	0*
I539	SCIOLZE	TO	0,4
I540	SCISCIANO	NA	0,4
I541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*
I543	SCONTRONE	AQ	0,2
I544	SCOPA	VC	0,2
I545	SCOPELLO	VC	0*
I546	SCOPPITO	AQ	0*
I548	SCORDIA	CT	0*
I549	SCORRANO	LE	0,5
I551	SCORZE'	VE	0,3
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,2
I554	SCURELLE	TN	0*
I555	SCURZOLENGO	AT	0,3
I556	SEBORGA	IM	0,2
I558	SECINARO	AQ	0,2
I559	SECLI'	LE	0*
I561	SECUGNAGO	LO	0,4
I562	SEDEGLIANO	UD	0,2
I563	SEDICO	BL	0,4
I564	SEDILO	OR	0*
I565	SEDINI	SS	0*
I566	SEDRIANO	MI	0,4
I567	SEDRINA	BG	0,3
I569	SEFRO	MC	0,4
I570	SEGARIU	CA	0*
I571	SEGGIANO	GR	0,2
I573	SEGNI	RM	0,5
I576	SEGONZANO	TN	0*
I577	SEGRATE	MI	0,2
I578	SEGUSINO	TV	0,5
I580	SELARGIUS	CA	0,3
I581	SELCI	RI	0,3
I582	SELEGAS	CA	0*
I585	SELLANO	PG	0*
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,4
I590	SELLIA MARINA	CZ	0*
I593	SELVA DEI MOLINI - MUHLWALD.	BZ	0*
I592	SELVA DI CADORE	BL	0*
I594	SELVA DI PROGNO	VR	0,5
I591	SELVA DI VAL GARDENA WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ	0*
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,4
I596	SELVE MARCONE	BI	0,5
I597	SELVINO	BG	0,5
I598	SEMESTENE	SS	0*
I599	SEMIANA	PV	0,3
I600	SEMINARA	RC	0,2
I601	SEMPRONIANO	GR	0,4
I602	SENAGO	MI	0,4
I604	SENALES - SCHNALS.	BZ	0*
I603	SENALE-SAN FELICE UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	0*
I605	SENEGHE	OR	0*
I606	SENERCHIA	AV	0,5
I607	SENIGA	BS	0,2
I608	SENIGALLIA	AN	0,2
I609	SENIS	OR	0*
I610	SENISE	PZ	0,1
I611	SENNA COMASCO	CO	0,2
I612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4
I613	SENNARIOLO	OR	0*
I614	SENNORI	SS	0*
I615	SENORBI'	CA	0*
I618	SEPINO	CB	0,3
I619	SEPPIANA	VB	0*
I621	SEQUALS	PN	0*
I622	SERAVEZZA	LU	0,45
I624	SERDIANA	CA	0,2
I625	SEREGNO	MI	0,2
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0,1
I627	SERGNANO	CR	0,2
I628	SERIATE	BG	0,3
I629	SERINA	BG	0,4
I630	SERINO	AV	0,5
I631	SERLE	BS	0*
I632	SERMIDE	MN	0,2
I634	SERMONETA	LT	0,5
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5
I636	SERNIO	SO	0*
I637	SEROLE	AT	0,2
I642	SERRA D'AIELLO	CS	0*
I643	SERRA DE' CONTI	AN	0,5
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,5
I639	SERRA SAN BRUNO	VV	0*
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,35
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,5
I644	SERRADIFALCO	CL	0,5
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,5
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,4
I651	SERRAPETRONA	MC	0,5
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,5
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0*
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,3
I666	SERRE	SA	0,5
I667	SERRENTI	CA	0,2
I668	SERRI	NU	0,2
I669	SERRONE	FR	0,1
I670	SERRUNGARINA	PU	0,5
I671	SERSALE	CZ	0,4
C070	SERVIGLIANO	AP	0,5
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,4
I677	SESSA CILENTO	SA	0*
I678	SESSAME	AT	0,2
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	0*
E070	SESTA GODANO	SP	0*
I681	SESTINO	AR	0,2
I687	SESTO - SEXTEN.	BZ	0*
I686	SESTO AL REGHENA	PN	0*
I688	SESTO CALENDE	VA	0,35
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,4
I683	SESTO ED UNITI	CR	0,2
I684	SESTO FIORENTINO	FI	0,3
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I689	SESTOLA	MO	0,2
I693	SESTRI LEVANTE	GE	0,4
I692	SESTRIERE	TO	0*
I695	SESTU	CA	0*
I696	SETTALA	MI	0*
I697	SETTEFRATI	FR	0,3
I698	SETTIME	AT	0,2
I700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,5
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,5
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,3
I704	SETTINGIANO	CZ	0,2
I705	SETZU	CA	0*
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,5
I709	SEVESO	MI	0,5
I711	SEZZADIO	AL	0,5
I712	SEZZE	LT	0,5
I714	SFRUZ	TN	0*
I715	SGONICO	TS	0*
I716	SGURGOLA	FR	0*
I717	SIAMAGGIORE	OR	0*
I718	SIAMANNA	OR	0*
I720	SIANO	SA	0,2
I721	SIAPICCIA	OR	0*
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4
I723	SICULIANA	AG	0*
I724	SIDDI	CA	0*
I725	SIDERNO	RC	0,4
I726	SIENA	SI	0,2
I727	SIGILLO	PG	0,4
I728	SIGNA	FI	0,5
I729	SILANDRO - SCHLANDERS.	BZ	0*
I730	SILANUS	NU	0*
F116	SILEA	TV	0,4
I732	SILIGO	SS	0*
I734	SILIQUA	CA	0*
I735	SILIUS	CA	0*
I737	SILLANO	LU	0,5
I736	SILLAVENGO	NO	0*
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,3
I741	SILVI	TE	0,4
I742	SIMALA	OR	0*
I743	SIMAXIS	OR	0,2
I744	SIMBARIO	VV	0*
I745	SIMERI CRICHI	CZ	0,1
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,5
I748	SINDIA	NU	0*
I749	SINI	OR	0*
I750	SINIO	CN	0,5
I751	SINISCOLA	NU	0,2
I752	SINNAI	CA	0,4
I753	SINOPOLI	RC	0*
I754	SIRACUSA	SR	0,5
I756	SIRIGNANO	AV	0,25
I757	SIRIS	OR	0*
I633	SIRMIONE	BS	0*
I758	SIROLO	AN	0,5
I759	SIRONE	LC	0*
I760	SIROR	TN	0*
I761	SIRTORI	LC	0,1
I763	SISSA	PR	0,2
I765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,4
I767	SIZZANO	NO	0*
I771	SLUDERNO - SCHLUDERNS.	BZ	0*
I772	SMARANO	TN	0*
I774	SMERILLO	AP	0,4
I775	SOAVE	VR	0,4
I777	SOCCHIEVE	UD	0*
I778	SODDI'	OR	0*
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,5
I781	SOGLIO	AT	0,2
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,1
I783	SOLAGNA	VI	0,2
I785	SOLARINO	SR	0,2
I786	SOLARO	MI	0,2
I787	SOLAROLO	RA	0,4
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2
I791	SOLARUSSA	OR	0*
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4
I794	SOLBIATE OLONA	VA	0*
I796	SOLDANO	IM	0,1
I797	SOLEMINIS	CA	0,3
I798	SOLERO	AL	0,3
I799	SOLESINO	PD	0,2
I800	SOLETO	LE	0,2
I801	SOLFERINO	MN	0,4
I802	SOLIERA	MO	0,1
I803	SOLIGNANO	PR	0,5
I805	SOLOFRA	AV	0,5
I808	SOLONGHELLO	AL	0,5
I809	SOLOPACA	BN	0,5
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,4
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I817	SOMANO	CN	0*
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4
I820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,1
I821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0*
I823	SOMMARIVA PERNO	CN	0*
I824	SOMMATINO	CL	0,4
I825	SOMMO	PV	0,2
I826	SONA	VR	0,4
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,5
I829	SONDRIO	SO	0,4
I830	SONGAVAZZO	BG	0*
I831	SONICO	BS	0,2
I832	SONNINO	LT	0,5
I835	SOPRANA	BI	0,3
I838	SORA	FR	0,5
I839	SORAGA	TN	0*
I840	SORAGNA	PR	0,5
I841	SORANO	GR	0,5
I844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*
I843	SORBO SERPICO	AV	0,2
I845	SORBOLO	PR	0,2
I847	SORDEVOLO	BI	0,5
I848	SORDIO	LO	0,2
I849	SORESINA	CR	0,2
I850	SORGA'	VR	0,5
I851	SORGONO	NU	0,2
I852	SORI	GE	0,4
I853	SORIANELLO	VV	0*
I854	SORIANO CALABRO	VV	0,1
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,5
I856	SORICO	CO	0*
I857	SORISO	NO	0*
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I861	SORRADILE	OR	0*
I862	SORRENTO	NA	0,15
I863	SORSO	SS	0*
I864	SORTINO	SR	0,1
I865	SOSPIRO	CR	0,3
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I867	SOSSANO	VI	0,5
I868	SOSTEGNO	BI	0,4
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4
I871	SOVER	TN	0*
I872	SOVERATO	CZ	0,5
I873	SOVERE	BG	0,4
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
I876	SOVERZENE	BL	0*
I877	SOVICILLE	SI	0,4
I878	SOVICO	MI	0,5
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I673	SOVRAMONTE	BL	0,5
I880	SOZZAGO	NO	0,3
I881	SPADAFORA	ME	0,5
I884	SPADOLA	VV	0,5
I885	SPARANISE	CE	0,4
I886	SPARONE	TO	0*
I887	SPECCHIA	LE	0,2
I888	SPELLO	PG	0,4
I889	SPERA	TN	0*
I891	SPERLINGA	EN	0*
I892	SPERLONGA	LT	0*
I893	SPERONE	AV	0,4
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0*
I899	SPIAZZO	TN	0*
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2
I902	SPIGNO SATURNIA	LT	0*
I903	SPILAMBERTO	MO	0,2
I904	SPILIMBERGO	PN	0*
I905	SPILINGA	VV	0,5
I906	SPINADESCO	CR	0,3
I907	SPINAZZOLA	BA	0,35
I908	SPINEA	VE	0,4
I909	SPINEDA	CR	0,2
I910	SPINETE	CB	0*
I911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*
I912	SPINETOLI	AP	0,5
I914	SPINO D'ADDA	CR	0*
I916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5
I917	SPINOSO	PZ	0,2
I919	SPIRANO	BG	0,4
I921	SPOLETO	PG	0,5
I922	SPOLTORE	PE	0*
I923	SPONGANO	LE	0,5
I924	SPORMAGGIORE	TN	0*
I925	SPORMINORE	TN	0*
I926	SPOTORNO	SV	0,5
I927	SPRESIANO	TV	0,4
I928	SPRIANA	SO	0*
I929	SQUILLACE	CZ	0,4
I930	SQUINZANO	LE	0,2
I932	STAFFOLO	AN	0,4
I935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,3
I936	STAITI	RC	0,4
I937	STALETTI	CZ	0*
I938	STANGHELLA	PD	0,2
I939	STARANZANO	GO	0,2
M298	STATTE	TA	0,4
I941	STAZZANO	AL	0,5
I942	STAZZEMA	LU	0,3
I943	STAZZONA	CO	0,2
I945	STEFANACONI	VV	0,2
I946	STELLA	SV	0,2
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I947	STELLANELLO	SV	0,4
I948	STELVIO - STILFS.	BZ	0
I949	STENICO	TN	0*
I950	STERNATIA	LE	0,2
I951	STEZZANO	BG	0,1
I952	STIA	AR	0,4
I953	STIENTA	RO	0,5
I954	STIGLIANO	MT	0,2
I955	STIGNANO	RC	0*
I956	STILO	RC	0,5
I959	STIMIGLIANO	RI	0*
M290	STINTINO	SS	0*
I960	STIO	SA	0*
I962	STORNARA	FG	0,5
I963	STORNARELLA	FG	0,2
I964	STORO	TN	0*
I965	STRA	VE	0,5
I968	STRADELLA	PV	0,4
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4
I970	STRAMBINO	TO	0,4
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4
I974	STREGNA	UD	0*
I975	STREMBO	TN	0*
I976	STRESA	VB	0*
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,5
I979	STRIGNO	TN	0*
I980	STRONA	BI	0,5
I981	STRONCONE	TR	0,4
I982	STRONGOLI	KR	0,4
I984	STROPPIANA	VC	0,2
I985	STROPPO	CN	0*
I986	STROZZA	BG	0,2
I990	STURNO	AV	0,1
B014	SUARDI	PV	0,5
I991	SUBBIANO	AR	0,5
I992	SUBIACO	RM	0,5
I993	SUCCIVO	CE	0,2
I994	SUEGLIO	LC	0,5
I995	SUELLI	CA	0*
I996	SUELLO	LC	0,4
I997	SUISIO	BG	0,2
I998	SULBIATE	MI	0,2
I804	SULMONA	AQ	0,1
L002	SULZANO	BS	0,4
L003	SUMIRAGO	VA	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,5
L006	SUNI	NU	0*
L007	SUNO	NO	0,3
L008	SUPERSANO	LE	0*
L009	SUPINO	FR	0,4
L010	SURANO	LE	0,4
L011	SURBO	LE	0*
L013	SUSA	TO	0,3
L014	SUSEGANA	TV	0*
L015	SUSTINENTE	MN	0*
L016	SUTERA	CL	0,3
L017	SUTRI	VT	0*
L018	SUTRIO	UD	0*
L019	SUVERETO	LI	0,4
L020	SUZZARA	MN	0,35
L022	TACENO	LC	0,2
L023	TADASUNI	OR	0*
L024	TAGGIA	IM	0,4
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5
L032	TAINO	VA	0*
L033	TAIO	TN	0*
G736	TAIPANA	UD	0*
L034	TALAMELLO	PU	0,4
L035	TALAMONA	SO	0,4
L036	TALANA	NU	0,2
L037	TALEGGIO	BG	0*
L038	TALLA	AR	0,5
L039	TALMASSONS	UD	0,1
L040	TAMBRE	BL	0,5
L042	TAORMINA	ME	0,5
L044	TAPOGLIANO	UD	0*
L046	TARANO	RI	0,3
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2
L048	TARANTASCA	CN	0*
L049	TARANTO	TA	0,4
L050	TARCENTO	UD	0,2
D024	TARQUINIA	VT	0,4
L055	TARSIA	CS	0,5
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L058	TARZO	TV	0*
L059	TASSAROLO	AL	0,1
L060	TASSULLO	TN	0*
L061	TAURANO	AV	0,5
L062	TAURASI	AV	0,2
L063	TAURIANOVA	RC	0,4
L064	TAURISANO	LE	0,4
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0*
L071	TAVERNERIO	CO	0,1
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1
L074	TAVIANO	LE	0,5
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,5
L081	TAVULLIA	PU	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,4
L084	TEGLIO	SO	0,1
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5
L086	TELESE TERME	BN	0,5
L087	TELGATE	BG	0*
L088	TELTI	SS	0,45
L089	TELVE	TN	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2
L094	TEMU'	BS	0*
L096	TENNA	TN	0*
L097	TENNO	TN	0*
L100	TEOLO	PD	0,3
L101	TEOR	UD	0,1
L102	TEORA	AV	0,2
L103	TERAMO	TE	0,5
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2
L105	TERELLE	FR	0,4
L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ	0*
E548	TERENZO	PR	0,5
M282	TERGU	SS	0*
L107	TERLAGO	TN	0*
L108	TERLANO - TERLAN.	BZ	0,2
L109	TERLIZZI	BA	0,3
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER.	BZ	0,4
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,4
L113	TERMOLI	CB	0,5
L115	TERNATE	VA	0*
L116	TERNENGO	BI	0,5
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5
L120	TERRACINA	LT	0,5
L121	TERRAGNOLO	TN	0*
L122	TERRALBA	OR	0,4
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4
L131	TERRASINI	PA	0,2
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,3
L137	TERRES	TN	0*
L138	TERRICCIOLA	PI	0,5
L139	TERRUGGIA	AL	0,5
L140	TERTENIA	NU	0*
L142	TERZIGNO	NA	0,5
L143	TERZO	AL	0,5
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*
L145	TERZOLAS	TN	0*
L146	TERZORIO	IM	0,5
L147	TESERO	TN	0*
L149	TESIMO - TISENS.	BZ	0*
L150	TESSENNANO	VT	0,4
L152	TESTICO	SV	0,3
L153	TETI	NU	0*
L154	TEULADA	CA	0,1
L155	TEVEROLA	CE	0,5
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,2
L157	THIENE	VI	0,2
L158	THIESI	SS	0,1
L160	TIANA	NU	0*
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*
L164	TICENGO	CR	0*
L165	TICINETO	AL	0,5
L166	TIGGIANO	LE	0,4
L167	TIGLIETO	GE	0,2
L168	TIGLIOLE	AT	0,1
L169	TIGNALE	BS	0,5
L172	TINNURA	NU	0*
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*
L175	TIRANO	SO	0,5
L176	TIRES - TIERS.	BZ	0
L177	TIRIOLO	CZ	0,4
L178	TIROLO - TIROL.	BZ	0*
L180	TISSI	SS	0*
L181	TITO	PZ	0,1
L182	TIVOLI	RM	0,35
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5
L184	TOANO	RE	0*
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0*
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*
L187	TOCENO	VB	0*
L188	TODI	PG	0,4
L189	TOFFIA	RI	0,1
L190	TOIRANO	SV	0,2
L191	TOLENTINO	MC	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,5
L194	TOLLO	CH	0,5
L195	TOLMEZZO	UD	0,4
L197	TOLVE	PZ	0,3
L199	TOMBOLO	PD	0,2
L200	TON	TN	0*
L201	TONADICO	TN	0*
L202	TONARA	NU	0*
L203	TONCO	AT	0,2
L204	TONENGO	AT	0,2
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,2
L206	TORANO CASTELLO	CS	0,1
L207	TORANO NUOVO	TE	0,4
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*
L211	TORCEGNO	TN	0*
L212	TORCHIARA	SA	0,2
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L216	TORGIANO	PG	0,4
L217	TORGNON	AO	0*
L219	TORINO	TO	0,3
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5
L220	TORITTO	BA	0,5
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*
L223	TORNACO	NO	0,4
L224	TORNARECCIO	CH	0,4
L225	TORNATA	CR	0*
L227	TORNIMPARTE	AQ	0*
L228	TORNO	CO	0,2
L229	TORNOLO	PR	0,4
L230	TORO	CB	0,5
L231	TORPE'	NU	0*
L233	TORRACA	SA	0*
L235	TORRALBA	SS	0*
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,2
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
L239	TORRAZZO	BI	0,5
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,2
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0*
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2
L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
L256	TORRE D'ARESE	PV	0,1
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
L277	TORRE PELLICE	TO	0,5
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,5
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4
L246	TORREANO	UD	0*
L248	TORREBELVICINO	VI	0,5
L253	TORREBRUNA	CH	0*
L254	TORRECUSO	BN	0,5
L270	TORREGLIA	PD	0,5
L271	TORREGROTTA	ME	0*
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4
M286	TORRENOVA	ME	0,3
L281	TORRESINA	CN	0,4
L282	TORRETTA	PA	0,5
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
I550	TORRIANA	RN	0*
L290	TORRICE	FR	0,5
L294	TORRICELLA	TA	0,5
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,5
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L298	TORRIGLIA	GE	0*
L299	TORRILE	PR	0*
L301	TORRIONI	AV	0,2
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,1
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0*
A355	TORTOLI'	NU	0,5
L304	TORTONA	AL	0,4
L305	TORTORA	CS	0,5
L306	TORTORELLA	SA	0*
L307	TORTORETO	TE	0*
L308	TORTORICI	ME	0,2
L309	TORVISCOSA	UD	0*
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L314	TOSSICIA	TE	0,2
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0
L317	TRABIA	PA	0*
L319	TRADATE	VA	0,1
L321	TRAMATZA	OR	0,4
L322	TRAMBILENO	TN	0*
L323	TRAMONTI	SA	0*
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L327	TRANA	TO	0,1
L328	TRANI	BA	0*
L329	TRANSACQUA	TN	0*
L330	TRAONA	SO	0*
L331	TRAPANI	TP	0,5
L332	TRAPPETO	PA	0*
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L334	TRASACCO	AQ	0*
L335	TRASAGHIS	UD	0*
L336	TRASQUERA	VB	0*
L337	TRATALIAS	CA	0*
L338	TRAUSELLA	TO	0,3
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4
L345	TRAVERSELLA	TO	0,5
L346	TRAVERSETOLO	PR	0,2
L340	TRAVES	TO	0,2
L347	TRAVESIO	PN	0*
L348	TRAVO	PC	0,2
L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L353	TREBISACCE	CS	0,5
L354	TRECASALI	PR	0,4
M280	TRECASE	NA	0,4
L355	TRECASTAGNI	CT	0,38
L356	TRECATE	NO	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,3
L359	TRECENTA	RO	0,5
L361	TREDOZIO	FC	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,5
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,5
L367	TREISO	CN	0,2
L368	TREMENICO	LC	0,4
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3
L371	TREMEZZO	CO	0,2
L372	TREMOSINE	BS	0*
L375	TRENTA	CS	0,3
L377	TRENTINARA	SA	0*
L378	TRENTO	TN	0*
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0*
L380	TRENZANO	BS	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L381	TREPPO CARNICO	UD	0*
L382	TREPPO GRANDE	UD	0,2
L383	TREPUZZI	LE	0,5
L384	TREQUANDA	SI	0*
L385	TRES	TN	0*
L386	TRESANA	MS	0,4
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4
L390	TRESIGALLO	FE	0,5
L392	TRESIVIO	SO	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*
L396	TREVENZUOLO	VR	0*
L397	TREVI	PG	0,2
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*
L399	TREVICO	AV	0*
L400	TREVIGLIO	BG	0,2
L402	TREVIGNANO	TV	0,2
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,4
L403	TREVILLE	AL	0,4
L404	TREVIOLO	BG	0,2
L407	TREVISO	TV	0,5
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	0*
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,25
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5
L413	TREZZONE	CO	0*
L414	TRIBANO	PD	0,4
L415	TRIBIANO	MI	0,2
L416	TRIBOGNA	GE	0*
L418	TRICARICO	MT	0,5
L419	TRICASE	LE	0,5
L420	TRICERRO	VC	0,4
L421	TRICESIMO	UD	0,35
L422	TRICHIANA	BL	0,4
L423	TRIEI	NU	0*
L424	TRIESTE	TS	0,2
L425	TRIGGIANO	BA	0,4
L426	TRIGOLO	CR	0*
L427	TRINITA'	CN	0,4
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0*
B915	TRINITAPOLI	FG	0,2
L429	TRINO	VC	0,2
L430	TRIORA	IM	0,4
L431	TRIPI	ME	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,5
L433	TRISSINO	VI	0,4
L434	TRIUGGIO	MI	0,5
L435	TRIVENTO	CB	0,35
L436	TRIVERO	BI	0,3
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*
L439	TRIVIGNO	PZ	0,2
L440	TRIVOLZIO	PV	0,2
L444	TRODENA - TRUDEN.	BZ	0*
L445	TROFARELLO	TO	0,5
L447	TROIA	FG	0,2
L448	TROINA	EN	0*
L449	TROMELLO	PV	0*
L450	TRONTANO	VB	0*
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,2
L452	TROPEA	VV	0,4
L453	TROVO	PV	0*
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2
L455	TUBRE - TAUFERS IN MUNSTERTHAL.	BZ	0*
L457	TUENNO	TN	0*
L458	TUFARA	CB	0,2
L459	TUFILLO	CH	0,2
L460	TUFINO	NA	0*
L461	TUFO	AV	0,1
L462	TUGLIE	LE	0,2
L463	TUILI	CA	0*
L464	TULA	SS	0*
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4
G507	TURANIA	RI	0*
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2
L470	TURATE	CO	0*
L471	TURBIGO	MI	0,5
L472	TURI	BA	0,1
L473	TURRI	CA	0,5
L474	TURRIACO	GO	0*
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4
L477	TURSI	MT	0,5
L478	TUSA	ME	0*
L310	TUSCANIA	VT	0,5
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4
L480	UBOLDO	VA	0*
L482	UCRIA	ME	0,5
L483	UDINE	UD	0,1
L484	UGENTO	LE	0,5
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*
L488	ULA' TIRSO	OR	0*
L489	ULASSAI	NU	0*
L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ	0*
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L492	UMBRIATICO	KR	0,4
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4
L496	URAS	OR	0,4
L497	URBANA	PD	0,1
L498	URBANIA	PU	0,5
L499	URBE	SV	0,5
L500	URBINO	PU	0,4
L501	URBISAGLIA	MC	0,5
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI	SS	0,1
L505	URURI	CB	0,2
L506	URZULEI	NU	0*
L507	USCIO	GE	0,4
L508	USELLUS	OR	0,5
L509	USINI	SS	0,2
L511	USMATE VELATE	MI	0*
L512	USSANA	CA	0,4
L513	USSARAMANNA	CA	0,2
L514	USSASSAI	NU	0*
L515	USSEAUX	TO	0,1
L516	USSEGLIO	TO	0*
L517	USSITA	MC	0*
L519	USTICA	PA	0*
L521	UTA	CA	0,2
L522	UZZANO	PT	0,4
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*
L525	VACONE	RI	0,2
L526	VACRI	CH	0,4
L527	VADENA - PFATTEN.	BZ	0*
L528	VADO LIGURE	SV	0,2
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5
L529	VAGLIA	FI	0,4
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,4
L537	VAIANO	PO	0,5
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,25
L538	VAIE	TO	0,2
L539	VAILATE	CR	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2
M265	VAJONT	PN	0*
L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*
L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4
L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH.	BZ	0*
L638	VAL MASINO	SO	0*
H259	VAL REZZO	CO	0*
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L545	VALBREMBO	BG	0,5
L546	VALBREVENNA	GE	0,5
L547	VALBRONA	CO	0*
L550	VALDA	TN	0*
L551	VALDAGNO	VI	0,5
L552	VALDAORA - OLANG.	BZ	0*
L554	VALDASTICO	VI	0,2
L556	VALDENGO	BI	0,5
G319	VALDERICE	TP	0,2
L557	VALDIDENTRO	SO	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,5
L561	VALDINA	ME	0*
L563	VALDISOTTO	SO	0,5
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L566	VALDUGGIA	VC	0,4
L568	VALEGGIO	PV	0*
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*
L569	VALENTANO	VT	0,1
L570	VALENZA	AL	0,5
L571	VALENZANO	BA	0,2
L572	VALERA FRATTA	LO	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,5
L574	VALFENERA	AT	0*
L575	VALFLORIANA	TN	0*
L576	VALFURVA	SO	0,5
L577	VALGANNA	VA	0,2
L578	VALGIOIE	TO	0,2
L579	VALGOGLIO	BG	0,5
L580	VALGRANA	CN	0,2
L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4
L582	VALGRISENCHE	AO	0*
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5
L586	VALLANZENGO	BI	0,5
L588	VALLARSA	TN	0*
L589	VALLATA	AV	0,4
L594	VALLE AGRICOLA	CE	0*
L595	VALLE AURINA - AHRNTAL.	BZ	0*
L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2
L590	VALLE DI CADORE	BL	0,4
L601	VALLE DI CASIES - GSIES.	BZ	0,1
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4
L606	VALLE MOSSO	BI	0,2
L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,5
L596	VALLEBONA	IM	0*
L598	VALLECORSA	FR	0,2
L599	VALLECROSIA	IM	0,4
L603	VALLEDOLMO	PA	0*
L604	VALLEDORIA	SS	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,5
L607	VALLELONGA	VV	0*
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5
L605	VALLEMAIO	FR	0,5
L611	VALLEPIETRA	RM	0,5
L612	VALLERANO	VT	0*
L613	VALLERMOSA	CA	0,2
L614	VALLEROTONDA	FR	0,2
L616	VALLESACCARDA	AV	0,1
L623	VALLEVE	BG	0*
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,4
L625	VALLINFREDA	RM	0,4
L626	VALLIO TERME	BS	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5
L627	VALLO DI NERA	PG	0*
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2
L631	VALLORIATE	CN	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,5
L634	VALMADRERA	LC	0,2
L636	VALMALA	CN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,3
L640	VALMOREA	CO	0*
L641	VALMOZZOLA	PR	0,5
L642	VALNEGRA	BG	0,2
L643	VALPELLINE	AO	0*
L644	VALPERGA	TO	0,4
B510	VALPRATO SOANA	TO	0*
L647	VALSAVARENCHE	AO	0*
L649	VALSECCA	BG	0*
D513	VALSINNI	MT	0,5
C936	VALSOLDA	CO	0*
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L651	VALSTRONA	VB	0*
L653	VALTOPINA	PG	0,1
L655	VALTORTA	BG	0*
L654	VALTOURNENCHE	AO	0*
L656	VALVA	SA	0*
L657	VALVASONE	PN	0*
L658	VALVERDE	CT	0,5
L659	VALVERDE	PV	0,3
L468	VALVESTINO	BS	0,2
L660	VANDOIES - VINTL.	BZ	0,4
L664	VANZAGHELLO	MI	0,5
L665	VANZAGO	MI	0,16
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2
L669	VARALLO	VC	0,5
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5
L671	VARANO BORGHI	VA	0,35
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,5
L673	VARAPODIO	RC	0,2
L675	VARAZZE	SV	0*
L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,5
L678	VARENA	TN	0*
L680	VARENNA	LC	0,1
L682	VARESE	VA	0,4
L681	VARESE LIGURE	SP	0*
L685	VARISELLA	TO	0,3
L686	VARMO	UD	0*
L687	VARNA - VAHRN.	BZ	0*
L689	VARSI	PR	0,5
L690	VARZI	PV	0,2
L691	VARZO	VB	0*
L692	VAS	BL	0,4
A701	VASANELLO	VT	0,2
L693	VASIA	IM	0,5
E372	VASTO	CH	0,5
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L697	VATTARO	TN	0*
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0*
L699	VAZZANO	VV	0*
L700	VAZZOLA	TV	0,5
L702	VECCHIANO	PI	0,5
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,4
L705	VEDDASCA	VA	0,4
L706	VEDELAGO	TV	0,2
L707	VEDESETA	BG	0*
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,2
L710	VEGGIANO	PD	0,4
L711	VEGLIE	LE	0*
L712	VEGLIO	BI	0,2
L713	VEJANO	VT	0,5
L715	VELESO	CO	0,4
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*
L719	VELLETRI	RM	0,4
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5
L722	VELO VERONESE	VR	0,4
L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ	0*
L725	VENAFRO	IS	0,5
L727	VENARIA REALE	TO	0,2
L728	VENAROTTA	AP	0,4
L729	VENASCA	CN	0*
L726	VENAUS	TO	0,5
L730	VENDONE	SV	0,5
L731	VENDROGNO	LC	0*
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,15
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4
L735	VENETICO	ME	0*
L736	VENEZIA	VE	0
L737	VENIANO	CO	0*
L738	VENOSA	PZ	0,4
L739	VENTICANO	AV	0,5
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,5
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L742	VENTOTENE	LT	0,5
L743	VENZONE	UD	0*
L745	VERANO - VORAN.	BZ	0*
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L746	VERBANIA	VB	0,1
L747	VERBICARO	CS	0*
L748	VERCANA	CO	0,4
L749	VERCEIA	SO	0*
L750	VERCELLI	VC	0,1
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,5
L753	VERDELLO	BG	0,4
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0*
L758	VERDUNO	CN	0*
L762	VERGATO	BO	0,2
L763	VERGEMOLI	LU	0,5
L764	VERGHERETO	FC	0,4
L765	VERGIATE	VA	0,5
L768	VERMEZZO	MI	0*
L769	VERMIGLIO	TN	0*
L771	VERNANTE	CN	0,37
L772	VERNASCA	PC	0,3
L773	VERNATE	MI	0*
L774	VERNAZZA	SP	0,16
L775	VERNIO	PO	0,5
L776	VERNOLE	LE	0,4
L777	VEROLANUOVA	BS	0*
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*
L779	VEROLENGO	TO	0,5
L780	VEROLI	FR	0,2
L781	VERONA	VR	0,3
D193	VERONELLA	VR	0,5
L783	VERRAYES	AO	0*
C282	VERRES	AO	0*
L784	VERRETTO	PV	0,2
L785	VERRONE	BI	0*
L788	VERRUA PO	PV	0,2
L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L795	VERTOVA	BG	0
L797	VERUCCHIO	RN	0*
L798	VERUNO	NO	0,5
L799	VERVIO	SO	0*
L800	VERVO'	TN	0*
L801	VERZEGNIS	UD	0*
L802	VERZINO	KR	0*
L804	VERZUOLO	CN	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,4
L806	VESCOVATO	CR	0,2
L807	VESIME	AT	0,2
L808	VESPOLATE	NO	0,4
L809	VESSALICO	IM	0*
L810	VESTENANOVA	VR	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L811	VESTIGNE'	TO	0,5
L812	VESTONE	BS	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,5
L814	VETRALLA	VT	0,2
L815	VETTO	RE	0*
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	0*
L821	VEZZANO	TN	0*
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,1
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L826	VIADANA	MN	0,2
L827	VIADANICA	BG	0*
L828	VIAGRANDE	CT	0,5
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2
L830	VIALFRE'	TO	0,5
L831	VIANO	RE	0*
L833	VIAREGGIO	LU	0,3
L834	VIARIGI	AT	0,2
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,4
L835	VIBONATI	SA	0,2
L836	VICALVI	FR	0,2
L837	VICARI	PA	0*
L838	VICCHIO	FI	0,35
L840	VICENZA	VI	0,15
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4
L845	VICO EQUENSE	NA	0,275
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*
L841	VICOFORTE	CN	0,2
L846	VICOLI	PE	0,4
L847	VICOLUNGO	NO	0*
L850	VICOPISANO	PI	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,5
M259	VIDDALBA	SS	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,5
L856	VIDOR	TV	0,2
L857	VIDRACCO	TO	0,5
L858	VIESTE	FG	0,5
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,4
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,4
L864	VIGANELLA	VB	0*
L866	VIGANO'	LC	0,1
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,5
L872	VIGEVANO	PV	0,3
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*
L874	VIGGIANO	PZ	0,2
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5
L882	VIGNANELLO	VT	0,4
L883	VIGNATE	MI	0*
L885	VIGNOLA	MO	0,2
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5
L888	VIGNOLO	CN	0,1
L889	VIGNONE	VB	0,2
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*
L892	VIGODARZERE	PD	0,4
L894	VIGOLO	BG	0,5
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*
L897	VIGOLZONE	PC	0,4
L898	VIGONE	TO	0,2
L899	VIGONOVO	VE	0,5
L900	VIGONZA	PD	0,5
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*
L919	VILLA CARCINA	BS	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2
L943	VILLA FARALDI	IM	0*
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*
A081	VILLA LATINA	FR	0,5
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2
F804	VILLA POMA	MN	0,2
M006	VILLA RENDENA	TN	0*
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,1
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0*
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5
L909	VILLA SANTINA	UD	0,2
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4
A609	VILLA VERDE	OR	0*
M034	VILLA VICENTINA	UD	0*
L915	VILLABASSA - NIEDERDORF.	BZ	0*
L916	VILLABATE	PA	0,5
L923	VILLACHIARA	BS	0,4
L924	VILLACIDRO	CA	0,2
L931	VILLADEATI	AL	0,4
L939	VILLADOSE	RO	0,4
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,4
L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L952	VILLAGA	VI	0,4
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*
L958	VILLALAGO	AQ	0*
L959	VILLALBA	CL	0,5
L961	VILLALFONSINA	CH	0,2
L963	VILLALVERNIA	AL	0*
L964	VILLAMAGNA	CH	0,5
L965	VILLAMAINA	AV	0,5
L966	VILLAMAR	CA	0,2
L967	VILLAMARZANA	RO	0,4
L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4
L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	BZ	0,2
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0*
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,4
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,1
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,5
L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*
L992	VILLANOVATULO	NU	0*
L994	VILLANTERIO	PV	0,4
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0,1
M278	VILLAPERUCCIO	CA	0*
B903	VILLAPIANA	CS	0,4
L998	VILLAPUTZU	CA	0*
L999	VILLAR DORA	TO	0,3
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4
M013	VILLAR PELLICE	TO	0,1
M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5
M002	VILLARBASSE	TO	0,1
M003	VILLARBOIT	VC	0,5
M004	VILLAREGGIA	TO	0,5
G309	VILLARICCA	NA	0*
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*
M011	VILLAROSA	EN	0*
M016	VILLASALTO	CA	0*
M017	VILLASANTA	MI	0,5
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
M025	VILLASOR	CA	0,4
M026	VILLASPECIOSA	CA	0*
M027	VILLASTELLONE	TO	0,5
M028	VILLATA	VC	0*
M030	VILLAURBANA	OR	0*
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*
M032	VILLAVERLA	VI	0,5
L981	VILLENEUVE	AO	0
M043	VILLESSE	GO	0*
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5
M042	VILLETTE	VB	0*
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M045	VILLONGO	BG	0*
M048	VILLORBA	TV	0*
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5
M052	VIMERCATE	MI	0,2
M053	VIMODRONE	MI	0,4
M055	VINADIO	CN	0*
M057	VINCHIATURO	CB	0*
M058	VINCHIO	AT	0,4
M059	VINCI	FI	0,5
M060	VINOVO	TO	0,2
M062	VINZAGLIO	NO	0,5
M063	VIOLA	CN	0,3
M065	VIONE	BS	0*
M067	VIPITENO - STERZING.	BZ	0,2
H123	VIRGILIO	MN	0,2
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M070	VISANO	BS	0,4
M071	VISCHE	TO	0,2
M072	VISCIANO	NA	0,2
M073	VISCO	UD	0*
M077	VISONE	AL	0,2
M078	VISSO	MC	0*
M079	VISTARINO	PV	0*
M080	VISTRORIO	TO	0,5
M081	VITA	TP	0,5
M082	VITERBO	VT	0,4
M083	VITICUSO	FR	0*
M085	VITO D'ASIO	PN	0*
M086	VITORCHIANO	VT	0,5
M088	VITTORIA	RG	0,5
M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
M090	VITTORITO	AQ	0,1
M091	VITTUONE	MI	0*
M093	VITULANO	BN	0*
M092	VITULAZIO	CE	0,4
M094	VIU'	TO	0,2
M096	VIVARO	PN	0*
M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
M098	VIVERONE	BI	0,2
M100	VIZZINI	CT	0*
M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
M103	VO	PD	0,2
M104	VOBARNO	BS	0,5
M105	VOBBIA	GE	0*
M106	VOCCA	VC	0*
M108	VODO CADORE	BL	0,4
M109	VOGHERA	PV	0,1
M110	VOGHIERA	FE	0,4
M111	VOGOGNA	VB	0,5
M113	VOLANO	TN	0*
M115	VOLLA	NA	0,3
M116	VOLONGO	CR	0*
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*
M119	VOLPARA	PV	0*
M120	VOLPEDO	AL	0,4
M121	VOLPEGLINO	AL	0*
M122	VOLPIANO	TO	0,4
M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
M123	VOLTAGGIO	AL	0*
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
M126	VOLTERRA	PI	0,2
M127	VOLTIDO	CR	0*
M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*
M132	VOLTURINO	FG	0,5
M133	VOLVERA	TO	0,5
M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
M140	ZAGARISE	CZ	0*
M141	ZAGAROLO	RM	0,4
M142	ZAMBANA	TN	0*
M143	ZAMBRONE	VV	0,2
M144	ZANDOBBIO	BG	0,2
M145	ZANE'	VI	0*
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA	FG	0,5
M150	ZAVATTARELLO	PV	0,2
M152	ZECCONE	PV	0*
M153	ZEDDIANI	OR	0*
M156	ZELBIO	CO	0*
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
M160	ZELO SURRIGONE	MI	0*
M161	ZEME	PV	0*
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
M165	ZERBA	PC	0*
M166	ZERBO	PV	0,4
M167	ZERBOLO'	PV	0*
M168	ZERFALIU	OR	0*
M169	ZERI	MS	0,5
M170	ZERMEGHEDO	VI	0*
M171	ZERO BRANCO	TV	0*
M172	ZEVIO	VR	0*
M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
M174	ZIBELLO	PR	0,4
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M177	ZIGNAGO	SP	0*
M178	ZIMELLA	VR	0,5
M179	ZIMONE	BI	0*
M180	ZINASCO	PV	0,1
M182	ZOAGLI	GE	0*
M183	ZOCCA	MO	0,2
M184	ZOGNO	BG	0,5
M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,1
I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
M187	ZOLLINO	LE	0,2
M188	ZONE	BS	0,5
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
M190	ZOPPOLA	PN	0*
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M196	ZUBIENA	BI	0,5
M197	ZUCCARELLO	SV	0*
M198	ZUCLO	TN	0*
M199	ZUGLIANO	VI	0,4
M200	ZUGLIO	UD	0,2
M201	ZUMAGLIA	BI	0,4
M202	ZUMPANO	CS	0,2
M203	ZUNGOLI	AV	0,5
M204	ZUNGRI	VV	0,4

PERIODO D'IMPOSTA 2005

PERSONE FISICHE 2006

Agenzia Entrate

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO | MESE | ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.
In caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

LA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

PERSONE FISICHE 2006

Agenzia Entrate

scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO | MESE | ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e della università

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA .....

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.